

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 1045, 24, 38, 41, 79, 91, 117, 122, 169, 172, 227, 283 e 898-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MURMURA)

Comunicata alla Presidenza il 18 febbraio 1981

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Nuovo ordinamento della Amministrazione
della pubblica sicurezza (n. 1045)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 luglio 1980
(V. Stampato n. 895)*

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro della Difesa

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 luglio 1980*

Istituzione del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza (CUOPS) per la tutela della legalità repubblicana (n. 24)

d'iniziativa dei senatori SPADACCIA e STANZANI GHEDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

Conferimento del grado di tenente generale medico ai maggiori generali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza collocati in congedo (n. 38)

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460, e alla legge 28 novembre 1975, n. 634, sullo stato giuridico e sul sistema di avanzamento a sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (n. 41)

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

Provvedimenti a favore delle Forze di polizia ed assimilate e degli operatori della giustizia (n. 79)

d'iniziativa dei senatori CROLLALANZA, RASTRELLI, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE e POZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 1979

Soppressione del ruolo unico separato e limitato
degli ufficiali di pubblica sicurezza (n. 91)

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1979

Riconoscimento del servizio prestato
in qualità di funzionari di pubblica sicurezza (n. 117)

d'iniziativa dei senatori MASCIADRI, SIGNORI e BARSACCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1979

Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, relativa al riordino
degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di
finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (n. 122)

**d'iniziativa dei senatori GHERBEZ Gabriella, BACICCHI, FLAMIGNI, LEPRE,
SIGNORI, BARSACCHI, MANCINO, PATRIARCA, D'AREZZO, BRANCA, PARRINO,
GUALTIERI e LA VALLE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1979

Modifica dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1974, n. 496,
recante provvidenze, in materia di avanzamento, a favore del
personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (n. 169)

d'iniziativa del senatore SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1979

Interpretazione autentica delle norme concernenti gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, reduci dalla prigionia di guerra, di cui alla legge 14 dicembre 1942, n. 1689 (n. 172)

d'iniziativa dei senatori **SALERNO, MEZZAPESA e GIACOMETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1979

Riordinamento dell'istituto della pubblica sicurezza.
Istituzione del servizio civile denominato « Corpo di polizia della Repubblica italiana (n. 227)

d'iniziativa dei senatori **CIPELLINI, SIGNORI, SCAMARCIO, BARSACCHI, FOSSA, TALAMONA, NOVELLINI, SPOZIO, BOZZELLO VEROLE, LEPRE, NOCI, SCEVAROLI, JANNELLI, SPANO, DELLA BRIOTTA, FABBRI, SPINELLI, PITTELLA, SEGRETO e PETRONIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1979

Istituzione del Corpo civile di polizia della Repubblica italiana (n. 283)

d'iniziativa dei senatori **FLAMIGNI, TEDESCO TATÒ Giglia, MAFFIOLETTI, PECCHIOLI, COSSUTTA, BENEDETTI, STEFANI, BERTI, FERRARA Maurizio, MODICA e MORANDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1979

Abrogazione delle norme che limitano il diritto a contrarre matrimonio del personale dei Corpi di polizia, Forze armate e corpi assimilati e riammissione in servizio di appartenenti ai Corpi di polizia (n. 898)

d'iniziativa dei senatori **FLAMIGNI, TEDESCO TATÒ Giglia, BERTI, BARSACCHI, BRANCA, COSSUTTA, JANNELLI, MAFFIOLETTI, MODICA, MORANDI, NOCI e TOLOMELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1980

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo licenziato dalla 1^a Commissione, dopo un esame attento e meditato della importante e delicata materia, esteso ai molti disegni di legge presentati da colleghi senatori anche su singoli aspetti dell'ordinamento della Pubblica Sicurezza, ha in più parti modificato la disciplina, articolata sull'impianto generale del disegno di legge del Governo, approvata dalla Camera dei deputati, conservandone, però, i punti essenziali e qualificanti ed incidendo invece sulle parti collegate alla legge n. 312 del 1980, sul riassetto economico-funzionale del personale statale, tentando un inserimento più equo di ufficiali e sottufficiali, nei cui riguardi la riforma ed il cambiamento di *status* non possono essere comunque penalizzanti. Infatti, i nodi politici della nuova disciplina — della quale si parla da almeno un decennio — pur avendo talora fornito occasione a manifestazioni di protesta inconsuete, ma civili, esasperate dall'esterno, originate dal convincimento che miglioramenti, innovazioni normative, maggiore efficienza operativa, più accentuata professionalità fossero possibili soltanto con la sindacalizzazione, di questa facendo l'unico fatto risolvete la questione, vanno invece nella direzione del superamento di obsolete strutture e di acquisizione di più alti livelli capaci di dare maggiore tranquillità, più sicurezza e garanzia ad opera dello Stato e delle istituzioni e non dei surrogati di parte.

Onorevoli colleghi, sin dagli albori del Regno d'Italia si parlò della riforma della Pubblica Sicurezza. Infatti, il 21 gennaio 1899 alla Camera dei deputati, l'onorevole Astenigo, dopo aver osservato che « della riforma di Pubblica Sicurezza si parla soprattutto dopo turbamenti della pubblica opinione per avvenimenti delinquenziali ovvero in occasione della discussione sul bilancio » dichiarava in modo testuale: « Tutte le volte che vuol farsi innovazione, si chiama nella amministrazione della Pubblica Sicurezza dei dilettanti; ciò significa

non avere coscienza dello svolgersi dei diritti dei cittadini e delle istituzioni stesse. La polizia civile è la reietta delle amministrazioni, fra le quali essa trovasi quasi come tollerata ».

E il 21 dicembre 1900, al Senato, il relatore sul bilancio diceva: « Finchè la Direzione Generale non sarà composta esclusivamente di funzionari di Pubblica Sicurezza non avrete mai una seria e completa amministrazione: bisogna che la Direzione Generale sia carne della loro carne e che il personale sia autonomo e, quindi, veramente responsabile ».

Onorevoli colleghi, la profonda e sostanziale carica innovante contenuta nel proposto nuovo ordinamento di uno fra gli apparati istituzionali più importanti (la trasformazione del Corpo della pubblica sicurezza da reparto militare in amministrazione civile; l'ampliamento della partecipazione degli appartenenti al Corpo come estrinsecazione di maggiore libertà; la omogeneizzazione della disciplina con quella esistente nella quasi totalità delle polizie europee) non può, né deve scambiarsi come strumento per porre in crisi lo Stato nella sua identità ovvero come momento per infrangere l'esistente apparato di garanzia e di sicurezza per i cittadini italiani — quasi la « Caporetto » della democrazia —, sibbene come la occasione — costituzionalmente valida e qualificante — per realizzare un altro salto di qualità delle istituzioni nel nostro paese, nel quale non è stato mai — in nessuna epoca — molto vivo il senso dello Stato, talora riflesso di astratte e giuridicistiche immagini, fossilizzate dalle stratificazioni del passato, talaltra espresso in gestioni asetticamente burocratiche, svolte, cioè, da apparati. Per questo lo Stato, le amministrazioni, le istituzioni sono stati considerati come centri di potere da occupare nell'interesse di una parte ovvero come manipolatori del consenso e delle opinioni.

Noi riteniamo, invece, che il Parlamento, il Senato della Repubblica, questa Commissione, specialmente in questa materia, debbano porsi come contraddittori del conservatorismo rinunciatario e passivo, dell'ordine abitudinario, della velleitaria contestazione dello spontaneismo, di una visione rigorista che tutto riduce al predominio di una categoria o di una classe, per indicare invece, approfondendo il lavoro già svolto, come il nuovo che fatica a nascere debba essere realizzato ed articolato fornendo uno sbocco valido a questo importante e qualificato comparto della pubblica amministrazione.

Queste considerazioni hanno motivato lo sforzo culturale e l'impegno civile delle varie componenti politiche e parlamentari per la diversa organizzazione del Corpo di pubblica sicurezza al fine di adeguarne la struttura, il funzionamento, la preparazione ai suoi compiti naturali: prevenire, fronteggiare, combattere, reprimere, espungere la criminalità, profondamente trasformata rispetto ai suoi pregressi momenti organizzatori, talora nascosta da valutazioni ideologizzanti, la cui matrice — di non difficile individuazione — era ed è soltanto il comodo schermo per tentare di nascondere il nullismo culturale, la miseria morale, la volontà destabilizzante delle istituzioni democratiche, lo sforzo per una declaratoria di fallimento della guida politica della Repubblica, incapace di realizzare in chiave anticipatrice riforme globali e profonde.

Senza porsi su posizioni di parte o di difesa di posizioni preconcepite, il relatore ritiene che, soprattutto alla guida politica di questo trentennio, ci si debba — nel bene e nel male — riferire per riconoscere questa serena scelta risolutiva del vecchio problema della riforma di polizia, le cui opzioni politiche, in quanto non determinate da intenti di parte, mirano alla realizzazione di un ordinamento e di un assetto che, favorendo lo sviluppo professionale ed il consolidamento della fiducia nelle istituzioni, facciano anche dell'amministrazione della polizia uno strumento diffusivo della partecipazione e, soprattutto, del raf-

forzamento dello Stato, la cui democraticità risiede nella forza dei suoi strumenti operativi, nella serietà dei suoi comportamenti esterni, nella capacità di risolvere i problemi: e non nella superficiale loquacità ovvero nella transitorietà precostituita.

Pur tenendo presenti le diverse posizioni di partenza culturali, politiche, sindacali, bisogna riconoscere che il provvedimento al nostro esame, per la ricchezza delle implicazioni, per la molteplicità dei convegni, delle tavole rotonde, dei dibattiti, degli scontri, dei confronti sulla materia svoltisi; per la incidenza su un settore assai complesso e variegato; per intervenire in un momento particolarmente delicato della vita sociale, per l'ampio ventaglio delle soluzioni proposte assai spesso non coincidenti, è stato licenziato con notevole senso di responsabilità dalla Camera dei Deputati, cui va dato anche il merito — testimoniato dal voto quasi unanime di approvazione (396 voti favorevoli su 446 votanti) — di avere scaricato tensioni e di avere operato, evitando insanabili spaccature verticali tra le forze politiche seriamente attente ai problemi generali, che, prioritariamente, investono, pur nella esaltazione della specificità delle forze di polizia la costruzione di un ordinamento omogeneo a quelli della Europa democratica, ove, pur nella pluralità degli organismi, nella suddivisione delle competenze — sia per materia che per territorio —, nella diversità dei collegamenti e dei coordinamenti, sono comuni le caratteristiche della civilizzazione — di certo non offuscata da ordinamenti paramilitari —, della sindacalizzazione per i poliziotti civili, della autonomia organizzativa, della esclusione dello sciopero come strumento di autotutela, nella individuazione di modelli compositivi per le vertenze capaci di non infrangere le caratteristiche di servizio pubblico essenziale, per il quale la stessa Corte costituzionale ha ripetutamente sancito la conformità ai principi di una legge comportante la limitazione soggettiva assoluta del diritto di sciopero. E, su questo dato, ruota gran parte della nuova disciplina: sia in rela-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione ai poteri contrattuali del sindacato, sia in riferimento alle sue libertà organizzative, sia in connessione con la costituzionalità delle norme che sottraggono i militari all'esercizio del diritto di sciopero, che del resto, fino dal 1974 nella cosiddetta carta programmatica di Empoli, gli stessi lavoratori della polizia avevano espressamente dichiarato di respingere come possibile e fattibile.

Questo insieme di regole di comportamento ha determinato in alcuni il convincimento, da me ricordato per mero scrupolo di completezza espositiva, che non di un sindacato nella specie si tratti, come previsto dall'articolo 39 della Costituzione, sibbene di una associazione professionale degli appartenenti alla Polizia, avente fondamento e garanzia nella libertà di associazione di cui all'articolo 18 della Costituzione, così non incidendo nè sulla libertà di organizzazione sindacale, nè nell'aspetto interno della disciplina degli associati.

* * *

Onorevoli senatori, il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, fu istituito con legge del Regno di Sardegna 11 luglio 1852, n. 1404 con compiti di mantenimento dell'ordine, della tranquillità, della sicurezza pubblica, di vigilanza su oziosi, vagabondi, donne di malaffare, recidivi, giocatori, ecc. Intervenero successivamente innovazioni legislative (Legge 21 dicembre 1890, n. 7321), che fecero assumere al Corpo la denominazione di « Corpo delle Guardie di Città » e ampie riforme con due Regi Decreti (14 agosto 1919, n. 1442 che istituì il Corpo degli agenti di investigazione ed il 2 ottobre 1919, n. 1790 che realizzò il Corpo della regia guardia per la pubblica sicurezza), che conferirono natura ed ordinamento militari al Corpo, mantenendolo, comunque, alle dipendenze del Ministero dell'interno.

Nel 1922, dopo un breve lasso di tempo, con decreto del 31 dicembre portante il n. 1680, si pervenne alla soppressione della guardia regia, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti investigatori. E l'Arma dei carabinieri divenne l'unica forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, con un ruolo specializzato di

personale in abito civile, alle dipendenze delle autorità e degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Anche questo tentativo di unificazione non ebbe molto successo, tanto che con R.D. 2 aprile 1925, n. 383, fu costituito il Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza come facente parte delle Forze Armate dello Stato, il cui carattere militare confermò anche il successivo regolamento approvato con R.D. 17 gennaio 1926, n. 596.

Questo *status* fu ribadito con il regio decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, tuttora vigente.

* * *

Tutti questi anni, nonostante innegabili meriti ed il sicuro miglioramento qualitativo e professionale degli appartenenti al Corpo, hanno fatto matura la necessità di una globale riforma del comparto, non limitandola ad aspetti epidermici o ad un migliore sviluppo economico o di carriera, sibbene orientandola a conferire — senza polemiche tentazioni e senza infantili rivendicazioni di primato — un assetto più moderno nell'arruolamento; un rapporto più corretto tra le varie forze di polizia, con un più funzionale coordinamento fra esse; la istituzione della banca dei dati; la preparazione professionale; la dotazione di supporti tecnici e logistici più perfezionati; un trattamento economico e uno *status* giuridico adeguati al livello di rischi e di servizi cui gli appartenenti al Corpo sono costretti a seguito della contemporanea alta specializzazione di criminali. Questi, ben più dei problemi della smilitarizzazione e della sindacalizzazione — talora posti con referendaria semplicità — sono stati i problemi di fondo, nei quali la soluzione della Camera ed il dibattito nella 1^a Commissione del Senato, con il determinante contributo del Governo, hanno responsabilmente e costruttivamente utilizzato le conclusioni del vasto dibattito culturale e politico avutosi, con la consapevolezza di approntare una normativa dal considerevole spessore costituzionale, che investe la trasformazione in amministrazione civile del Corpo della polizia e la conseguente disciplina del suo comportarsi in chiave di interessi generali da tutelare nel segno di una visione statuale complessiva, da cui emer-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gano le linee della Carta fondamentale e non quelle di uno Stato diverso, se non antitetico a questo, con ispirazioni invadenti e soffocanti i diritti inviolabili del cittadino, ovvero mero spettatore di ogni anarchia e quasi sollecitatore di profondi e palingenetici capovolgimenti istituzionali.

Noi intendiamo che la polizia, sempre più imparziale, goda di autonomia funzionale nell'esercizio del proprio lavoro e sia — non solo si senta — compenetrata degli interessi generali della Repubblica e della società nel suo complesso.

Varie istanze, non ultima quella della stessa maggioranza degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, hanno determinato la scelta della smilitarizzazione, che rende certamente possibile il collegamento più diretto con le varie componenti della società civile, pur nella cornice della dialettica democratica.

Allo *status* militare si è da più parti fatta, altresì, risalire la difficoltà di reclutare nuovo personale, tanto che considerevoli sono le carenze degli organici e si sono dovuti adottare provvedimenti legislativi urgenti per mantenere in servizio personale sul piede del collocamento in quiescenza o mutuare da ordinamenti di altre forze di polizia accorgimenti legislativi.

Le riflessioni su questi aspetti del problema hanno determinato il convincimento che il rinnovamento della immagine del poliziotto, evidenziato da uno *status* diverso e sorretto da un migliore trattamento economico, fosse idoneo ad una inversione della tendenza, contemporaneamente riconoscendo i diritti politici e sindacali, il cui esercizio era ed è vietato dal vigente ordinamento.

Questa sostanziale modifica legislativa ha fatto nascere problemi particolarmente delicati nella duplice direzione delle forme associative e delle modalità di esercizio dei diritti sindacali e politici da parte dei componenti delle forze di polizia.

E mentre — come sopra sostenuto — si è preferita per il primo problema la formula associativa attraverso un sindacato autonomo, non aperto ad adesioni ed affiliazioni con altre associazioni sindacali e nessun cen-

no si riscontra per le categorie di personale, le cui organizzazioni rappresentative dovrebbero conservare piena autonomia, in ordine, poi, all'esercizio dei diritti sindacali, la particolarità e la peculiarità delle funzioni di polizia hanno determinato, anche fruendo di una costante giurisprudenza costituzionale sui servizi pubblici essenziali, il divieto dello sciopero e di qualsivoglia azione sostitutiva, capace di pregiudicare le prioritarie esigenze dell'ordine e della sicurezza.

Tenendo ferma questa impostazione, il disegno di legge inibisce la iscrizione ai partiti politici con una formula transitoria (vedi articolo 113 del testo della Commissione).

Quasi tutti i progetti di legge di riforma disegnavano lo smembramento dell'attuale ordinamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e articolavano il nuovo organismo del Corpo di polizia nazionale fornito di ampia autonomia anche operativa su organi consultivi regionali, su una struttura nell'ambito del Ministero dell'interno — Segretariato — con prevalenti funzioni di coordinamento fra le diverse forze di polizia e su compiti del Ministro e delle autorità provinciali a livello periferico, ponendola al di fuori delle strutture ministeriali e collegandola a queste solo attraverso un formale rapporto gerarchico con il Ministro.

Sviluppando questo disegno, all'istituendo organismo si commettevano esclusivamente compiti operativi — e non mai l'attività provvedimentale pur se connessa alle funzioni di istituto — e per esso veniva chiaramente delineata una struttura verticalizzata — che espropriava il centro delle responsabilità decisionali sulle situazioni locali — struttura che avrebbe potuto compromettere, altresì, l'auspicato ed auspicabile coordinamento fra le varie polizie.

La meditazione sulla pericolosità e sulla erroneità di siffatte scelte riformatrici diede vita alla nuova figura dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, come parte integrante, pur se autonoma, del Ministero, chiamata a svolgere funzioni di supporto e di ausilio all'intero ventaglio dell'ordine interno e consentendo, conseguentemente, la utilizzazione in periferia del prefetto come auto-

rità provinciale di pubblica sicurezza. Si è tentata, pertanto, la edificazione di una struttura non semplicemente destinata a compiti operativi, ma volta ad esercitare attribuzioni istituzionali e provvedimenti, fruendo di uffici interni (Dipartimento di pubblica sicurezza - Ufficio centrale di coordinamento) per preparare, collaborare, eseguire, collegare.

Uno sguardo attento al nostro sistema costituzionale, talora minato da fughe di responsabilità dall'esecutivo verso altri organismi ad esso esterni, e certo costituzionalmente di diverso livello, può non comportare la conclusione più netta circa la responsabilità politica del Ministro dell'interno sui problemi generali e specifici dell'ordine pubblico, affidando alle Camere l'indispensabile sindacato e delegando, in sede decentrata, il livello prefettizio, quale rappresentante del potere esecutivo, alla gestione generale ed al coordinamento delle forze di polizia.

Particolare interesse riveste l'ordinamento del personale, il cui assetto giuridico incentrato sul rispetto della competenza funzionale e di quella gerarchica, è orientato alla previsione di più qualifiche nell'ambito dei singoli ruoli, onde sollecitare e la professionalità degli operatori di polizia e l'assunzione di responsabilità più ampie, idonee a consentire miglioramenti economici e serie differenziate di incarichi: e tutto questo, non dimenticando la necessità di delineare con precisione gli stati giuridici e consentire, anche a titolo provvisorio, adeguati inquadramenti. Una sola figura di funzionario direttivo e dirigente, nonchè la istituzione dell'ispettore e la unificazione dei ruoli tra ispettrici, ufficiali e funzionari rispondono — pur con alcuni nei — ad una esigenza armonizzatrice: così come gli ispettori — ad un livello intermedio — tra mansioni direttive ed esecutive, con norme capaci di stimolare l'impegno dei giovani, di spingere a progressioni di carriera in chiave di lievitata professionalità, di favorire l'ottenimento di una carriera dignitosa. E la stessa filosofia deve servire per il nuovo poliziotto, i cui compiti di investigazione determineranno una più sofisticata, qualificata e profonda preparazione, organizzando e utilizzando migliorate

scuole, il cui più ampio periodo di istruzione, fatto di prove pratiche e di cognizioni culturali, con il divieto dell'impegno operativo, consentirà certamente una risposta più adeguata ai problemi di difesa dalla violenza criminale e dalla arroganza terroristica della società civile.

La 1ª Commissione permanente del Senato, iniziando l'esame di questo provvedimento, ha soffermato la propria attenzione su:

1) l'armonizzazione dell'ordinamento del personale con le norme della legge 11 luglio 1980, n. 312;

2) la correzione delle disposizioni per la promozione a vice-questore;

3) l'opposizione ad ogni discrasia tra le varie forze di polizia, non potendosi il coordinamento limitare alla fase operativa;

4) il migliore inquadramento delle assistenti;

5) una maggiore razionalità nell'inquadramento dei marescialli e dei brigadieri, valorizzando la funzione di quelli investiti di compiti di polizia giudiziaria;

6) l'inserimento più equo degli insegnanti nelle scuole di polizia, la cui funzionalità ha l'obiettivo di fornire maggiore qualificazione all'intera amministrazione;

7) impedire lo svuotamento della riforma conseguente al mantenimento di situazioni provvisorie e precarie conducendo alla maggiore unificazione dei ruoli civili e militari;

8) la riduzione del numero delle deleghe, la cui gestione esige un lungo arco temporale, ed immissione diretta di forze fresche nella nuova amministrazione.

Ritengo, onorevoli senatori, che gran parte di questi traguardi sia stata raggiunta con la massima chiarezza possibile, evitando tentazioni, pur possibili, di subordinare gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza ad altre categorie.

Infatti, con le modifiche introdotte all'art. 36 si è provveduto:

a) a realizzare la più esatta definizione della figura dell'ispettore;

b) a migliorare in termini concreti l'inquadramento dei marescialli tra gli ispettori, la collocazione dei sottufficiali tra i sovrintendenti e l'inserimento al V livello anche degli appuntati anziani, la semplificazione dei concorsi per il personale in servizio;

c) a migliorare le prospettive di carriera per gli ufficiali e sottufficiali dei ruoli separati e limitati, senza con questo nuocere ai loro colleghi dei rispettivi ruoli ordinari;

d) a rivedere — come conseguenti alla smilitarizzazione — le modalità per l'unificazione dei ruoli dei commissari dei funzionari e degli ufficiali di pubblica sicurezza, senza perpetuare ruoli ad esaurimento, che, non finendo mai verrebbero a vanificare la stessa riforma e dando vita e corpo al nuovo assetto delle carriere;

e) a considerare doverosamente i compiti e le attività della polizia scientifica, la cui preparazione e la cui specializzazione meritano effettivo sostegno, ponendo queste come uno dei primi compiti della direzione centrale della polizia criminale;

f) a prevedere che il personale, preposto alle attività tecniche, tecnico-scientifiche e di supporto, possa continuare ad assolvere le attuali funzioni, sino a quando non sarà possibile sostituirlo con il personale proveniente dai nuovi ruoli;

g) a meglio garantire, alla luce del servizio effettivamente prestato, le situazioni maturate e quelle che vengono solitamente indicate come « diritti quesiti »;

h) ad attribuire l'indennità di istituto, assorbente l'assegno personale di funzione, soltanto a quanti esplicano funzioni istituzionali di polizia;

i) ad invitare il Governo, eliminando per i dirigenti e gli equiparati la corresponsione di compensi e di indennità che violano il principio dell'onnicomprendività, a presentare una normativa organica per tali categorie, che significhino riconoscimento per la qualità superiore del loro lavoro e del loro impegno, senza ricorrere a non serie scorciatoie capaci unicamente di differire la integrale soluzione del problema.

* * *

Onorevoli senatori, il testo, così come rielaborato merita il consenso del Senato e della pubblica opinione per avere convalidato e confermato valori essenziali — la smilitarizzazione; la sindacalizzazione responsabile e rispettosa delle norme costituzionali versandosi in materia di servizio pubblico essenziale; il coordinamento; la precisa determinazione dell'orario di servizio in 40 ore settimanali con la conseguente caratterizzazione dell'eccedenza nello straordinario; le norme di comportamento politico, non solo coerenti con l'art. 40 della Costituzione (cfr. i lavori preparatori), ma anche con l'art. 22 del Patto internazionale firmato a New York il 19 dicembre 1966 e ratificato dalle Camere nel quale si prevedono restrizioni all'esercizio del diritto di associazione, sostanziate dal disegno di salvaguardare il poliziotto da ogni dubbio e da ogni sospetto di condizionamento; l'autonomia operativa nell'ambito di un ordinamento giuridico che assegna all'autorità politica la guida e la responsabilità dell'attività preventiva ed a quella giudiziaria dei compiti di repressione, che non rappresentano dati alienabili od obliabili, ma esclusivamente cerniera efficiente per lo sviluppo democratico e civile della comunità nazionale, le stelle polari di una disciplina, che deve altresì condurre ad una diversa normativa delle leggi sostanziali per la sicurezza, che, conservando il vecchio, tuttora nuovo, ed esprimendo novità sempre più capaci di esaltare la funzionalità dell'apparato di polizia, la cui dipendenza dal Ministro dell'interno — e non dal Ministero —, ne garantiscano e non ne sminuiscano la collocazione « *super partes* ».

* * *

Onorevoli senatori, la nostra valutazione positiva sulla riforma non è determinata in linea prioritaria dal convincimento che la perfezione legislativa sia *rara avis* nel nostro mondo, quanto dal fatto che attraverso questo provvedimento, viene portata avanti una disciplina globalmente più rispondente a qualificate conquiste culturali e politiche senza per questo considerare gli obiettivi conseguenti come esaustivi di ulteriori positive innovazioni, che potranno nascere dagli accordi sindacali e dall'instaurando mi-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gliore clima nei rapporti, ferma restando la intangibilità di principi essenziali, quali la funzione del Ministro dell'interno quale soggetto responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza, evitando in questo campo confusioni, interlocutorie e rinvii e definendo in materia precisa innanzi al Parlamento ed alla comunità un interlocutore ben preciso.

Altro punto è dato dalla configurazione della pubblica sicurezza non più come Corpo, sibbene quale amministrazione, con ciò evidenziandola come aperta all'apporto della società civile ed al raccordo con i nuovi orizzonti che la moderna scienza dell'amministrazione ha indicato all'operatore politico.

A questi due, desidero aggiungere quello del coordinamento che, anticipato dal decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 626, e dalla relativa legge di conversione n. 23 del 14 febbraio 1980, ha suggerito una articolazione

periferica per la quale nessuna figura ordinamentale meglio del prefetto si appalesa immaginabile: e non solo per il collegamento funzionale tra centro e periferia, quanto per le implicazioni di natura politica — e non meramente tecnica —, cui questa figura, modernamente intesa e non archeologicamente pensata, certamente risponde e dovrà vieppiù rispondere, pur senza espropriare altre istituzioni elettive.

Da questo insieme di considerazioni trae origine la richiesta di voto favorevole del Senato della Repubblica sul testo proposto dalla 1^a Commissione permanente e nel quale si propone l'assorbimento dei disegni di legge nn. 24, 38, 41, 79, 91, 117, 122, 169, 172, 227, 283 e 898.

MURMURA, *relatore*

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

- a) **sul disegno di legge di iniziativa del senatore Murmura: « Conferimento del grado di tenente generale medico ai maggiori generali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza collocati in congedo » (38)**

(Estensore GIACOMETTI)

12 marzo 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario.

Infatti l'articolo 3 del disegno di legge non si preoccupa di quantificare, in ragione d'anno, la presumibile maggiore spesa e si limita ad operare un generico riferimento

ai normali stanziamenti di bilancio, del tutto insignificante ai fini della copertura. A tal riguardo infatti si ricorda che, in linea generale, la copertura di nuove maggiori spese non può essere fronteggiata con gli stanziamenti iscritti in capitoli di spesa fissa e obbligatoria, le cui competenze sono determinate sulla base delle occorrenze derivanti dalla legislazione in vigore.

- b) **sul disegno di legge di iniziativa dei senatori Gherbez ed altri: « Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, relativa al riordino degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 » (122)**

(Estensore CAROLLO)

6 novembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, a maggioranza, esprime parere favorevole a condizione che l'articolo 2, primo comma, venga riformulato nel seguente modo:

« All'onere di lire 350.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1980, a carico del capitolo n. 1071 dello stato di previsione della

spesa del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario ».

Si fa inoltre presente che il rappresentante del dicastero del Tesoro ha posto in evidenza che la materia potrebbe trovare più opportuna considerazione, ed eventuale collocazione, nell'ambito della revisione organica delle norme disciplinatrici dell'assetto organizzativo e funzionale della pubblica sicurezza, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- c) sul testo proposto dalla 1^a Commissione permanente, per i disegni di legge di cui al presente stampato nn. 1045, 24, 38, 41, 79, 91, 117, 122, 169, 172, 227, 283 e 898-A

(Estensore CAROLLO)

17 febbraio 1981

La Commissione, esaminato il testo unificato proposto dalla 1^a Commissione permanente per i disegni di legge nn. 1045, 24, 38, 41, 79, 91, 117, 122, 169, 172, 227, 283 e 898 comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Nuovo ordinamento della Amministrazione
della pubblica sicurezza****CAPO I****AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA
SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLE
FORZE DI POLIZIA****Art. 1.***(Attribuzioni del Ministro dell'interno)*

Il Ministro dell'interno è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attività delle forze di polizia.

Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Restano ferme le competenze del Consiglio dei ministri previste dalle leggi vigenti.

Art. 2.*(Tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica)*

Il Ministro dell'interno espleta i propri compiti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica a mezzo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 3.*(Amministrazione della pubblica sicurezza)*

L'Amministrazione della pubblica sicurezza è civile e ad ordinamento speciale.

Le sue funzioni sono esercitate:

a) dal personale addetto agli uffici di cui all'articolo 31;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Nuovo ordinamento della Amministrazione
della pubblica sicurezza****CAPO I****AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA
SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLE
FORZE DI POLIZIA****Art. 1.***(Attribuzioni del Ministro dell'interno)**Identico.***Art. 2.***(Tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica)*

Il Ministro dell'interno espleta i propri compiti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica avvalendosi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 3.*(Amministrazione della pubblica sicurezza)*

L'Amministrazione della pubblica sicurezza è civile ed ha un ordinamento speciale.

Identico:

a) *identica;*

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) dalle autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza nonchè dal personale da esse dipendente;

c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 4.

(Dipartimento della pubblica sicurezza)

Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno:

1) alla elaborazione e all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;

2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;

3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;

4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno.

Art. 5.

(Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza)

Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:

a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6;

b) ufficio centrale ispettivo;

c) direzione centrale della polizia criminale;

d) direzione centrale della polizia di prevenzione;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) dalle autorità provinciali, dal personale da esse dipendente nonchè dalle autorità locali di pubblica sicurezza;

c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorità centrale e provinciali di pubblica sicurezza.

Art. 4.

(Dipartimento della pubblica sicurezza)

Identico.

Art. 5.

(Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza)

Identico:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) direzione centrale per gli affari generali;

e) *identica;*

f) direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e) direzione centrale del personale;

f) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e contabile.

Al dipartimento è preposto il direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Al direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Al dipartimento sono assegnati due vice direttori generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per l'attività di coordinamento e di pianificazione.

Il vice direttore vicario è prescelto tra i dirigenti generali o i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato.

L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e del direttore generale; riferire sull'attività svolta dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.

La determinazione del numero e delle competenze dei servizi e delle divisioni in cui si articolano l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, l'ufficio centrale ispettivo e le direzioni centrali, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti dirigenti generali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

g) *identica*;

h) direzione centrale per gli istituti di istruzione;

i) *identica*.

Al dipartimento è preposto il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Al capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

(*Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia*)

Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzioni unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:

a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;

b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;

c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica;

d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;

e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative e della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici;

f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia;

g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.

Per l'espletamento delle funzioni predette è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonchè personale delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia*)

Identico:

a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici;

f) *identica;*

g) *identica.*

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

glio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.

Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei all'amministrazione. La durata dell'incarico e la retribuzione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 7.

(Natura e entità dei dati e delle informazioni raccolti)

Le informazioni e i dati di cui all'articolo 6, lettera a), devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione.

Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di amministrazione e non possono superare l'anno finanziario; possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. È comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.

Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricato è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell'incarico è, altresì, subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattisi di pubblico dipendente.

Il compenso è stabilito, in relazione all'importanza ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 7.

(Natura e entità dei dati e delle informazioni raccolti)

Le informazioni e i dati di cui all'articolo 6, lettera a), devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

concernenti l'istruzione penale o da indagini di polizia.

In ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai principi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonchè per la legittima attività che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati.

Possono essere acquisite informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie nei limiti richiesti da indagini di polizia giudiziaria e su espresso mandato dell'autorità giudiziaria, senza che possa essere opposto il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende di credito o degli istituti di credito di diritto pubblico.

Art. 8.

(Istituzione del Centro elaborazione dati)

È istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 6, lettera a), e all'articolo 7.

Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonchè alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

concernenti l'istruzione penale acquisibili ai sensi dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale o da indagini di polizia.

Identico.

Identico.

Possono essere altresì acquisiti le informazioni e i dati di cui all'articolo 6 in possesso delle polizie degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea e di quelli di confine.

Possono essere inoltre comunicati alle polizie indicate al precedente comma le informazioni e i dati di cui all'articolo 6, che non siano coperti da segreto istruttorio.

Art. 8.

(Istituzione del Centro elaborazione dati)

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera a) dell'articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.

Art. 9.

(*Accesso ai dati ed informazioni e loro uso*)

L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza.

L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.

È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 6, lettera a). È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.

Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato.

Art. 10.

(*Controlli*)

Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Comitato parlamentare di cui

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(*Accesso ai dati ed informazioni e loro uso*)

Identico.

Art. 10.

(*Controlli*)

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

al secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, attraverso periodiche verifiche dei programmi nonchè di dati e di informazioni casualmente estratti e forniti senza riferimenti nominativi.

Il Comitato può ordinare la cancellazione dei dati raccolti in violazione dell'articolo 7.

Il Comitato può farsi assistere da esperti scelti tra dipendenti delle Camere o della pubblica amministrazione.

I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 141 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giudiziario o amministrativo viene accertata la erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni o l'illegittimità della loro raccolta, l'autorità procedente ne dà notizia al Centro, per le conseguenti correzioni, integrazioni o cancellazioni, nel rispetto dell'articolo 7.

Chiunque viene a conoscenza, dagli atti di un procedimento giudiziario, dell'esistenza di dati che lo riguardano, da lui ritenuti erronei o incompleti o illegittimamente raccolti, può avanzare istanza al tribunale penale, nel cui circondario è pendente il procedimento medesimo, perchè compia gli accertamenti necessari e ordini la cancellazione dei dati erronei o illegittimamente raccolti o l'integrazione di quelli incompleti.

Il tribunale decide in camera di consiglio, sentiti l'interessato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e il pubblico ministero, con ordinanza, contro la quale può essere proposto ricorso per cassazione.

Art. 11.
(Procedure)

Mediante regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Il Comitato può farsi assistere da esperti scelti tra dipendenti delle Camere o del Ministero dell'interno.

I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 141 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata la erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni o l'illegittimità della loro raccolta, l'autorità procedente ne dà notizia al Comitato parlamentare, per i conseguenti provvedimenti, nel rispetto dell'articolo 7.

Chiunque viene a conoscenza, dagli atti o nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo, dell'esistenza di dati che lo riguardano, da lui ritenuti erronei o incompleti o illegittimamente raccolti, può avanzare istanza al tribunale penale, nel cui circondario è pendente il procedimento medesimo, perchè compia gli accertamenti necessari e ordini la cancellazione dei dati erronei o illegittimamente raccolti o l'integrazione di quelli incompleti.

Il tribunale decide in camera di consiglio, sentiti l'interessato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e il pubblico ministero, con ordinanza, da notificarsi anche al Comitato parlamentare.

Avverso tale ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione.

Art. 11.
(Procedure)

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, lettera a), e all'articolo 7, per l'accesso e la comunicazione dei dati stessi ai soggetti previsti dall'articolo 9, nonché per la correzione o cancellazione dei dati erronei e l'integrazione di quelli incompleti.

Un particolare regime di autorizzazioni da parte dei capi dei rispettivi uffici e servizi, quando non siano questi stessi a fare diretta richiesta dei dati e delle informazioni, deve essere previsto dal regolamento per i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 9.

Art. 12.
(*Sanzioni*)

Il pubblico ufficiale che, anche per colpa, comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione sino a tre anni.

Art. 13.
(*Prefetto*)

Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovrintende all'attuazione delle direttive emanate in materia.

A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comun-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.
(*Sanzioni*)

Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.

Art. 13.
(*Prefetto*)

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

que abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.

Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.

Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.

Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla legge.

Art. 14.

(Questore)

Il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione.

A tale scopo il questore deve essere tempestivamente informato dai comandanti locali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.

Art. 15.

(Autorità locali di pubblica sicurezza)

Sono autorità locali di pubblica sicurezza il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia aventi competenza negli altri comuni.

Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.

Quando speciali esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto, o il questore su auto-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.

Art. 14.

(Questore)

Identico.

Art. 15.

(Autorità locali di pubblica sicurezza)

Identico.

Identico.

Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto, o il questore su au-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rizzazione del prefetto, può inviare funzionari della Polizia di Stato, nei comuni di cui al comma precedente, per assumere temporaneamente la direzione dei servizi di pubblica sicurezza. Resta in tale caso sospesa la competenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Le autorità locali di pubblica sicurezza, ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, sollecitano la collaborazione degli esponenti delle amministrazioni locali, mantenendo rapporti con i sindaci dei comuni.

Art. 16.

(*Forze di polizia*)

Sono forze di polizia dello Stato, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) con attribuzioni di carattere generale:

- 1) la Polizia di Stato;
- 2) l'Arma dei carabinieri;

b) il Corpo della guardia di finanza, che concorre al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato, che possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonchè di servizi di pubblico soccorso.

Art. 17.

(*Funzioni e servizi di polizia giudiziaria*)

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, in conformità a quanto stabilito dal codice di procedura penale. A tal fine, il dipartimento della pubblica si-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

torizzazione del prefetto, può inviare funzionari della Polizia di Stato, nei comuni di cui al comma precedente, per assumere temporaneamente la direzione dei servizi di pubblica sicurezza. Resta in tale caso sospesa la competenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Le autorità provinciali di pubblica sicurezza, ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, sollecitano la collaborazione delle amministrazioni locali e mantengono rapporti con i sindaci dei comuni.

Art. 16.

(*Forze di polizia*)

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.

Art. 17.

(*Funzioni e servizi di polizia giudiziaria*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

curezza provvede, nei contingenti necessari, determinati dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, all'istituzione e all'organizzazione dei servizi di polizia giudiziaria anche in base alle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento.

Art. 18.

(*Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica*)

Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza del Ministro dell'interno per l'esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro, con funzioni di vice presidente, dal direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

Il Ministro dell'interno può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato dirigenti generali del Ministero dell'interno, l'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonchè altri rappresentanti dell'amministrazione dello Stato e delle forze armate; può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, di intesa con il procuratore competente.

Un funzionario con qualifica dirigenziale espleta le funzioni di segretario del Comitato.

Art. 19.

(*Attribuzioni del Comitato nazionale*)

Il Comitato esamina ogni questione di carattere generale relativa alla tutela dell'or-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

(*Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica*)

Identico.

Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro, con funzioni di vice presidente, dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

Identico.

Identico.

Art. 19.

(*Attribuzioni del Comitato nazionale*)

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dine e della sicurezza pubblica e all'ordinamento ed organizzazione delle forze di polizia ad esso sottoposta dal Ministro dell'interno.

Il Comitato deve esprimersi:

a) sugli schemi dei provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia;

b) sui piani per l'attribuzione delle competenze funzionali e territoriali alle forze di polizia;

c) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;

d) sulla pianificazione dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;

e) sulla pianificazione della dislocazione e del coordinamento delle forze di polizia e dei loro servizi tecnici;

f) sulle linee generali per l'istruzione, l'addestramento, la formazione e la specializzazione del personale delle forze di polizia.

Art. 20.

(*Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica*)

Presso la prefettura è istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonchè della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali interessati ai problemi da trattare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

(*Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica*)

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il prefetto può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario.

Art. 21.

(*Collegamenti e sale operative comuni tra le forze di polizia*)

Il Ministro dell'interno, nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento, impartisce direttive ed emana provvedimenti per stabilire collegamenti tra le sale operative delle forze di polizia e istituisce, in casi di particolare necessità, con proprio decreto, di concerto con i Ministri interessati, sale operative comuni.

Art. 22.

(*Scuola di perfezionamento per le forze di polizia*)

È istituita, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, la scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

I corsi svolti dalla scuola sono indirizzati all'alta formazione e all'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle forze di polizia per un'adeguata e qualificata preparazione nelle materie attinenti ai compiti istituzionali.

La frequenza e il superamento con esito favorevole dei corsi costituisce titolo per l'avanzamento in carriera.

Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di ammissione alla scuola, di nomina dei docenti e di svolgimento dei corsi, nonché a determinare le strutture e l'ordinamento della scuola.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il prefetto può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica competente.

Art. 21.

(*Collegamenti e sale operative comuni tra le forze di polizia*)

Identico.

Art. 22.

(*Scuola di perfezionamento per le forze di polizia*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO II

ORDINAMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 23.

(*Personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*)

Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e il Corpo di polizia femminile sono disciolti.

Gli appartenenti ai ruoli del personale civile della carriera direttiva della pubblica sicurezza e gli appartenenti ai ruoli dei Corpi di cui al primo comma entrano a fare parte dei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità e in base alle norme di inquadramento indicate dalla presente legge e dai decreti da emanare ai sensi dell'articolo 36.

I ruoli del personale di cui al precedente comma, che esplica funzioni di polizia, quelli del personale che svolge attività tecnica o scientifica attinente ai servizi di polizia, nonché quelli del personale che esplica attività di carattere professionale attinente ai servizi di polizia di cui all'articolo 36, assumono la denominazione di ruoli della Polizia di Stato.

Il trattamento economico va differenziato in modo da tener conto prioritariamente delle specifiche attività istituzionali assolte dal personale che esplica funzioni di polizia rispetto a quello appartenente agli altri ruoli che fanno parte della Polizia di Stato.

Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Il personale appartenente ai ruoli degli operai permanenti delle scuole di polizia ed al ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza entra a far parte dei ruoli dell'Amministrazione ci-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO II

ORDINAMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 23.

(*Personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Il personale appartenente ai ruoli degli operai permanenti delle scuole di polizia ed al ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza entra a far parte dei ruoli dell'Amministrazione ci-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

vile dell'interno secondo le disposizioni di cui all'articolo 39.

Art. 24.

(*Compiti istituzionali della Polizia di Stato*)

La Polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Essa tutela l'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutela l'ordine e la sicurezza pubblica; provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di calamità ed infortuni.

Art. 25.

(*Personale della Polizia di Stato*)

La Polizia di Stato espleta i servizi di istituto con personale maschile e femminile con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.

I requisiti psico-fisici e attitudinali, di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che esplicano funzioni di polizia, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Art. 26.

(*Trasferimento di compiti e attribuzioni*)

I compiti e le attribuzioni svolti dalla direzione generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dagli uffici da essa dipendenti e dai disciolti corpi di cui all'articolo 23 sono esercitati dall'Amministrazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vile dell'interno secondo le disposizioni di cui all'articolo 40.

Art. 24.

(*Compiti istituzionali della Polizia di Stato*)

Identico.

Art. 25.

(*Personale della Polizia di Stato*)

Identico.

Art. 26.

(*Trasferimento di compiti e attribuzioni*)

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della pubblica sicurezza e dagli uffici da essa dipendenti, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 27.

(*Bandiere e decorazioni*)

Le bandiere appartenenti e le decorazioni concesse al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo della polizia femminile sono attribuite alla Polizia di Stato.

Art. 28.

(*Dotazioni*)

Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti, i beni immobili ed ogni altra dotazione appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 23 sono attribuiti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 29.

(*Accordi e convenzioni con le forze armate*)

Gli accordi per l'uso delle attrezzature militari, gli impegni di assistenza e le convenzioni con enti e con le forze armate, vigenti per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano all'Amministrazione della pubblica sicurezza, salvo che sia diversamente disposto dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro competente.

Art. 30.

(*Armamento e divise*)

L'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale dei ruoli della suddetta Amministrazione che svolge funzioni di polizia è stabilito, anche in difformità alle vigenti norme

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 27.

(*Bandiere e decorazioni*)

Identico.

Art. 28.

(*Dotazioni*)

Identico.

Art. 29.

(*Accordi e convenzioni con le forze armate*)

Gli accordi per l'uso delle attrezzature militari, gli impegni di assistenza e le convenzioni con enti e con le forze armate, vigenti per il personale civile di pubblica sicurezza e per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano all'Amministrazione della pubblica sicurezza, salvo che sia diversamente disposto dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro competente.

Art. 30.

(*Armamento e divise*)

I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale dei ruoli della suddetta Amministrazione che svolge funzioni di polizia sono stabiliti, anche in

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

Art. 31.

(Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

L'Amministrazione della pubblica sicurezza è articolata in:

1) organi centrali di cui agli articoli 4 e 5;

2) questure, uffici provinciali articolati con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

3) commissariati istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano e alle dipendenze delle questure, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza;

4) posti di polizia distaccati, istituiti alle dipendenze delle questure, per esigenze particolari o di carattere temporaneo, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del direttore generale della pubblica sicurezza,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

difformità alle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Identico.

Art. 31.

(Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

Identico:

1) *identico;*

2) *identico;*

3) ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi speciali compiti di protezione e di vigilanza istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, con la organizzazione, le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

4) *identico;*

5) posti di polizia distaccati, istituiti alle dipendenze delle questure, per esigenze particolari o di carattere temporaneo, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza;

5) uffici periferici alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti;

6) reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

7) istituti di istruzione, presso il dipartimento della pubblica istruzione, per le esigenze di istruzione, addestramento e perfezionamento del personale secondo l'ordinamento stabilito nel capo IV;

8) gabinetti di polizia scientifica, reparti di volo, reparti la cui costituzione deriva da esigenze di inquadramento, operative e di gestione del personale, centri di coordinamento operativo, centri di raccolta di materiali e mezzi, nonché centri telecomunicazioni, centri motorizzazione, centri elettronici e meccanografici a livello nazionale, interregionale, regionale e provinciale alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza anche per esigenze generali di supporto del Ministero dell'interno, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Per specifiche attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite, con decreto del Ministro dell'interno, forme di coordinamento operativo regionale o interregionale.

Le dotazioni di personale e mezzi sono determinate tenendo conto dell'organico risultante dall'attuazione di quanto disposto dal numero 7 dell'articolo 36.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

sicurezza, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza;

6) *identico*;

7) *identico*;

8) istituti di istruzione, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento e perfezionamento del personale secondo l'ordinamento stabilito nel capo IV;

9) gabinetti di polizia scientifica, reparti di volo, reparti la cui costituzione deriva da esigenze di inquadramento, operative e di gestione ed assistenza anche sanitaria del personale, centri di coordinamento operativo, centri di raccolta di materiali e mezzi, nonché centri telecomunicazioni, centri motorizzazione, centri elettronici e meccanografici a livello nazionale, interregionale, regionale e provinciale alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza anche per esigenze generali di supporto del Ministero dell'interno, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Per specifiche attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite, con decreto del Ministro dell'interno, forme di coordinamento operativo regionale o interregionale.

Le dotazioni di personale e mezzi sono determinate tenendo conto dell'organico risultante dall'attuazione di quanto disposto dal numero 10 dell'articolo 36.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 32.

(Questura e uffici dipendenti)

La questura è ufficio provinciale, che assolve compiti di direzione e organizzazione dei servizi operativi, nonchè le funzioni attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

I commissariati e i posti di polizia sono istituiti in relazione ad appositi indici determinati tenendo presenti i fattori incidenti sull'ordine e la sicurezza pubblica e debbono essere diretti a realizzare un ampio decentramento di funzioni e l'impiego di personale nei comuni e nei quartieri, particolarmente ai fini della prevenzione.

Il dipartimento della pubblica sicurezza può autorizzare i questori a delegare funzioni di polizia amministrativa, con esclusione di quelle attinenti alle misure di prevenzione, ai dirigenti dei commissariati.

Art. 33.

(Reparti mobili)

I reparti mobili sono istituiti per la tutela dell'ordine pubblico e per esigenze di pubblico soccorso.

I predetti reparti o unità organiche degli stessi possono essere chiamati a concorrere ad altre operazioni di pubblica sicurezza e ai servizi di istituto svolti dagli organi territoriali di polizia, previa autorizzazione del direttore generale della pubblica sicurezza.

Ai reparti mobili in servizio di ordine pubblico è assegnato, di norma, personale maschile.

L'obbligo di permanenza in caserma è stabilito con apposite norme contenute nel regolamento di servizio di cui all'articolo 107.

Art. 34.

(Uffici di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera)

Gli uffici di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera provvedono, ai livelli

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 32.

(Questura e uffici dipendenti)

Identico.

I commissariati e i posti di polizia sono istituiti in relazione ad appositi indici determinati dall'ufficio di cui all'articolo 5, lettera a), tenendo presenti i fattori incidenti sull'ordine e la sicurezza pubblica e debbono essere diretti a realizzare un ampio decentramento di funzioni e l'impiego di personale nei comuni e nei quartieri, particolarmente ai fini della prevenzione.

Identico.

Art. 33.

(Reparti mobili)

Identico.

Identico.

Identico.

L'obbligo di permanenza in caserma è stabilito con apposite norme contenute nel regolamento di servizio di cui all'articolo 110.

Art. 34.

(Uffici di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera)

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di propria competenza territoriale, alla direzione e al coordinamento operativo dei rispettivi uffici in cui si articolano.

Su richiesta del questore, previa autorizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza, gli appartenenti ai predetti uffici concorrono alle operazioni di polizia svolte dagli organi territoriali e dai reparti mobili.

Ai fini dell'attuazione del coordinamento di cui al capo primo, i dirigenti degli uffici suddetti devono riferire al questore relativamente alle questioni concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica.

Art. 35.

(*Soppressione del DAD*)

Salvo per quanto attiene ai compiti e alle attribuzioni del Ministro dell'interno, è abrogato l'articolo 7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

I compiti e le attribuzioni conferite all'ufficio di cui al comma precedente sono attribuiti al dipartimento della pubblica sicurezza, presso il quale è istituita una apposita direzione, in cui confluiscono il personale, le strutture e le dotazioni dell'ufficio stesso.

CAPO III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 36.

(*Ordinamento del personale*)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 35.

(*Soppressione dell'Ufficio antidroga*)

Fermi restando i compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia, di cui all'articolo 6 della presente legge, è abrogato l'articolo 7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

I compiti e le attribuzioni già conferite all'ufficio di cui all'articolo 7 della legge citata nel comma precedente sono attribuiti al dipartimento della pubblica sicurezza, presso il quale è istituita una apposita divisione della direzione centrale della polizia criminale, in cui confluiscono il personale, le strutture e le dotazioni dell'ufficio stesso.

CAPO III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 36.

(*Ordinamento del personale*)

Identico:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della pubblica sicurezza, da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) istituzione di ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia, di ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia, nonchè di ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorre la iscrizione in albi professionali. All'espletamento delle funzioni di carattere istituzionale si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. All'espletamento delle funzioni di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale, nonchè delle mansioni esecutive non di carattere tecnico ed operaie si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, in base a contingenti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno;

2) suddivisione del personale, che esplica funzioni di polizia, nel ruolo degli agenti, ruolo degli assistenti, ruolo dei sovrintendenti, ruolo degli ispettori, ruolo dei commissari e ruolo dei dirigenti, con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) al personale appartenente al ruolo degli agenti sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; in relazione all'anzianità e ai meriti di servizio devono essere previste almeno due qualifiche, ferme restando le mansioni suddette;

b) al personale appartenente al ruolo degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonchè eventuali incarichi specialistici, di coordinamento e di comando di uno o

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1) *identico*;

2) *identico*:

a) *identica*;

b) *identica*;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

più agenti in servizio operativo; sono previste almeno tre qualifiche e a quella più elevata viene attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;

c) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite funzioni nello stesso ambito, ma di più alto livello rispetto a quelle di cui alla lettera precedente, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nonchè funzioni di comando di posti di polizia o di piccole unità operative cui impartisce ordini dei quali controlla la esecuzione e di cui risponde; devono essere previste almeno quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;

d) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite specifiche funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa, nonchè di direzione di medie unità operative cui impartisce direttive ed ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; devono essere previste quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;

e) al personale appartenente al ruolo dei commissari sono attribuite funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, di direzione di uffici, di comando di reparti, implicanti un responsabile apporto professionale e la valutazione di opportunità nell'ambito delle direttive ricevute; devono essere previste almeno quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;

f) al personale appartenente al ruolo dei dirigenti sono attribuite, ove occorra, oltre alle funzioni già previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, le funzioni che si renderà eventualmente necessario prevedere nel con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*;

d) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite specifiche funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa; sono altresì attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive o istruzioni impartite nelle predette attività e per i risultati conseguiti. In caso di temporanea assenza o di impedimento, possono sostituire il titolare nella direzione di uffici o di reparti. Devono essere previste quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;

e) *identica*;

f) *identica*;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

testo del nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza;

3) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

4) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3) *identico*;

4) *identico*;

5) previsione che, fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal personale che espleta attività amministrative, contabili e patrimoniali e dal personale appartenente ai ruoli da istituire secondo quanto previsto dai precedenti numeri 3) e 4), il personale civile della pubblica sicurezza, del Corpo di polizia femminile e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che, all'entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette attività, continuerà, salvo esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui avrà diritto, a svolgere le attività nelle quali è impiegato; eguale disciplina è riservata al personale adibito a svolgere attività assistenziali o ad esse connesse;

6) previsione che il personale di cui al precedente numero 5) acceda a domanda e previa prova pratica nelle varie qualifiche funzionali dei ruoli stessi — fino a quella corrispondente alla qualifica apicale del ruolo direttivo — in relazione alle mansioni esercitate all'atto del passaggio in tali ruoli, fino alla copertura di non oltre il cinquanta per cento rispettivamente dei posti previsti per l'esercizio di dette mansioni amministrative, contabili e patrimoniali;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

5) previsione, nella determinazione delle funzioni per il personale di cui ai numeri 2, 3 e 4, di compiti di formazione e istruzione;

6) previsione che prima di procedere all'inquadramento di cui al numero 7:

a) venga riconosciuto ad ogni effetto giuridico e amministrativo il servizio prestato in posizione di ausiliario dai funzionari con questa qualifica, nominati dopo il 25 aprile 1945 e transitati successivamente in ruolo;

b) agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applichino, con la stessa decorrenza, i benefici di progressione nella carriera derivati ai funzionari di pubblica sicurezza dalla legge 11 luglio 1980, n. 312;

c) agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sino al grado di tenente colonnello, si estendano, ai fini esclusivamente giuridici, i criteri di progressione di carriera previsti per i funzionari di pubblica sicurezza anche dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

7) previsione che dopo l'applicazione del precedente numero 6) possa accedere, a domanda e previa prova pratica, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili per ogni qualifica, nelle varie qualifiche dei ruoli di cui ai precedenti numeri 3 e 4 anche personale proveniente da altre amministrazioni dello Stato, che svolga attività tecniche proprie delle qualifiche stesse; previsione che al suddetto personale venga attribuito il trattamento economico più favorevole, convertendo in scatti d'anzianità la parte del precedente trattamento eventualmente eccedente quello previsto nei nuovi ruoli;

8) *identico*;

9) previsione che prima di procedere all'inquadramento di cui al numero 10:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) agli ufficiali fino al grado di tenente colonnello prima di procedere alle operazioni di cui al numero 10), lettera u), si estendono, ai fini esclusivamente giuridici, i criteri di progressione in carriera fino alla qualifica di vice questore aggiunto previsti per i funzionari di pubblica sicurezza anche prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Restano fermi i criteri per la valutazione dell'anzianità fissati al numero 10), lettera u), e quelli per il passaggio alla dirigenza di cui al numero 13);

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) la dotazione organica dei primi dirigenti della polizia femminile sia elevata da quattro a venti unità e all'attribuzione dei posti portati in aumento si provveda secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583;

7) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra, per singole qualifiche, delle dotazioni organiche, in modo da assicurare la funzionalità dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture dell'amministrazione e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificamente previsti per ogni ruolo. In particolare:

a) previsione che il personale avente attualmente il grado di guardia e guardia scelta venga inquadrato nelle qualifiche del ruolo degli agenti secondo l'anzianità di servizio;

b) previsione che il personale avente attualmente la qualifica di appuntato venga inquadrato nel ruolo degli assistenti secondo i seguenti criteri:

b 1) inquadramento nella prima qualifica degli appuntati che abbiano fino a sei anni di anzianità di grado, rispettando l'ordine del ruolo;

b 2) inquadramento nella qualifica intermedia degli appuntati che abbiano fino a quindici anni di anzianità di grado, rispettando l'ordine di ruolo;

b 3) inquadramento nella qualifica finale degli appuntati che abbiano superato i quindici anni di anzianità di grado, rispettando l'ordine di ruolo;

c) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di appuntato, e che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere di pubblica sicurezza, venga inquadrato nella qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale po-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) *identica*;

10) *identico*:

a) *identica*;

b) *identica*:

b 1) inquadramento nella prima qualifica degli appuntati che abbiano fino a quindici anni di anzianità di servizio rispettando l'ordine di ruolo;

b 2) inquadramento nella qualifica intermedia degli appuntati che abbiano fino a ventiquattro anni di anzianità di servizio rispettando l'ordine di ruolo;

b 3) inquadramento nella qualifica finale degli appuntati che abbiano superato i ventiquattro anni di anzianità di servizio o i dieci anni di anzianità di grado rispettando l'ordine di ruolo;

c) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di appuntato, e che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere di pubblica sicurezza, venga inquadrato nella prima qualifica del ruolo dei sovrintendenti, in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale po-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sto in questa posizione, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e nell'ambito di ciascun concorso la graduatoria di merito per gli appuntati;

d) previsione che gli appuntati di cui alla lettera c), qualora al momento del collocamento in congedo non siano stati inquadrati nella qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, siano promossi a tale qualifica dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio, col trattamento economico più favorevole;

e) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di vicebrigadiere e brigadiere venga inquadrato nel ruolo dei sovrintendenti, anche in soprannumero, nelle qualifiche intermedie e, dopo otto anni di servizio nel grado di brigadiere, in quella finale;

f) previsione che i marescialli siano inquadrati nelle quattro qualifiche del ruolo degli ispettori in ragione delle sottoelencate aliquote:

f 1) la metà dei posti disponibili nella qualifica finale;

f 2) i tre quinti dei posti disponibili nelle qualifiche intermedie;

f 3) i due quinti dei posti disponibili nella qualifica iniziale;

g) previsione che l'inquadramento di cui alla lettera precedente abbia luogo nel seguente modo:

g 1) nella quarta qualifica, secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli carica speciale, di prima classe scelti e di prima classe, che abbiano superato un concorso interno per titoli ed esame-colloquio, fino alla copertura della percentuale prevista;

g 2) nella terza qualifica, anche in soprannumero riassorbibile, i marescialli che abbiano superato il suddetto concorso e non abbiano trovato collocazione in

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

sto in questa posizione, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e nell'ambito di ciascun concorso la graduatoria di merito per gli appuntati;

soppressa;

d) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di vicebrigadiere venga inquadrato, anche in soprannumero, nella seconda qualifica del ruolo dei sovrintendenti e quello appartenente al ruolo dei brigadieri nella terza qualifica del ruolo dei sovrintendenti;

e) *identica:*

e 1) *identica;*

e 2) *identica;*

e 3) *identica;*

f) *identica:*

f 1) nella qualifica finale, secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli carica speciale, che abbiano superato un concorso per titoli di servizio, i marescialli di I classe scelti e di I classe, che abbiano superato un concorso interno per titoli di servizio e colloquio, fino alla copertura dell'aliquota previsto nella lettera e 1);

f 2) nella terza qualifica, i marescialli carica speciale che non abbiano superato il concorso o che non vi abbiano partecipato, nonchè, fino alla copertura dell'ali-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

organico, fino all'esaurimento della graduatoria;

h) previsione che per gli eventuali posti residui della seconda qualifica e per quella iniziale del ruolo degli ispettori sia bandito un concorso per titoli ed esami riservato ai marescialli di seconda e terza classe; previsione che i vincitori siano collocati, secondo l'ordine di graduatoria, nei posti disponibili della seconda qualifica ed anche in soprannumero riassorbibile nella qualifica iniziale, sempre secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento della stessa;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

quota prevista dalla lettera *e* 2), i marescialli di I classe scelti e di I classe, che, idonei al suddetto concorso interno per titoli e colloquio, non abbiano trovato collocazione nella qualifica finale per mancanza di posti disponibili;

f 3) nella seconda o nella prima qualifica, fino alla copertura delle aliquote previste dalle lettere *e* 2) e *e* 3), i marescialli di I classe scelti e di I classe che idonei al suddetto concorso interno per titoli e colloquio, non abbiano trovato collocazione nella terza o nella seconda qualifica per mancanza di posti disponibili;

f 4) previsione che il personale di cui alle lettere *f* 2) e *f* 3) sia inquadrato nella seconda e poi nella terza e quindi nella quarta qualifica del ruolo degli ispettori, secondo l'ordine della graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in quelle qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui alla lettera *e*);

g) previsione che, ultimato l'inquadramento di cui ai precedenti punti e verificata la disponibilità di posti nella terza, nella seconda o nella prima qualifica del ruolo degli ispettori, sia bandito un concorso interno per titoli di servizio e colloquio, riservato ai marescialli di II e III classe;

g 1) previsione che il personale, che abbia superato il concorso di cui al precedente punto *g*), sia inquadrato nella terza, nella seconda o nella prima qualifica del ruolo degli ispettori, fino alla copertura delle aliquote previste dalle lettere *e* 2) ed *e* 3);

g 2) previsione che il personale idoneo al concorso di cui alla precedente lettera *g*), che non abbia trovato collocazione nella prima qualifica per mancanza di posti disponibili, sia inquadrato, secondo l'ordi-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

i) previsione che i marescialli inquadrati nel ruolo degli ispettori frequentino presso una scuola di polizia un corso di aggiornamento di almeno due mesi;

l) previsione che le assistenti capo, le assistenti principali e le assistenti della polizia femminile siano inquadrare nel ruolo degli ispettori, rispettivamente, nella quarta, terza e seconda qualifica, con precedenza nel ruolo su coloro che vi accedono successivamente per concorso;

m) previsione che nella qualifica terminale del ruolo dei sovrintendenti siano collocati, anche in soprannumero, i marescialli carica speciale, di prima classe scelti, di prima, seconda e terza classe, che non abbiano partecipato o non abbiano superato il concorso;

n) previsione che i marescialli carica speciale, di prima classe scelti e di prima classe, che non abbiano partecipato o non abbiano superato il concorso di cui alla lettera g 1), siano promossi alla seconda

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ne di merito, nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti;

g 3) previsione che il personale, di cui alle precedenti lettere g 1) e g 2), sia inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato, nella prima e poi nella seconda, nella terza e quindi nella quarta qualifica del ruolo degli ispettori in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in quelle qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui alla lettera e);

h) identica;

i) previsione che le assistenti di polizia che abbiano maturato il 13° anno di servizio siano inquadrare nella quarta qualifica del ruolo degli ispettori; previsione che le assistenti fino a 13 anni di servizio siano inquadrare nella terza qualifica del ruolo degli ispettori, con precedenza nel ruolo su coloro che vi accedano successivamente per concorso;

l) previsione che i marescialli di 1ª classe scelti e di 1ª classe, che non abbiano superato il concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori o che non vi abbiano partecipato, siano inquadrati nella qualifica terminale del ruolo dei sovrintendenti ovvero, a domanda, nell'apposito ruolo ad esaurimento di cui alla lettera p);

m) previsione che i maresciali di II e III classe, che non abbiano superato il concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori o che non vi abbiano partecipato, siano inquadrati nella III qualifica del ruolo dei sovrintendenti ovvero, a domanda, nell'apposito ruolo ad esaurimento di cui alla lettera p);

n) previsione che i marescialli di prima classe scelti e di prima classe, che non abbiano partecipato o non abbiano superato il concorso di cui alla lettera f 1), siano promossi alla seconda qualifica del ruolo degli

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

qualifica del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limite di età, infermità o decesso, con il trattamento economico più favorevole;

o) previsione che i marescialli di seconda e terza classe, che non abbiano partecipato o non abbiano superato il concorso di cui alla lettera h), siano promossi alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limite di età, infermità o decesso, col trattamento economico più favorevole;

p) previsione che i marescialli che ne facciano richiesta siano inquadrati in un ruolo ad esaurimento, conservando il proprio stato giuridico e l'attuale progressione di carriera, nonchè i benefici derivanti dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

q) previsione che i brigadieri con almeno cinque anni di servizio nel grado, se in possesso del diploma di scuola media superiore, accedano, a domanda, alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori mediante concorso interno per titoli ed esame-colloquio e successivo corso di aggiornamento professionale;

r) previsione che i sottufficiali e gli appuntati del ruolo separato e limitato di cui alle leggi 11 luglio 1956, n. 699, 22 dicembre 1960, n. 1600, 14 febbraio 1970, n. 57, 10 ottobre 1974, n. 496, e quelli in soprannumero di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 225, o comunque richiamati in servizio, siano inseriti in un ruolo ad esaurimento, conservando il proprio stato giuridico, i benefici previsti dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge e la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limite di età, infermità o decesso, con il trattamento economico più favorevole;

o) previsione che i marescialli di seconda e terza classe, che non abbiano partecipato o non abbiano superato il concorso di cui alla lettera g), siano promossi alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limite di età, infermità o decesso, col trattamento economico più favorevole;

p) previsione che i sottufficiali, che ne facciano richiesta anche successivamente all'espletamento degli esami per l'accesso alle qualifiche di ispettori, siano inquadrati in appositi ruoli ad esaurimento;

q) previsione che i sottufficiali e gli appuntati del ruolo separato e limitato di cui alle leggi 11 luglio 1956, n. 699, 22 dicembre 1960, n. 1600, 14 febbraio 1970, n. 57, 10 ottobre 1974, n. 496, e quelli in soprannumero di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 225, o comunque richiamati in servizio, siano inseriti in un ruolo ad esaurimento; previsione che detto personale possa progredire in carriera secondo le modalità di avanzamento previste per i pari grado del ruolo ordinario e nei limiti delle percentuali stabilite alla lettera mm);

r) previsione che per il personale di cui alla lettera q), all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, si provveda, ai soli fini del trattamento di quiescenza, alla ricostruzione della carriera dalla data di entrata in servizio secondo le norme vigenti per il personale appartenente al ruolo ordinario;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

possibilità di progredire in carriera come i pari grado del ruolo ordinario, salvaguardando le posizioni di questi ultimi;

s) previsione che i sottufficiali e gli appuntati che abbiano assunto servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di guardie aggiunte e ausiliarie, qualora nel momento del collocamento in congedo per limite di età o per infermità, o all'atto del decesso, non siano stati inquadrati nel ruolo di ispettore o di sovrintendente, siano promossi dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio alla qualifica del ruolo che sarebbe loro spettata per effetto dell'inquadramento;

t) previsione che i funzionari di pubblica sicurezza sino alla qualifica di vice questore aggiunto e gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sino al grado di tenente colonnello del ruolo ordinario siano inquadrati, ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi ruoli, nel ruolo direttivo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

u) previsione che l'inquadramento del personale di cui alla lettera precedente nelle varie qualifiche, di numero non inferiore a quattro, abbia luogo tenendo conto dell'anzianità di servizio e di grado o qualifica, delle promozioni a scelta o per merito comparativo o per meriti eccezionali, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli, degli incarichi svolti. L'anzianità di servizio va determinata per i funzionari dalla decorrenza della nomina alla qualifica iniziale e per gli ufficiali dalla data della nomina al grado di tenente o dalla data della nomina al grado di sottotenente per gli ufficiali ammessi nel Corpo dopo aver partecipato a concorsi di arruolamento riservati ai laureati;

v) previsione che per le ispettrici, ispettrici superiori e ispettrici capo aggiunte della polizia femminile, si applichi, rela-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

s) previsione che i sottufficiali e gli appuntati che abbiano assunto servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di guardie aggiunte e ausiliarie, qualora nel momento del collocamento in congedo per limite di età o per infermità, o all'atto del decesso, non siano stati inquadrati nel ruolo di ispettore o di sovrintendente, conseguano aumenti periodici pari al 2,50 per cento dello stipendio per ogni triennio o frazione comunque superiore a sei mesi di servizio prestato in qualità di aggiunti o di ausiliari;

t) *identica*;

u) previsione che l'inquadramento del personale di cui alla lettera precedente nell'ambito di ciascuna qualifica, abbia luogo tenendo conto dell'anzianità di servizio e di grado o qualifica, delle promozioni a scelta o per merito comparativo o per meriti eccezionali, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli, degli incarichi svolti. L'anzianità di servizio va determinata per i funzionari dalla decorrenza della nomina alla qualifica iniziale e per gli ufficiali dalla data della nomina al grado di tenente o dalla data della nomina al grado di sottotenente per gli ufficiali ammessi nel Corpo dopo aver partecipato a concorsi di arruolamento riservati ai laureati;

v) *identica*;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tivamente all'inquadramento, quanto previsto dalle lettere *t*) e *u*);

z) previsione che i dirigenti superiori, i primi dirigenti, compresi quelli della polizia femminile, i maggiori generali ed i colonnelli siano inquadrati nel ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi ruoli;

aa) previsione che l'inquadramento, nelle varie qualifiche, del personale di cui alla lettera precedente abbia luogo tenendo conto dell'anzianità di servizio e di grado o qualifica, delle promozioni a scelto o per merito comparativo o per meriti eccezionali, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli e degli incarichi svolti. Agli adempimenti di cui sopra provvede l'organo collegiale competente di cui all'articolo 37. Ai dirigenti generali di pubblica sicurezza e ai tenenti generali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41;

bb) previsione che i vice questori, collocati nel ruolo ad esaurimento entro la data del 1° luglio 1980, siano inquadrati nel ruolo dei dirigenti, nella qualifica di primo dirigente in soprannumero;

cc) previsione che i tenenti colonnelli, con esclusione di quelli che hanno frequentato l'Accademia del Corpo, siano inquadrati, ove ne facciano richiesta, in un ruolo ad esaurimento, conservando il proprio stato giuridico e l'attuale progressione di carriera nonchè i benefici derivanti dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

dd) previsione che i tenenti colonnelli, appartenenti al ruolo unico separato e limitato o comunque richiamati in servizio, siano inseriti in un ruolo ad esaurimento, conservando il proprio stato giuridico nonchè i benefici previsti dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

z) *identica*;

aa) previsione che l'inquadramento, nelle varie qualifiche, del personale di cui alla lettera precedente abbia luogo tenendo conto dell'anzianità di servizio e di grado o qualifica, delle promozioni a scelto o per merito comparativo o per meriti eccezionali, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli e degli incarichi svolti. Agli adempimenti di cui sopra provvede l'organo collegiale competente di cui all'articolo 38. Ai dirigenti generali di pubblica sicurezza e ai tenenti generali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42;

bb) previsione che i vice questori, collocati nel ruolo ad esaurimento entro la data del 1° luglio 1980, siano inquadrati nel ruolo dei dirigenti, nella qualifica di primo dirigente in soprannumero da assorbire in sede di revisione delle dotazioni organiche previste dal precedente punto 10);

cc) previsione che i tenenti colonnelli siano inquadrati, ove ne facciano richiesta, in un ruolo ad esaurimento;

dd) previsione che i tenenti colonnelli, appartenenti al ruolo unico separato e limitato o comunque richiamati in servizio, siano inseriti in un ruolo ad esaurimento; previsione che detto personale possa progredire in carriera fino al grado di maggiore generale secondo le modalità di avanza-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

gore della presente legge e la possibilità di progredire in carriera come gli ufficiali del ruolo ordinario;

ee) previsione che i dirigenti generali di pubblica sicurezza, i tenenti generali, i maggiori generali ed i colonnelli siano inquadrati, a richiesta, in un ruolo ad esaurimento, conservando il proprio stato giuridico, l'attuale progressione di carriera, nonchè i benefici derivanti dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge; previsione che i suddetti ufficiali, qualora richiamati o nella posizione di stato « a disposizione » o « in aspettativa per riduzione dei quadri », siano direttamente inquadrati nel ruolo ad esaurimento predetto; previsione che gli ufficiali del ruolo dei medici siano inquadrati in un ruolo ad esaurimento, conservando il proprio stato giuridico, l'attuale progressione di carriera, nonchè i benefici derivanti dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, salvo che, all'atto dell'istituzione del ruolo professionale di cui al numero 4, optino per il passaggio nel nuovo ruolo;

ff) previsione che le assistenti della polizia femminile, con cinque anni complessivi di servizio, in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui al numero 4 del primo comma dell'articolo 54, accedano, a domanda, alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari mediante esame-colloquio e successivo corso di aggiornamento professionale;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mento stabilite per i pari grado del ruolo ordinario e nei limiti delle percentuali stabilite alla lettera *mm*);

ee) previsione che per il personale di cui alla lettera *dd*), all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, si provveda, ai soli fini del trattamento di quiescenza, alla ricostruzione della carriera dalla data di entrata in servizio secondo le norme vigenti per il personale appartenente al ruolo ordinario;

ff) previsione che i tenenti generali, i maggiori generali ed i colonnelli siano inquadrati, a richiesta, in un ruolo ad esaurimento; previsione che i suddetti ufficiali, qualora richiamati o nella posizione di stato « a disposizione » o « in aspettativa per riduzione dei quadri », siano direttamente inquadrati nel ruolo ad esaurimento predetto; previsione che gli ufficiali del ruolo dei medici siano inquadrati in un ruolo ad esaurimento salvo che all'atto dell'istituzione dei ruoli professionali di cui al numero 4), optino per il passaggio nei nuovi ruoli;

gg) previsione che le assistenti della polizia femminile con tre anni complessivi di servizio in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla legge 1° dicembre 1966, n. 1082, accedano a domanda alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari, nel limite di un sesto dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio e colloquio da espletarsi entro dodici mesi dall'approvazione del provvedimento delegato previsto dal presente articolo; le vincitrici del predetto concorso dovranno frequentare

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

gg) previsione che le assistenti della polizia femminile, che ne facciano richiesta, siano inquadrare in un ruolo ad esaurimento conservando l'attuale stato giuridico e l'attuale progressione di carriera, nonché i benefici derivanti dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

hh) previsione che alle assistenti della polizia femminile, in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, continui ad applicarsi, per un periodo di dieci anni, la normativa vigente per l'accesso alla carriera direttiva prevista per gli impiegati civili dello Stato;

ii) previsione che i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ove in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'accesso al ruolo dei commissari, e con almeno cinque anni complessivi di servizio, accedano, a domanda, alla qualifica iniziale della carriera di commissario, mediante colloquio e successivo corso di aggiornamento professionale;

ll) previsione che sia consentita la progressione di carriera nei ruoli ad esaurimento, secondo le norme vigenti per i ruoli di provenienza, in proporzione agli organici che si verranno a determinare;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

un apposito corso di aggiornamento professionale;

hh) previsione che le appartenenti al ruolo delle assistenti della polizia femminile, che ne facciano richiesta, siano inquadrare in un ruolo ad esaurimento conservando l'attuale stato giuridico e l'attuale progressione di carriera, nonché i benefici derivanti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;

ii) *identica*;

ll) previsione che i sottufficiali e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ove in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'accesso al ruolo dei commissari, e con almeno cinque anni complessivi di servizio, accedano, a domanda, alla qualifica iniziale della carriera di commissario, nei limiti di un quarto dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio e colloquio da espletarsi entro dodici mesi dall'approvazione del provvedimento delegato previsto dal presente articolo. I vincitori del concorso dovranno frequentare un corso di aggiornamento professionale;

mm) previsione che al personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento appartenente al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza continui ad applicarsi per quanto attiene alla progressione di carriera, la normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia.

La progressione in carriera è deliberata dal Consiglio di amministrazione di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

8) previsione che il personale dei ruoli ad esaurimento assuma le funzioni e gli obblighi derivanti al personale della Polizia di Stato dalla presente legge, nonchè la denominazione delle corrispondenti qualifiche previste nel nuovo ordinamento civile del personale, salva la possibilità di mantenere, a richiesta, la precedente denominazione;

9) previsione che l'accesso al ruolo dei dirigenti, relativamente al personale che esplica funzioni di polizia, avvenga mediante il superamento di un corso di formazione al quale sono ammessi, in numero non inferiore a tre volte i posti disponibili, coloro che abbiano superato un concorso interno per titoli e per esami, cui hanno diritto di partecipare gli appartenenti alla qua-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

L'avanzamento dei sottufficiali dovrà avvenire in relazione alle cessazioni dal servizio che si determineranno in ciascun ruolo e nei singoli gradi al 31 dicembre di ogni anno.

L'aliquota dei tenenti colonnelli da ammettere a valutazione sarà determinata in ragione di 1/12 all'anno dei tenenti colonnelli iscritti nel ruolo e le promozioni da conferire in ragione del 10 per cento degli ufficiali valutati.

All'avanzamento al grado di maggior generale si procederà ammettendo a valutazione 1/5 all'anno dei colonnelli iscritti nel ruolo e promuovendone uno all'anno.

I maggiori generali iscritti nel ruolo ad esaurimento, al compimento del quarto anno di servizio nel grado, vengono valutati e se dichiarati idonei vengono promossi al grado di tenente generale con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età o per fisica inabilità o per decesso;

11) *identico*;

12) previsione che il personale civile di pubblica sicurezza con la qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento e di ispettrice capo del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 155, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, assolva le funzioni della qualifica apicale del ruolo dei commissari;

13) previsione che l'accesso al ruolo dei dirigenti, relativamente al personale che esplica funzioni di polizia, avvenga mediante il superamento di un corso di formazione al quale sono ammessi, in numero non inferiore a una volta e mezzo i posti disponibili, coloro che abbiano superato un concorso interno per titoli e per esami, cui hanno diritto di partecipare gli appartenenti alla

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lifica terminale del ruolo direttivo che siano in possesso delle qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni dirigenziali; determinazione dei criteri per l'ammissione al concorso, tenendo conto dei titoli acquisiti e dell'anzianità di servizio e di qualifica, nonché delle modalità del corso di formazione dirigenziale. I posti accantonati nella qualifica di primo dirigente fino al 31 dicembre 1980 sono attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583;

10) previsione che la promozione alla qualifica di dirigente superiore venga conferita, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, ai primi dirigenti che abbiano maturato una anzianità di almeno tre anni nella qualifica, computando anche il periodo trascorso nel ruolo ad esaurimento, secondo criteri di comparazione dei meriti da stabilirsi con particolare riguardo agli incarichi e ai servizi svolti e alla qualità delle mansioni affidate per specifica competenza professionale o come assunzione di particolari responsabilità anche in rapporto alla sede di servizio; previsione che i primi dirigenti non promossi alla qualifica superiore, dopo essere stati valutati tre volte e aver superato il trentesimo anno di servizio utile, vengano collocati a riposo d'ufficio con la qualifica di dirigente superiore;

11) determinazione dei criteri per la promozione per merito straordinario degli appartenenti alla Polizia di Stato;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

qualifica terminale del ruolo direttivo che siano in possesso delle qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni dirigenziali; determinazione dei criteri per l'ammissione al concorso, tenendo conto dei titoli acquisiti e dell'anzianità di servizio e di qualifica, nonché delle modalità del corso di formazione dirigenziale. Nella prima applicazione della presente legge e fino a diciotto mesi dall'emanazione del provvedimento delegato previsto dal presente articolo, i posti accantonati al 31 dicembre 1980 e quelli che comunque si rendono disponibili nelle qualifiche di primo dirigente sono attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583; i promossi dovranno frequentare un corso di aggiornamento professionale;

14) previsione che il personale direttivo di cui ai numeri 3) e 4) acceda ai ruoli dei dirigenti, ove siano previsti, secondo le modalità di cui al numero 13);

15) previsione che la promozione alla qualifica di dirigente superiore venga conferita, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, ai primi dirigenti che abbiano maturato una anzianità di almeno tre anni nella qualifica, computando anche il periodo trascorso nel ruolo ad esaurimento, secondo criteri di comparazione dei meriti da stabilirsi con particolare riguardo agli incarichi e ai servizi svolti e alla qualità delle mansioni affidate per specifica competenza professionale o come assunzione di particolari responsabilità anche in rapporto alla sede di servizio; previsione che dopo un triennio dalla entrata in vigore della presente legge, i primi dirigenti valutati e non promossi alla qualifica superiore che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato, di cui dieci nella qualifica, siano collocati a riposo d'ufficio con la qualifica di dirigente superiore;

16) determinazione dei criteri per la promozione per merito straordinario anche in soprannumero assorbibile con le vacanze or-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

12) previsione che l'accesso al ruolo di assistente avvenga per anzianità e che l'accesso all'ultimo livello di tale ruolo avvenga dopo aver frequentato con esito positivo un corso d'aggiornamento;

13) previsione che l'accesso al ruolo di sovrintendente avvenga mediante concorso interno, per esame teorico-pratico, al quale sono ammessi gli appartenenti ai ruoli di agente e di assistente che abbiano almeno otto anni di servizio complessivo e superino un corso di formazione tecnico-professionale;

14) determinazione delle modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri d'avanzamento nell'ambito dei vari ruoli in modo da favorire, tenuto conto dell'anzianità di servizio, gli elementi più meritevoli per capacità professionali e per incarichi assolti;

15) determinazione delle modalità, in relazione a particolari infermità o al grado di idoneità all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'amministrazione dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli;

16) disciplina dello stato giuridico del personale, ed in particolare del comando presso altre amministrazioni, l'aspettativa, il collocamento a disposizione, le incompatibilità, i rapporti informativi e i congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispet-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dinarie degli appartenenti alla Polizia di Stato;

17) *identico*;

18) previsione che l'accesso al ruolo di sovrintendente avvenga mediante concorso interno, per esame teorico-pratico, al quale sono ammessi gli appartenenti ai ruoli di agente e di assistente che abbiano almeno quattro anni di servizio complessivo e superino successivamente un corso di formazione tecnico-professionale. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per quanto attiene all'anzianità di servizio utile per poter partecipare al concorso a sovrintendente, la normativa attualmente prevista per il concorso a vice brigadiere;

19) determinazione delle modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri di promozione nell'ambito dei vari ruoli in modo da favorire, tenuto conto dell'anzianità di servizio, gli elementi più meritevoli per capacità professionali e per incarichi assolti;

20) determinazione delle modalità, in relazione a particolari infermità o al grado di idoneità all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli;

21) *identico*;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

to a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;

17) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza;

18) incentivazione della mobilità del personale, escludendo nel contempo ogni tipo di mobilità esterna all'amministrazione, salvo quella derivante dal comando o dal collocamento fuori ruolo;

19) previsione, nel rispetto delle posizioni e dei diritti acquisiti, che la cessazione del rapporto d'impiego, determinabile in modo differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo anno di età o comunque non prima del raggiungimento del trentacinquesimo anno di servizio utile;

20) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di età;

21) previsione che per la gestione delle questioni attinenti allo stato ed all'avanzamento del personale della Polizia di Stato siano istituiti uno o più organi collegiali, nei quali sia rappresentato il personale medesimo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

22) *identico*;

23) *identico*;

24) previsione che, salvo l'ipotesi di cui al precedente n. 15) e ferma restando per il personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge la normativa vigente in materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, la cessazione del rapporto d'impiego, determinabile in modo differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo anno di età;

25) *identico*;

26) *identico*.

Art. 37.

(Qualifiche del ruolo degli ispettori e relativa dotazione organica)

Il ruolo degli ispettori è articolato in quattro qualifiche, che assumono le denominazioni di: vice ispettore, ispettore, ispettore principale e ispettore capo.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 37.

(Inquadramento del personale)

All'inquadramento del personale previsto dall'articolo precedente si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro e composta dal direttore generale della pubblica sicurezza, da quattro dirigenti, in rappresentanza dell'amministrazione, e da quattro rappresentanti del personale, designati dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale.

Art. 38.

(Attribuzione delle qualifiche)

Agli appartenenti al ruolo degli agenti della Polizia di Stato è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, al ruolo degli ispettori e alla qualifica più elevata del ruolo degli assistenti è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e quella di ufficiale di polizia giudiziaria.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

La dotazione organica complessiva del ruolo degli ispettori è costituita da 7.000 unità, così distribuite per ogni singola qualifica:

vice ispettore	unità	2.500
ispettore	unità	2.000
ispettore principale	unità	1.500
ispettore capo	unità	1.000

La consistenza organica del ruolo degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti sarà, rispetto alla dotazione dei disciolti Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e della polizia femminile, proporzionalmente ridotta di 7.000 unità.

Art. 38.

(Inquadramento del personale)

All'inquadramento del personale previsto dal precedente articolo 36 si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro e composta dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, o per sua delega da un vice direttore generale, da quattro dirigenti, in rappresentanza dell'amministrazione, e da quattro rappresentanti del personale, designati dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale.

Art. 39.

(Attribuzione delle qualifiche)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Agli appartenenti ai ruoli dirigenziali e direttivi del personale che esplica funzioni di polizia è attribuita la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza.

Salvo che ai primi dirigenti che assolvono alla funzione di vice questore vicario, agli appartenenti ai ruoli direttivi e ai primi dirigenti del personale che svolge funzioni di polizia è attribuita la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 39.

(Ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno)

In relazione alla particolarità dei compiti attribuiti dalle vigenti disposizioni e dalla presente legge all'Amministrazione civile dell'interno, anche per l'attività di supporto degli uffici centrali e periferici del Ministero dipendenti dalle autorità di pubblica sicurezza, il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione dell'ordinamento del personale ed all'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno, osservando i seguenti principi e criteri direttivi.

Ferma restando nei confronti del predetto personale l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento del pubblico impiego statale, devono essere dettate norme, nei limiti dei presupposti indicati nel comma precedente e sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, per la ristrutturazione e la dotazione organica delle attuali carriere ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive, che dovranno essere sostituite ciascuna da una qualifica funzionale, adeguando il numero dei posti dirigenziali della carriera di ragioneria alle esigenze di funzionamento degli uffici.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 40.

(Ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno)

Identico.

Ferma restando nei confronti del predetto personale l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento del pubblico impiego statale, devono essere dettate norme, nei limiti dei presupposti indicati nel comma precedente e sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, per la ristrutturazione e la dotazione organica delle carriere ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive, che, fatte salve le posizioni giuridiche acquisite dal personale in servizio, dovranno essere sostituite ciascuna da una qualifica funzionale, adeguando il numero dei posti dirigenziali della carriera di ragioneria alle esigenze di funzionamento degli uffici.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente sono riordinati i ruoli del personale operaio, ivi compresi il ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia e il ruolo degli operai dei magazzini del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Sono altresì definite le qualifiche di mestiere, i relativi organici e le norme di inquadramento del personale con mansioni operaie da utilizzare in modo continuativo presso le comunità della Polizia di Stato.

Sono dettate speciali norme che escludano ogni tipo di mobilità esterna all'Amministrazione, salvo quella derivante dal comando o dal collocamento fuori ruolo.

Sono dettate, sentite le organizzazioni sindacali, norme che, nel rispetto delle libertà sindacali, consentano di evitare turbative alla continuità dei servizi essenziali per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai quali siano preposti o addetti i dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno. Le norme delegate stabiliscono il quadro dei servizi essenziali la cui interruzione pregiudichi la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Art. 40.

(Rappresentanze del personale nel consiglio di amministrazione)

I rappresentanti del personale di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sono eletti direttamente dal personale della Polizia di Stato.

Art. 41.

(Nomina a dirigente generale-prefetto dei dirigenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

I dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno, entro il limite di dicias-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 41.

(Rappresentanze del personale nel consiglio di amministrazione)

Identico.

Art. 42.

(Nomina a dirigente generale-prefetto dei dirigenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sette posti della dotazione organica, vengono nominati tra i dirigenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

I dirigenti generali della pubblica sicurezza sono nominati tra i dirigenti superiori della pubblica sicurezza.

I dirigenti di cui al precedente comma sono inquadrati entro il termine massimo di quattro anni fra i dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella anzidetta qualifica.

L'inquadramento fra i dirigenti generali dell'Amministrazione civile può essere disposto anche in soprannumero da riassorbirsi con le vacanze che si verificano fra i posti di cui al primo comma.

Fino al riassorbimento del soprannumero di cui al precedente comma, non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di cui al secondo comma.

Per la preposizione dei dirigenti generali alla direzione degli uffici del dipartimento si osservano rigorosi criteri di professionalità.

Nella prima applicazione della presente legge, il numero dei posti di dirigente generale di pubblica sicurezza e di tenente generale eventualmente assorbiti dai ruoli ad esaurimento vanno temporaneamente detratti dal numero di cui al primo comma sino al loro totale assorbimento.

Art. 42.

(*Trattamento economico*)

Il trattamento economico del personale della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, è stabilito sulla base di accordi di cui all'articolo 93, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.

Gli accordi sono triennali.

Il trattamento economico del personale della Polizia di Stato è costituito dallo sti-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Nella prima applicazione della presente legge, il numero dei posti di tenente generale eventualmente assorbiti dai ruoli ad esaurimento vanno temporaneamente detratti dal numero di cui al primo comma sino al loro totale assorbimento.

Art. 43.

(*Trattamento economico*)

Il trattamento economico del personale della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, è stabilito sulla base di accordi di cui all'articolo 95, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.

Identico.

Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

pendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinati in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio.

Alle trattative per la determinazione del trattamento economico di cui al comma precedente partecipano i sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 93.

Vanno previsti, oltre all'iniziale, più classi di stipendio, in maniera che la progressione economica sia sganciata dalla progressione di carriera.

Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36, le qualifiche dei ruoli della Polizia di Stato sono distribuite nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, come segue:

a) IV livello: agente, agente scelto, assistente di prima, assistente di seconda, assistente di terza, sovrintendente di prima, sovrintendente di seconda;

b) V livello: sovrintendente di terza, sovrintendente di quarta;

c) VI livello: ispettore di prima, ispettore di seconda, ispettore di terza;

d) VI livello-*bis*: ispettore di quarta; alla qualifica apicale del ruolo degli ispettori è attribuito il livello di stipendio di lire 4.320.000;

e) VII livello: prime due qualifiche del ruolo direttivo;

f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo;

g) VIII livello-*bis*: qualifica finale del ruolo direttivo; alla qualifica apicale del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio.

Alle trattative per la determinazione del trattamento economico di cui al comma precedente partecipano i sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 95.

Identico.

L'indennità di cui al terzo comma assorbe l'assegno personale di funzione previsto dall'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36, le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli corrispondenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, come segue:

a) IV livello: agente, agente seconda qualifica, assistente di prima, assistente di seconda;

b) V livello: assistente di terza, sovrintendente di prima, sovrintendente di seconda, sovrintendente di terza;

c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore di prima, ispettore di seconda;

d) VI livello-*bis*: ispettore di terza; a detta qualifica del ruolo degli ispettori è attribuito il livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per il VII livello;

e) VII livello: ispettore di quarta; prime due qualifiche del ruolo direttivo;

f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo;

g) VIII livello-*bis*: qualifica apicale del ruolo direttivo; a detta qualifica del ruolo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ruolo direttivo è attribuito il livello di stipendio di lire 5.940.000.

Nella prima applicazione della presente legge è concesso al personale della Polizia di Stato un assegno *ad personam* pensionabile, come anticipazione del riconoscimento delle anzianità di servizio maturate nelle carriere di provenienza, da effettuarsi con gradualità entro tre fasi. La misura di tale assegno deve essere determinata in relazione alla anzianità di servizio maturata al 1° gennaio 1978.

Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto del passaggio dal ruolo di provenienza nei ruoli di cui all'articolo 36, spetta uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo pari a quello percepito nel livello di provenienza.

Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione alle disponibilità effettive degli organici, viene fissato annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario.

Le indennità per la presenza e per i servizi fuori sede nonché il compenso per il lavoro straordinario vanno determinati in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

direttivo è attribuito il livello di stipendio previsto dal secondo comma dell'articolo 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni di anzianità di qualifica.

Al personale civile di pubblica sicurezza, che per effetto della promozione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riveste la qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento è attribuito il trattamento economico fissato dall'articolo 133, secondo comma, della citata legge n. 312.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

misura proporzionale alla retribuzione mensile.

La durata degli anni di permanenza in una classe di stipendio può essere ridotta per meriti eccezionali acquisiti durante il servizio, secondo modalità prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale.

Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso a tutte le forze di polizia di cui all'articolo 16.

L'indennità speciale va determinata per chi svolge particolari attività, limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione della indennità stessa per effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni.

Il trattamento economico del personale appartenente alle funzioni dirigenziali è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle norme della presente legge.

Ai prefetti spetta l'indennità di cui al terzo comma, salvo per il periodo in cui si trovano nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati. L'indennità è pensionabile nella misura del cinquanta per cento ove sia percepita per un periodo complessivo inferiore a cinque anni.

Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza o negli uffici di supporto delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, nonché al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, spetta

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo 16.

L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 16 avviene sulla base della tabella allegata alla presente legge.

Le indennità speciali vanno determinate per chi svolge particolari attività, limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione della indennità stessa per effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni.

Il trattamento economico del personale appartenente alle funzioni dirigenziali e categorie equiparate è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle norme della presente legge.

Ai commissari del Governo delle province di Trento e Bolzano, nonché ai prefetti spetta l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo salvo per il periodo in cui si trovano nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati. L'indennità è pensionabile nella misura del cinquanta per cento ove sia percepita per un periodo complessivo inferiore a cinque anni.

Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza o negli uffici dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, nonché al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, spetta

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

una indennità mensile speciale non pensionabile di importo complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al terzo comma. L'indennità speciale non compete al personale che beneficia di indennità di istituto o di altra equivalente.

Al personale di cui al comma precedente spetta, qualora più favorevole, il compenso per il lavoro straordinario secondo le modalità, le misure e i limiti previsti per le corrispondenti qualifiche degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Art. 43.

(Obblighi di leva)

Il servizio prestato per non meno di due anni nella Polizia di Stato, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva.

CAPO IV

**AMMISSIONE, ISTRUZIONE
E FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Art. 44.

(Limiti di età)

Per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'assunzione del personale che esplica funzioni di polizia non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

una indennità mensile speciale non pensionabile di importo complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al terzo comma. L'indennità speciale non compete al personale che beneficia dell'indennità di cui al terzo comma del presente articolo.

Al personale di cui al comma precedente spetta il compenso per il lavoro straordinario secondo le modalità e le misure previste per le corrispondenti qualifiche degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Art. 44.

(Obblighi di leva)

Ferme restando le norme di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 343, il servizio prestato per non meno di due anni nella Polizia di Stato, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, da parte del personale assunto ai sensi del successivo articolo 47 è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva.

CAPO IV

**AMMISSIONE, ISTRUZIONE
E FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Art. 45.

(Limiti di età)

Per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'assunzione del personale che esplica funzioni di polizia non si applicano:

a) le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

b) le norme previste dagli articoli 26-*quater* e 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 45.

(Idoneità psico-fisica e attitudinale)

Gli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, per particolari esigenze l'Amministrazione della pubblica sicurezza può avvalersi di consulenze di organismi civili e militari e di professionisti estranei all'amministrazione.

Art. 46.

(Nomina ad allievo agente di polizia)

L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventotto;
- c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia;
- d) titolo di studio di scuola dell'obbligo;
- e) buona condotta.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o costituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta la nomina ad agente di polizia, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 46.

(Idoneità psico-fisica e attitudinale)

Gli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici e da un centro psico-tecnico specializzato nella selezione del personale, appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Identico.

Art. 47.

(Nomina ad allievo agente di polizia)

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio.

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia.

Relativamente al concorso si applica quanto stabilito dall'articolo 58.

Fino al venti per cento dei posti disponibili nei concorsi di cui al presente articolo può essere riservato ai sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari provenienti dalle armi o servizi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in congedo o in servizio, che abbiano espletato almenì ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto.

I posti riservati di cui al precedente comma che non vengono coperti sono attribuiti agli altri aspiranti all'arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma nella forza armata di provenienza è utile, per la metà e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nella Polizia di Stato.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Relativamente al concorso si applica quanto stabilito dall'articolo 59.

Identico.

Identico.

Identico.

Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente di polizia ausiliario. Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può essere immesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza del corso di cui al secondo comma dell'articolo 48, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione.

In ogni caso il servizio già prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora gli agenti di polizia ausiliari siano immessi in ruolo.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Le specializzazioni conseguite dai volontari di cui al presente articolo nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purchè previste nell'ordinamento della Polizia di Stato.

Art. 47.

(*Corsi per la nomina ad agente di polizia*)

Gli allievi agenti di polizia frequentano presso le scuole per agenti un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri.

Al termine del primo ciclo del corso gli allievi, che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e delle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione.

Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia sono nominati agenti di polizia. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia, sono ammessi a ripetere non più di una volta il secondo semestre. Al termine di questo ultimo sono ammessi nuovamente agli esami finali secondo le modalità previste dal regolamento di cui al penultimo comma dell'articolo 59. Se l'esito è negativo sono dimessi dal corso.

Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere im-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Sono soppressi il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1980, n. 343.

Identico.

Art. 48.

(*Corsi per la nomina ad agente di polizia*)

Identico.

Identico.

Identico.

Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia, sono ammessi a ripetere non più di una volta il secondo semestre. Al termine di questo ultimo sono ammessi nuovamente agli esami finali secondo le modalità previste dal regolamento di cui al penultimo comma dell'articolo 60. Se l'esito è negativo sono dimessi dal corso.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

piegati in servizi di polizia, salvo i servizi di caserma.

Art. 48.

(Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia)

Sono dimessi dal corso:

- 1) gli allievi che non superino il primo ciclo;
- 2) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;
- 3) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;
- 4) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni anche non consecutivi o di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; qualora l'infermità sia stata contratta a causa di esercitazioni pratiche, l'allievo o l'agente in prova è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica;
- 5) gli agenti in prova di cui al quarto comma dell'articolo precedente.

Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.

La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 49.

(Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia)

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 49.

(*Addestramento e corsi di specializzazione per agenti di polizia*)

Gli agenti di polizia compiono un periodo pratico della durata di sei mesi presso reparti e uffici, cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della selezione attitudinale effettuata durante il secondo semestre del corso di cui all'articolo 47.

Al termine, gli agenti che, sulla base della predetta selezione e di un rapporto sulle qualità professionali redatto dal responsabile del reparto o dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato effettuato l'addestramento, debbono essere destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione frequentano corsi di specializzazione della durata di sei mesi.

Gli agenti, durante il periodo in cui frequentano i corsi di specializzazione, non possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del direttore generale della pubblica sicurezza. Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai trenta giorni, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.

Art. 50.

(*Nomina a sovrintendente di polizia*)

Il concorso interno e il corso di formazione tecnico-professionale per l'accesso al ruolo di sovrintendente si svolgono secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 58 e al penultimo comma dell'articolo 59.

Art. 51.

(*Nomina ad allievo ispettore di polizia*)

L'assunzione degli ispettori di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 50.

(*Addestramento e corsi di specializzazione per agenti di polizia*)

Gli agenti di polizia compiono un periodo pratico della durata di sei mesi presso reparti e uffici, cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della selezione attitudinale effettuata durante il secondo semestre del corso di cui all'articolo 48.

Identico.

Gli agenti, durante il periodo in cui frequentano i corsi di specializzazione, non possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai trenta giorni, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.

Art. 51.

(*Nomina a sovrintendente di polizia*)

Il concorso interno e il corso di formazione tecnico-professionale per l'accesso al ruolo di sovrintendente si svolgono secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 59 e al penultimo comma dell'articolo 60.

Art. 52.

(*Nomina ad allievo ispettore di polizia*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) godimento dei diritti civili e politici;
- 2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trenta;
- 3) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;
- 4) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente;
- 5) buona condotta.

Gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti che abbiano superato il trentesimo anno di età e non abbiano raggiunto il quarantesimo anno possono partecipare al concorso per non più di due volte purchè in possesso degli altri requisiti.

A parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

Possono altresì partecipare al concorso, in assenza del requisito del titolo di studio, anche fino al raggiungimento del quarantesimo anno di età, i sovrintendenti che abbiano compiuto cinque anni di servizio e non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e dimostrino idoneità a specifiche attitudini per le funzioni di ispettore. L'accertamento di tali idoneità ed attitudini avviene attraverso apposita prova d'esame scritta e orale, abilitante alla partecipazione al concorso. Ai candidati di cui al presente comma è riservato un terzo dei posti messi a concorso. Se i posti riservati alla categoria di cui al comma presente non vengono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o desti-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti e dei sovrintendenti che abbiano superato il trentesimo anno di età e non abbiano raggiunto il quarantesimo anno possono partecipare al concorso per non più di due volte purchè in possesso degli altri requisiti.

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tuiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Relativamente al concorso e alla prova di esame di cui al quarto comma del presente articolo si applica quanto stabilito dall'articolo 58.

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi ispettori.

Art. 52.

*(Corsi per la nomina
ad ispettore di polizia)*

Ottenuta la nomina, gli allievi ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.

Gli allievi ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati ispettori in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

Gli allievi ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.

Gli ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Relativamente al concorso e alla prova di esame di cui al quarto comma del presente articolo si applica quanto stabilito dall'articolo 59.

Identico.

Art. 53.

*(Corsi per la nomina
ad ispettore di polizia)*

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 53.

(Dimissioni dal corso per la nomina ad ispettore di polizia)

Sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che:

a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia;

b) dichiarano di rinunciare al corso;

c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi e di centoventi giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.

Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.

La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

Art. 54.

(Nomina a commissario di polizia)

L'assunzione dei commissari di polizia avviene:

a) dopo aver frequentato, con esito positivo, l'Istituto superiore di polizia, di cui all'articolo 57;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 54.

(Dimissioni dal corso per la nomina ad ispettore di polizia)

Identico.

Identico.

Identico.

I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.

La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli della polizia di Stato.

Art. 55.

(Nomina a commissario di polizia)

Identico:

a) dopo aver frequentato, con esito positivo, l'Istituto superiore di polizia, di cui all'articolo 58;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) godimento dei diritti civili e politici;
- 2) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;
- 3) buona condotta;
- 4) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche;
- 5) età non superiore ai ventotto anni.

Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo degli ispettori, in possesso dei prescritti requisiti e che non abbiano superato il trentottesimo anno di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

I candidati sono sottoposti all'accertamento della idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio di polizia.

I vincitori del concorso sono nominati commissari in prova.

Relativamente al concorso, si applica quanto stabilito dall'articolo 58.

Art. 55.

*(Corsi per la nomina
a commissario di polizia)*

Ottenuta la nomina, i commissari in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di nove mesi presso l'apposita sezione dell'Istituto superiore di polizia, di cui all'articolo 57.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica.*

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Relativamente al concorso, si applica quanto stabilito dall'articolo 59.

Art. 56.

*(Corsi per la nomina
a commissario di polizia)*

Ottenuta la nomina, i commissari in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di nove mesi presso l'apposita sezione dell'Istituto superiore di polizia, di cui all'articolo 58.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il corso di formazione si svolge secondo programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno e l'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, dipendenti dell'amministrazione dello Stato o persone estranee ad essa.

Al termine del corso, i commissari in prova, che siano stati dichiarati idonei ai servizi di polizia, sostengono un esame finale sulle materie oggetto di studio dinanzi ad una commissione composta secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 59, e presieduta dal direttore dell'Istituto superiore di polizia.

I commissari in prova, durante i nove mesi del corso, non possono essere impiegati in servizio di polizia.

I commissari in prova, che hanno superato gli esami finali del corso, sono nominati commissari di polizia.

Essi prestano giuramento e sono ammessi nel ruolo direttivo secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale.

I commissari in prova che non superano l'esame finale possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo, sono dimessi.

I commissari, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, sono assegnati ai servizi d'istituto.

Art. 56.

(*Dimissioni dal corso per la nomina a commissario di polizia*)

Sono dimessi dal corso i commissari in prova che:

- a) dichiarano di rinunciare al corso;
- b) non superano gli esami del corso;
- c) non sono dichiarati idonei al servizio di polizia per il numero e la gravità delle sanzioni disciplinari riportate;
- d) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche se non consecutivi, e di novanta gior-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Al termine del corso, i commissari in prova, che siano stati dichiarati idonei ai servizi di polizia, sostengono un esame finale sulle materie oggetto di studio dinanzi ad una commissione composta secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 60, e presieduta dal direttore dell'Istituto superiore di polizia.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 57.

(*Dimissioni dal corso per la nomina a commissario di polizia*)

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ni per infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso il commissario in prova è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica.

I commissari in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a frequentare il corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Sono espulsi dal corso i commissari in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia.

Art. 57.

(Istituto superiore di polizia)

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla istituzione di una scuola nazionale con sede a Roma per la formazione e specializzazione dei quadri direttivi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che assume la denominazione di Istituto superiore di polizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che l'ammissione al concorso di accesso all'istituto sia consentito ai giovani in possesso di diploma di scuola media superiore o titolo equivalente che non abbiano superato il ventunesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 54;

b) determinazione delle modalità del concorso di accesso, della composizione e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia.

Art. 58.

(Istituto superiore di polizia)

Identico:

a) previsione che l'ammissione al concorso di accesso all'istituto sia consentito ai giovani in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente che non abbiano superato il ventunesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 55;

b) *identica;*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nomina della commissione esaminatrice, dei criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati;

c) previsione che al concorso di accesso possano partecipare gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e gli agenti in possesso dei requisiti prescritti, che non abbiano superato il trentesimo anno di età;

d) previsione che il corso si svolga secondo programmi universitari integrati da materie professionali, secondo piani di studi e programmi di ciascuna materia stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno;

e) previsione che al termine del primo biennio gli allievi conseguano la nomina ad aspirante commissario di polizia in prova, dopo apposito giudizio di idoneità del direttore dell'istituto, sentito il collegio dei docenti;

f) previsione che al termine del quarto anno di corso l'allievo, che abbia superato tutti gli esami previsti nel piano degli studi, sia ammesso a sostenere l'esame finale dinanzi ad una commissione composta da docenti delle materie universitarie e professionali dell'istituto e presieduta dal preside della facoltà di giurisprudenza dell'università di Roma o da un docente universitario da lui delegato; che la commissione sia nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno;

g) previsione che, conseguito il diploma, gli aspiranti vengano nominati commissari in prova ed ammessi alla frequenza del corso di cui al primo comma dell'articolo 55 presso un'apposita sezione dell'istituto;

h) determinazione delle strutture e dell'ordinamento dell'istituto, prevedendo la creazione di tre sezioni, di cui una per le esigenze di cui all'articolo 55 ed una per i corsi di specializzazione;

i) determinazione di modalità per garantire l'osservanza dell'obbligo, che deve

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) previsione che, conseguito il diploma, gli aspiranti vengano nominati commissari in prova ed ammessi alla frequenza del corso di cui al primo comma dell'articolo 56 presso un'apposita sezione dell'istituto;

h) determinazione delle strutture e dell'ordinamento dell'istituto, prevedendo la creazione di tre sezioni, di cui una per le esigenze di cui all'articolo 56 ed una per i corsi di specializzazione;

i) *identica*;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

essere assunto verso l'Amministrazione all'atto della nomina ad allievo commissario in prova, di permanere in servizio per cinque anni dal conseguimento del diploma, nonchè per l'allontanamento e le dimissioni dai corsi degli allievi aspiranti;

1) previsione di norme che consentano, a coloro che hanno ottenuto il diploma, di conseguire, mediante il superamento di esami integrativi, il diploma di laurea.

Art. 58.

(*Trattamento economico degli allievi e modalità dei concorsi*)

Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui agli articoli precedenti è determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Le modalità dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Art. 59.

(*Istruzione e formazione professionale*)

Gli istituti di istruzione per la formazione del personale della Polizia di Stato sono i seguenti:

- 1) scuole per agenti di polizia;
- 2) istituti per sovrintendenti di polizia;
- 3) istituto di perfezionamento per ispettori di polizia;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1) *identica.*

Art. 59.

(*Trattamento economico degli allievi e modalità dei concorsi*)

Identico.

Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verrà assegnato il trattamento economico più favorevole.

Identico.

Art. 60.

(*Istruzione e formazione professionale*)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- 4) Istituto superiore di polizia;
- 5) centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento.

Nei programmi è dedicata particolare cura all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri del cittadino, all'insegnamento delle materie giuridiche e professionali e alle esercitazioni pratiche per la lotta alla criminalità e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra docenti e allievi, la previsione e la conduzione delle prove pratiche rispondono al fine di conseguire la più alta preparazione professionale del personale e di promuovere il senso di responsabilità e capacità di iniziativa.

Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia, la nomina degli insegnanti, per le materie corrispondenti a quelle di insegnamento nelle scuole medie inferiori e superiori, avviene con decreto del Ministro dell'interno, seguendo la graduatoria dei docenti, che, avendone fatta richiesta, sono iscritti in appositi elenchi formati, per ogni materia, dal provveditorato agli studi della provincia ove hanno sedi gli istituti, centri, scuole o corsi di cui al primo comma, ponendo nell'ordine gli insegnanti di ruolo in base all'anzianità di insegnamento e ai titoli e gli insegnanti abilitati in base alle relative graduatorie provinciali.

Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili.

Per le altre materie specialistiche e tecnico-professionali gli elenchi comprendono docenti universitari o di istituti specializzati, magistrati, funzionari di polizia e di altre amministrazioni dello Stato che accettino di esservi inclusi. Detti elenchi vengono formati da una apposita commissione, costituita dal provveditore agli studi, dal rettore dell'università, dal presidente del tribunale civile e penale, dal presidente del tribunale amministrativo regionale, o loro delegati, della circoscrizione ove ha sede l'istituto o centro o scuola di polizia, dal direttore del

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia, per le materie corrispondenti a quelle di insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e per le materie specialistiche, tecnico-professionali e per l'addestramento vengono formati elenchi che comprendono docenti universitari o di istituti specializzati e di materie letterarie nelle scuole secondarie di primo e secondo grado di ruolo o abilitati, nonché magistrati, funzionari di polizia e di altre amministrazioni dello Stato e ufficiali delle forze armate che chiedano di esservi inclusi. Detti elenchi vengono formati da una apposita commissione, costituita dal provveditore agli studi, dal presidente del tribunale civile e penale, dal presidente del tribunale amministrativo regionale, o loro delegati, della circoscrizione ove ha sede l'istituto o centro o scuola di polizia, dal direttore del medesimo istituto o scuola o centro e da funzionari di polizia nominati dal Ministro dell'interno. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o centro presso cui gli insegnanti sono chiamati a svolgere la propria attività, tenuto conto del numero degli insegnanti di cultura generale già in servizio nelle

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

medesimo istituto o scuola o centro e da funzionari di polizia nominati dal Ministro dell'interno. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o centro presso cui gli insegnanti sono chiamati a svolgere la propria attività. Gli insegnanti che sono chiamati a svolgere attività a tempo pieno costituiscono l'organico del personale insegnante della polizia presso ciascun istituto o scuola o centro. Il servizio prestato presso l'istituto o scuola o centro è riconosciuto ad ogni effetto nell'ambito del ruolo di provenienza. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili.

Fuori dei casi di cui al comma precedente, viene corrisposto un compenso determinato in base all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Le materie d'insegnamento, i piani di studio, lo svolgimento dei corsi, le modalità degli esami, il collegio dei docenti e gli appositi organismi di collaborazione tra docenti e allievi sono previsti dai regolamenti degli istituti o scuole o centri di cui al primo comma, da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno.

Il collegio dei docenti esprime al direttore il parere sul giudizio di idoneità di cui agli articoli 47, comma secondo, 52, comma secondo, e 55, comma terzo.

Art. 60.

(Accesso ai ruoli diversi da quelli del personale che esplica funzioni di polizia)

L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli per il personale che svolge attività tecnico-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

scuole di polizia alla data di entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, confermati nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1975, n. 608, che rimangono a domanda nell'attuale posizione fino a collocamento a riposo. Gli insegnanti che sono chiamati a svolgere attività a tempo pieno costituiscono l'organico del personale insegnante della polizia presso ciascun istituto o scuola o centro. Gli insegnanti predetti possono essere collocati nella posizione di fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza e il servizio prestato presso l'istituto o scuola o centro è riconosciuto ad ogni effetto nell'ambito del ruolo di provenienza. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili.

Ai docenti, già in servizio nelle scuole di polizia, viene attribuito lo stesso trattamento economico di quelli di prima nomina, che svolgono analoga attività didattica.

Fuori dei casi in cui il personale docente fruisca di regolare retribuzione a carico della amministrazione di appartenenza, viene corrisposto un compenso determinato in base all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Identico.

Il collegio dei docenti esprime al direttore il parere sul giudizio di idoneità di cui agli articoli 48, comma secondo, 53, comma secondo, e 56, comma terzo.

Art. 61.

(Accesso ai ruoli diversi da quelli del personale che esplica funzioni di polizia)

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

scientifico o tecnico anche di carattere esecutivo attinente ai servizi di polizia e ai ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinente ai servizi di polizia, per il cui esercizio occorre l'iscrizione in albi professionali, avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e siano in possesso dei titoli di studio richiesti e delle necessarie abilitazioni professionali.

Si applica quanto disposto dall'articolo 58.

La nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi è subordinata alla frequenza con esito favorevole di un corso formativo ed applicativo inteso a conferire la preparazione necessaria per l'assolvimento dei compiti da svolgere, con particolare riferimento a quelli attinenti alle funzioni di polizia.

CAPO V

DIRITTI E DOVERI

Art. 61.

(*Promessa solenne e giuramento*)

I cittadini che entrano a far parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza debbono prestare promessa solenne e giuramento di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il rifiuto comporta la decadenza dall'impiego.

Art. 62.

(*Orario di servizio*)

L'orario di servizio per il personale della pubblica sicurezza è fissato in quaranta ore

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Si applica quanto disposto dall'articolo 59.
Identico.

CAPO V

DIRITTI E DOVERI

Art. 62.

(*Promessa solenne e giuramento*)

Identico.

Art. 63.

(*Orario di servizio*)

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

settimanali, ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.

Per un periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge i turni di lavoro giornaliero sono formati sulla base di quarantadue ore settimanali.

La differenza tra l'orario fissato al primo comma e quello indicato nel comma successivo è retribuita come prestazione di lavoro straordinaria.

Quando le esigenze lo richiedano, il personale che comunque presta servizio nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è tenuto a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario.

Il personale di cui al primo comma e quello dell'Amministrazione civile dell'interno che presta servizio nell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale possibilmente coincidente con la domenica. Ove per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non possa essere usufruito nell'arco della settimana, è recuperabile entro le quattro settimane successive.

Il personale di cui al precedente comma, che presta servizio in un giorno festivo non domenicale, ha diritto di godere di un giorno di riposo in un giorno feriale, stabilito dall'Amministrazione entro le quattro settimane successive.

Art. 63.

(Obbligo di permanenza e reperibilità)

Per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso può essere fat-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Identico.

Quando le esigenze lo richiedano, gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, per il personale con qualifica inferiore a quella dirigenziale, dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e della legge 22 luglio 1978, n. 385, per il personale con qualifica dirigenziale. Per i dirigenti generali e qualifiche equiparate rimane ferma la vigente disciplina.

Il personale di cui al primo comma e quello dell'Amministrazione civile dell'interno che presta servizio nell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale. Ove per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non possa essere usufruito nell'arco della settimana, è recuperabile entro le quattro settimane successive.

Il personale di cui al precedente comma, che presta servizio in un giorno festivo non domenicale, ha diritto di godere di un giorno di riposo stabilito dall'Amministrazione entro le quattro settimane successive.

Art. 64.

(Obbligo di permanenza e reperibilità)

Per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso può essere fat-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

to obbligo agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di permanere in caserma od in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilità, secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio di cui all'articolo 107.

Il personale che esplica funzioni di polizia ha l'obbligo di alloggiare presso gli istituti od i reparti durante i corsi ed il periodo di addestramento, salvo diversa normativa stabilita nel regolamento di cui al comma precedente.

Art. 64.

(*Doveri di subordinazione*)

Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:

- a) del Ministro dell'interno;
- b) dei Sottosegretari di Stato per l'interno, quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza;
- c) del direttore generale della pubblica sicurezza.

Restano salvi i doveri di subordinazione funzionali degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza verso il prefetto e, nei casi previsti dalla legge, verso le altre autorità dello Stato.

Art. 65.

(*Ordine gerarchico e rapporti funzionali*)

L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico od operativo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

to obbligo agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di permanente in caserma od in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilità, secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio di cui all'articolo 110.

Identico.

Per il mantenimento delle mense non obbligatorie di servizio verrà concesso un contributo nella misura stabilita per le mense di eguale natura delle forze armate dello Stato.

Art. 65.

(*Doveri di subordinazione*)

Identico:

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

Identico.

Art. 66.

(*Ordine gerarchico e rapporti funzionali*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti.

L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di essa risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Quando l'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato si trova in servizio di ordine pubblico ovvero quando esiste uno stato di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto.

L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.

Il disposto di cui ai commi precedenti si applica, in quanto compatibile, ai rapporti di dipendenza funzionale derivanti dal nuovo ordinamento della pubblica sicurezza.

Gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, dell'Amministrazione civile dell'interno nonché delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato sono tenuti all'osservanza delle disposizioni loro impartite in ragione della funzione da essi esercitata nell'ambito della organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Fermo restando il disposto degli articoli 13 e 14, al personale del ruolo dei commissari e del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato sono trasferite le attribuzioni proprie dei funzionari della pubblica sicurezza.

L'inosservanza di quanto disposto nel presente articolo comporta responsabilità di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sciplinari, salva la eventuale responsabilità penale.

Art. 66.

(*Impiego degli appartenenti alla Polizia di Stato*)

Gli appartenenti alla Polizia di Stato non possono essere impiegati in compiti che non siano attinenti al servizio di istituto.

Art. 67.

(*Doveri fuori servizio per gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza*)

Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione.

CAPO VI

NORME DISCIPLINARI E PENALI

Art. 68.

(*Disciplina e procedimento disciplinare*)

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione della pub-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 67.

(*Impiego degli appartenenti alla Polizia di Stato*)

Identico.

Art. 68.

(*Doveri fuori servizio per gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza*)

Identico.

Art. 69.

A tutto il personale della Polizia di Stato è assicurato, nel rispetto delle libertà costituzionali, il servizio di assistenza religiosa.

Con regolamento del Ministro dell'interno saranno precisate le modalità e le norme di espletamento del servizio.

CAPO VI

NORME DISCIPLINARI E PENALI

Art. 70.

(*Disciplina e procedimento disciplinare*)

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

blica sicurezza e alla regolamentazione del relativo procedimento, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) previsione delle seguenti sanzioni disciplinari in ordine crescente di gravità: richiamo orale, richiamo scritto, pena pecuniaria, deplorazione, sospensione dal servizio, destituzione;

2) indicazione per ciascuna sanzione delle trasgressioni per le quali è inflitta, e graduazione delle sanzioni rispetto alla gravità delle trasgressioni, tenuto conto delle particolari esigenze di servizio;

3) previsione della pena pecuniaria in misura non superiore a cinque trentesimi della retribuzione mensile e della possibilità di sostituirla, per gli allievi degli istituti di istruzione, con la consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni;

4) previsione che la deplorazione, cumulabile anche con la pena pecuniaria, comporti il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore;

5) previsione che la sospensione dal servizio non sia di durata superiore a sei mesi, vada dedotta dal computo dell'anzianità, comporti la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare pari alla metà di questa, nonchè un ritardo fino a tre anni nelle promozioni o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio;

6) previsione che la destituzione venga inflitta per mancanze la cui gravità, desunta dalla specie o dalla reiterazione dei comportamenti in contrasto con i doveri e le esigenze del servizio di polizia, renda incompatibile la permanenza del responsabile nell'Amministrazione della pubblica sicurezza; previsione della destituzione di diritto a seguito di condanna definitiva per gravi delitti non colposi, di interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o di applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

7) regolamentazione del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari secondo i seguenti criteri: determinazione degli organi competenti ad infliggere la sanzione; obbligo di motivazione della stessa; facoltà dell'interessato di ricorrere avverso la sanzione inflitta; determinazione degli organi per il riesame delle sanzioni e lo svolgimento degli accertamenti necessari; previsione che detti organi abbiano carattere collegiale per le sanzioni più gravi della pena pecuniaria; presenza di tali organi di una rappresentanza del personale designata dai sindacati di polizia più rappresentativi; garanzia del contraddittorio; facoltà dell'inquisito, per le sanzioni più gravi della deplorazione, di farsi assistere da un difensore appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza; previsione che gli accertamenti per le trasgressioni comportanti le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e della destituzione vengano svolti da superiori gerarchici appartenenti a servizio diverso da quello dell'inquisito;

8) previsione che, in caso di procedimento disciplinare connesso con procedimento penale, il primo rimanga sospeso fino all'esito del secondo; previsione dei casi di sospensione cautelare dalle funzioni in pendenza di procedimento penale;

9) previsione dei casi e delle modalità di riapertura dei procedimenti disciplinari;

10) previsione di norme transitorie per il trasferimento ai nuovi organi disciplinari dei procedimenti pendenti alla entrata in vigore delle norme delegate.

Art. 69.

(*Giurisdizione*)

Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza sono soggetti alla giurisdizione penale dell'autorità giudiziaria ordinaria, secondo le norme vigenti e quelle contenute nei successivi articoli.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 71.

(*Giurisdizione*)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 70.

(*Abbandono del posto di servizio*)

L'appartenente alla Polizia di Stato che, nel corso di operazioni di polizia o durante l'impiego in reparti organici, abbandona il posto o il servizio, o viola l'ordine o le disposizioni generali o particolari impartite, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La reclusione è da uno a quattro anni se il fatto è commesso:

- 1) durante il servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso;
- 2) nella guardia a rimesse di aeromobili o a depositi di armi, munizioni o materie infiammabili od esplosive;
- 3) a bordo di una nave o di un aeromobile;
- 4) col fine di interrompere la continuità e la regolarità del servizio;
- 5) da tre o più appartenenti alla Polizia di Stato in concorso tra loro;
- 6) da un comandante di reparto o dal dirigente di un ufficio o servizio.

Se dal fatto deriva l'interruzione del servizio o grave danno la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 71.

(*Rivolta*)

Fuori della ipotesi prevista dall'articolo 284 del codice penale, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti alla Polizia di Stato che, riuniti in numero di cinque o più:

- 1) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un superiore;
- 2) rifiutano di obbedire all'ordine di un superiore di recedere da gravi atti di violenza.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione non inferiore a cinque anni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 72.

(*Abbandono del posto di servizio*)

Identico.

Art. 73.

(*Rivolta*)

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 72.

(*Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta*)

Quando cinque o più appartenenti alla Polizia di Stato si associano allo scopo di commettere il delitto di rivolta, se il delitto non è commesso la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Non sono punibili coloro che impediscono l'esecuzione del delitto.

Art. 73.

(*Movimento non autorizzato di reparto*)

Il comandante di un reparto organico di polizia che, senza speciale incarico o autorizzazione ovvero senza necessità, contravvenendo alle norme sull'impiego dei reparti, ordina il movimento del reparto è punito con la reclusione fino ad un anno, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 74.

(*Manifestazioni collettive con mezzi od armi della polizia*)

Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza che compiono manifestazioni collettive pubbliche mediante l'uso di mezzi della polizia sono puniti con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cinquantamila a lire un milione.

La pena è aumentata fino a nove mesi e la multa fino ad un milione e mezzo di lire per coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la manifestazione.

Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza che partecipano alla manifestazione con il possesso di armi sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 74.

(*Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta*)

Identico.

Art. 75.

(*Movimento non autorizzato di reparto*)

Identico.

Art. 76.

(*Manifestazioni collettive con mezzi od armi della polizia*)

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 75.

(*Alterazione di armi o munizioni, porto di armi non in dotazione*)

L'appartenente alla Polizia di Stato che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi proprie o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi diverse da quelle in dotazione è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.

Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al comma precedente.

Art. 76.

(*Arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative*)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale che utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in contrasto con i compiti di istituto, al fine di realizzare un profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 77.

(*Esecuzione delle pene detentive*)

A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 è scontata negli stabilimenti penali militari.

Art. 78.

(*Giudizio direttissimo*)

Per i delitti di cui agli articoli 70, 71, 72, 73, 74 e 75 della presente legge si procede, in ogni caso, col giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Per i reati connessi si procede previa separazione dei giudizi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 77.

(*Alterazione di armi o munizioni, porto di armi non in dotazione*)

Identico.

Art. 78.

(*Arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative*)

Identico.

Art. 79.

(*Esecuzione delle pene detentive*)

Identico.

Art. 80.

(*Giudizio direttissimo*)

Per i delitti di cui agli articoli 72, 73, 74, 75, 76 e 77 della presente legge si procede, in ogni caso, col giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO VII

NORME DI COMPORTAMENTO
POLITICO — RAPPRESENTANZE
E DIRITTI SINDACALI

Art. 79.

(Norme di comportamento politico)

Gli appartenenti alle forze di polizia debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialità delle loro funzioni. Agli appartenenti alle forze di polizia è fatto divieto di partecipare in uniforme, anche se fuori servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, salvo quanto disposto dall'articolo seguente. È fatto altresì divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni.

Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse.

Art. 80.

(Diritti sindacali)

Gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno diritto di associarsi in sindacati.

Essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli del personale di polizia nè assumere la rappresentanza di altri lavoratori.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO VII

NORME DI COMPORTAMENTO
POLITICO — RAPPRESENTANZE
E DIRITTI SINDACALI

Art. 81.

(Norme di comportamento politico)

Identico.

Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse.

Art. 82.

(Diritti sindacali)

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Gli appartenenti alla Polizia di Stato, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni anche in divisa:

a) in locali di pertinenza dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che fissa le modalità d'uso;

b) in luoghi aperti al pubblico.

Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti di dieci ore annue. I dirigenti della Polizia di Stato hanno facoltà di fissare speciali modalità di tempo e di luogo per il loro svolgimento.

Art. 81.

(*Sindacati della Polizia di Stato*)

I sindacati del personale della Polizia di Stato sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alla Polizia di Stato, in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio, e ne tutelano gli interessi, senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi.

Essi non possono aderire, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali.

Art. 82.

(*Divieto di esercizio del diritto di sciopero*)

Gli appartenenti alla Polizia di Stato non esercitano il diritto di sciopero nè azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, siano idonee a pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o le attività di polizia giudiziaria.

Art. 83.

(*Consiglio nazionale di polizia*)

È istituito il Consiglio nazionale di polizia quale organismo consultivo del Ministro dell'interno nelle seguenti materie, concer-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 83.

(*Sindacati della Polizia di Stato*)

Identico.

Art. 84.

(*Divieto di esercizio del diritto di sciopero*)

Gli appartenenti alla Polizia di Stato non esercitano il diritto di sciopero nè azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o le attività di polizia giudiziaria.

Art. 85.

(*Consiglio nazionale di polizia*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza:

a) iniziative legislative del Ministro dell'interno, regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale nelle parti relative allo stato giuridico, previdenziale e assistenziale del personale;

b) ordinamento e programmi degli istituti di istruzione e formazione professionale e modalità per lo svolgimento dei concorsi;

c) ogni altra questione che il Ministro intende sottoporre al Consiglio nazionale.

I pareri di cui al presente articolo debbono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro ha facoltà di provvedere.

In casi di grave ed urgente necessità il Ministro può stabilire un termine più breve entro il quale il parere deve essere reso, ovvero provvede dandone comunicazione al Consiglio nazionale.

Il regolamento del Consiglio nazionale è approvato dal Ministro, su proposta del Consiglio stesso, entro tre mesi dalla presentazione di questa.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e della metà in seconda convocazione.

Art. 84.

*(Composizione del
Consiglio nazionale di polizia)*

Il Consiglio nazionale di polizia è presieduto dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario da lui delegato.

Esso è composto da sessanta membri, dei quali:

a) trenta designati dal Ministro dell'interno, di cui almeno venti scelti tra il personale delle varie componenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con opportuni criteri di rappresentatività, e i ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 86.

*(Composizione del
Consiglio nazionale di polizia)*

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

manenti scelti tra il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, di altre amministrazioni dello Stato e tra estranei all'amministrazione statale esperti nelle materie di competenza del Consiglio nazionale;

b) trenta eletti secondo le norme dell'articolo seguente.

Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni. I suoi membri non sono immediatamente riconfermabili dopo due mandati consecutivi.

Art. 85.

(Elezione dei delegati e dei componenti il Consiglio nazionale di polizia)

Al fine di procedere alle elezioni di cui all'articolo precedente, gli appartenenti alla Polizia di Stato sono suddivisi nelle seguenti fasce elettorali:

- a) in cui sono compresi gli agenti;
- b) in cui sono compresi gli assistenti, i sovrintendenti e gli ispettori;
- c) in cui sono compresi i commissari e i dirigenti.

L'elezione dei componenti il Consiglio nazionale ha luogo mediante presentazione di liste nazionali che possono comprendere non più di 18 candidati per la prima fascia del personale, non più di 7 candidati per la seconda e non più di 5 per la terza.

Ogni lista deve essere sottoscritta da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori, appartenenti a qualsiasi fascia.

Ogni elettore non può sottoscrivere più di una lista.

Ogni elettore riceve una scheda di votazione relativa alla propria fascia e può in essa esprimere un voto di lista e voti di preferenza: due se i candidati da eleggere sono fino a 7, quattro se i candidati da eleggere sono fino a 18.

La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi espressi per la lista da elettori di ogni fascia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 87.

(Elezione dei delegati e dei componenti del Consiglio nazionale di polizia)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

L'attribuzione dei seggi alle liste è fatta in base al metodo del quoziente naturale e dei più alti resti.

I seggi attribuiti ad ogni lista sono ripartiti tra le varie fasce della lista con il seguente procedimento:

a) il totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nella prima fascia si divide per il quoziente che si ottiene dividendo i voti validi ottenuti da tutte le liste nella fascia ed il numero massimo dei candidati previsto al primo comma per la stessa fascia;

b) le operazioni di cui alla lettera precedente sono eseguite anche per le successive fasce;

c) ai quozienti così ottenuti si applica il metodo d'Hondt.

Ai fini della proclamazione dei candidati viene tenuta presente la graduatoria determinata, per ciascuna lista e per ogni fascia, in base ai voti di preferenza espressi per ciascun candidato. A parità di voti di preferenza si considera eletto il candidato che precede nell'ordine di iscrizione nella lista.

La data per le elezioni dei componenti il Consiglio nazionale è stabilita con decreto del Ministro dell'interno non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello di scadenza del triennio di durata in carica del precedente Consiglio.

La elezione deve aver luogo non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del triennio di cui al comma precedente.

Le modalità ed i termini per lo svolgimento della elezione non previsti dal presente articolo sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro un mese dalla entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 36.

Per la prima elezione del Consiglio, da tenersi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le fasce elettorali di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cui al primo comma sono costituite rispettivamente:

- 1) da guardie e appuntati;
- 2) da vicebrigadieri, brigadieri, marescialli e assistenti di polizia femminile;
- 3) da commissari, ufficiali, ispettrici e dirigenti.

Si procede a nuove elezioni del Consiglio entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 105.

Art. 86.

(Aspettativa per motivi sindacali)

Gli appartenenti alla Polizia di Stato, che ricoprono cariche direttive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità ogni 2.000 dipendenti in organico.

Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, il Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni interessate.

I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza.

Art. 87.

(Trattamento economico del personale in aspettativa per motivi sindacali)

Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo precedente sono corrisposti, a carico della amministrazione, tutti gli

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Si procede a nuove elezioni del Consiglio entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 108.

Art. 88.

(Aspettativa per motivi sindacali)

Identico.

Il numero globale dei dipendenti collocabili in aspettativa è fissato in rapporto di una unità ogni 2.000 dipendenti in organico.

Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime ed alla ripartizione territoriale, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, il Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni interessate.

Identico.

Art. 89.

(Trattamento economico del personale in aspettativa per motivi sindacali)

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e classe di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.

I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

Art. 88.

(Assenze dall'ufficio autorizzate per motivi sindacali)

Gli appartenenti alla Polizia di Stato di cui all'articolo 86, che siano componenti degli organi collegiali statutari delle organizzazioni sindacali e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali, sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione è concessa per tre dipendenti e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, l'amministrazione può eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 90.

(Assenze dall'ufficio autorizzate per motivi sindacali)

Gli appartenenti alla Polizia di Stato di cui all'articolo 88, che siano componenti degli organi collegiali statutari delle organizzazioni sindacali e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali, sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione è concessa per tre dipendenti e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, l'amministrazione può eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 89.

(*Trattamento economico dei rappresentanti che si assentano dal servizio per motivi sindacali*)

Al personale di cui all'articolo precedente competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi e le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici.

Art. 90.

(*Disponibilità di spazi murali e di locali per attività sindacali*)

Negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato è concesso alle varie organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.

A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è altresì concesso, nella sede centrale, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 91.

(*Delega per la riscossione di contributi sindacali*)

Gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno facoltà di rilasciare delega, esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sinda-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 91.

(*Trattamento economico dei rappresentanti che si assentano dal servizio per motivi sindacali*)

Identico.

Art. 92.

(*Disponibilità di spazi murali e di locali per attività sindacali*)

Identico.

Art. 93.

(*Delega per la riscossione di contributi sindacali*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione e alla organizzazione sindacale interessata.

Le trattenute operate dall'amministrazione sulle retribuzioni, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare.

Art. 92.

(Utilizzazione del personale invalido per cause di servizio)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per provvedere ad una organica disciplina sull'utilizzazione, nell'ambito della stessa amministrazione, degli appartenenti alle forze di polizia che abbiano subito una invalidità, la quale non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi di istituto, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di compiti di istituto, con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) il predetto personale deve essere adibito a mansioni di istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa, tenuto conto delle indicazioni del collegio medico che ha accertato l'invalidità;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 94.

(Utilizzazione del personale invalido per cause di servizio)

Fermo restando il disposto di cui al numero 20 dell'articolo 36, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per provvedere ad una organica disciplina sull'utilizzazione, nell'ambito della stessa amministrazione, degli appartenenti alle forze di polizia che abbiano subito una invalidità, la quale non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi di istituto, per effetto di ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di compiti di istituto, con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) il predetto personale deve essere adibito a mansioni di istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa, tenuto conto delle indicazioni del collegio medico che ha accertato l'invalidità; il personale suddetto

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2) al personale predetto continuano ad applicarsi le norme di stato previste per le carriere di appartenenza;

3) allo stesso personale è assicurato il trattamento economico delle carriere di appartenenza, nonchè la corresponsione di una indennità *una tantum* proporzionata al grado di invalidità e comunque non cumulabile con altre specifiche provvidenze;

4) vanno previste specifiche modalità per il trasferimento del personale suddetto in relazione alle esigenze di assistenza e di cura.

Art. 93.

(*Accordi sindacali*)

Gli accordi sindacali previsti dalla presente legge vengono stipulati da una delegazione composta dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, che la presiede, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro delle finanze e dal Ministro del tesoro, o dai Sottosegretari, rispettivamente delegati, e da una delegazione composta da rappresentanti dei sindacati di polizia maggiormente rappresentativi su scala nazionale.

Fermo restando il disposto dell'articolo 42, formano altresì oggetto degli accordi sindacali l'orario di lavoro di cui all'articolo 62, le ferie, i permessi, i congedi, le aspettative, i trattamenti economici di lavoro straordinario, di missione e di trasferimento, i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale.

Se gli accordi di cui al primo comma, per la parte relativa ai trattamenti economici accessori, non vengono raggiunti entro novanta giorni dall'inizio delle trattative, il Ministro dell'interno riferisce alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

può essere altresì utilizzato per l'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza;

2) *identico*;

3) *identico*;

4) *identico*.

Art. 95.

(*Accordi sindacali*)

Gli accordi sindacali previsti dalla presente legge vengono stipulati da una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro, o dai Sottosegretari, rispettivamente delegati, e da una delegazione composta da rappresentanti dei sindacati di polizia maggiormente rappresentativi su scala nazionale.

Fermo restando il disposto dell'articolo 43, formano altresì oggetto degli accordi sindacali l'orario di lavoro di cui all'articolo 63, le ferie, i permessi, i congedi, le aspettative, i trattamenti economici di lavoro straordinario, di missione e di trasferimento, i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 94.

(Disciplina provvisoria del personale)

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, lo stato giuridico, l'avanzamento, il trattamento economico e di quiescenza sono disciplinati, per il personale facente parte della Amministrazione della pubblica sicurezza, dalle disposizioni vigenti, salvo quanto appresso stabilito:

a) il ruolo organico dei funzionari civili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza assume la denominazione di ruolo organico dei funzionari della Polizia di Stato. Il ruolo delle ispettrici di polizia ed il ruolo delle assistenti di polizia assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo organico delle ispettrici e ruolo organico delle assistenti della Polizia di Stato. I ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assumono la denominazione di ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di Stato. Il ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed il ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo organico degli operai dei magazzini e di ruolo organico degli operai permanenti delle scuole dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

b) il ruolo organico degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assume la denominazione di ruolo organico dei sanitari della Polizia di Stato;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 96.

(Disciplina provvisoria del personale)

Identico:

a) *identica;*

b) *identica;*

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) gli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, delle ispettrici, degli ufficiali, delle assistenti, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di Stato sono ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la normativa attualmente vigente in materia per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza;

d) i medici del ruolo organico dei sanitari della Polizia di Stato sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e mantengono le funzioni loro attribuite dalle vigenti leggi;

e) le appartenenti al ruolo organico delle ispettrici esercitano le funzioni e i compiti propri degli appartenenti al ruolo organico dei funzionari civili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

f) gli appartenenti al ruolo organico dei funzionari e delle ispettrici, oltre le attribuzioni ed i compiti conferiti dalle norme vigenti ai funzionari di pubblica sicurezza, possono esercitare, in relazione alla qualifica rivestita, anche le attribuzioni ed i compiti propri degli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

g) gli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali, oltre le attribuzioni ed i compiti conferiti dalle norme vigenti agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono esercitare, in relazione al grado rivestito, anche le attribuzioni ed i compiti propri degli appartenenti al ruolo organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

h) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere f) e g), con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le funzioni corrispondenti alle qualifiche ed ai gradi degli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, degli ufficiali e delle ispettrici. Le funzioni e le responsabilità dei superiori gerarchici per quanto riguarda la disciplina,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere f) e g) del presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite secondo i criteri di cui alla successiva lettera m) le funzioni corrispondenti alle qualifiche ed ai gradi degli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, degli ufficiali e delle ispettrici. Le funzioni e le

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'impiego e l'addestramento del personale appartenente alle questure ed ai dipendenti uffici sono devolute ai funzionari di polizia preposti alla direzione degli uffici stessi. Analoghe funzioni e responsabilità competono ai funzionari di polizia preposti alla direzione dei commissariati di pubblica sicurezza presso i compartimenti delle ferrovie dello Stato e delle poste e telecomunicazioni, alla direzione delle zone di frontiera terrestre e degli uffici di pubblica sicurezza di frontiera marittima ed aerea;

i) agli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali, delle ispettrici, delle assistenti, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie compete il trattamento economico per il lavoro straordinario nelle misure attualmente previste per i funzionari civili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

l) ai funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed alle ispettrici della polizia femminile compete il trattamento economico previsto per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, salvo il trattamento economico più favorevole precedentemente acquisito. Per gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali l'eventuale differenza più favorevole di trattamento economico è concessa a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti;

m) per quanto concerne la corrispondenza tra le qualifiche dei funzionari ed i gradi degli ufficiali, si fa riferimento all'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

n) le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, si estendono agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza arruolati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

responsabilità dei superiori gerarchici per quanto riguarda la disciplina, l'impiego e l'addestramento del personale appartenente alle questure ed ai dipendenti uffici sono devolute ai funzionari di polizia preposti alla direzione degli uffici stessi. Analoghe funzioni e responsabilità competono ai funzionari di polizia preposti alla direzione dei commissariati di pubblica sicurezza presso i compartimenti delle ferrovie dello Stato e delle poste e telecomunicazioni, alla direzione delle zone di frontiera terrestre e degli uffici di pubblica sicurezza di frontiera marittima ed aerea;

i) *identica*;

l) *identica*;

m) *identica*;

n) *identica*;

o) il personale che al 31 dicembre 1972 rivestiva la qualifica di commissario capo di pubblica sicurezza o di ispettrice superiore di polizia femminile e che all'en-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

o) i dirigenti generali di pubblica sicurezza ed i tenenti generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge non abbiano presentato domanda per il passaggio nei ruoli ad esaurimento di cui alla lettera *ee*) del numero 7 dell'articolo 36, sono inquadrati nella qualifica di dirigenti generali-prefetti, conservando l'anzianità di grado o qualifica, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, tenuto conto della necessità di predisporre le strutture dirigenziali unitarie per l'attuazione della legge e per l'organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. L'inquadramento è disposto con decreto del Ministro dell'interno, sentiti gli interessati, entro il limite dei diciassette posti di cui al primo comma dell'articolo 41, detratti da tale contingente i posti da accantonare in applicazione dell'ultimo comma dello stesso articolo;

p) per la copertura dei posti eventualmente disponibili nel contingente di cui al primo comma dell'articolo 41, dopo gli accantonamenti e gli inquadramenti di cui alla lettera precedente e proporzionalmente alle vacanze che si verranno a determinare, si provvede con la nomina di altrettanti dirigenti generali-prefetti, livello C, scelti tra i dirigenti di pubblica sicurezza ed i maggiori generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che non abbiano optato per il passaggio nel ruolo ad esaurimento entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella prima applicazione della presente legge un posto è riservato ai maggiori generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

trata in vigore della presente legge non riveste la qualifica di vice questore aggiunto o di ispettrice capo aggiunto, viene inquadrato nella qualifica terminale del ruolo dei commissari di cui alla lettera *e*), n. 2), dell'articolo 36 della presente legge, con il trattamento economico previsto dall'articolo 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

p) i dirigenti generali di pubblica sicurezza nonchè, qualora entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge non abbiano presentato domanda per il passaggio nei ruoli ad esaurimento di cui alla lettera *ff*) del numero 10) dell'articolo 36, i tenenti generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono inquadrati nella qualifica di dirigenti generali-prefetti, conservando l'anzianità di grado o qualifica, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, tenuto conto della necessità di predisporre le strutture dirigenziali unitarie per l'attuazione della legge e per l'organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. L'inquadramento è disposto con decreto del Ministro dell'interno, sentiti gli interessati, entro il limite dei diciassette posti di cui al primo comma dell'articolo 42, detratti da tale contingente i posti da accantonare in applicazione dell'ultimo comma dello stesso articolo;

q) per la copertura dei posti eventualmente disponibili nel contingente di cui al primo comma dell'articolo 42 dopo gli accantonamenti e gli inquadramenti di cui alla lettera precedente e proporzionalmente alle vacanze che si verranno a determinare, si provvede con la nomina di altrettanti dirigenti generali-prefetti, livello C, scelti tra i dirigenti di pubblica sicurezza ed i maggiori generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che non abbiano optato per il passaggio nel ruolo ad esaurimento entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella prima applicazione della presente legge un posto è riservato ai maggiori generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

q) nella prima applicazione della presente legge, il vice capo della polizia che esercita le funzioni vicarie ed il tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in carica al momento dell'entrata in vigore della legge stessa e che abbiano almeno quattro anni di anzianità nella qualifica o nel grado sono inquadrati nella qualifica di prefetti di prima classe.

Art. 95.

(Tabelle organiche dei dirigenti)

Nel quadro A della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, le parole: « Capo della polizia e dirigenti », « Capo della polizia e prefetto » e « Capo della polizia » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Direttore generale della pubblica sicurezza e dirigenti », « Direttore generale della pubblica sicurezza e prefetto », « Direttore generale della pubblica sicurezza ».

I posti di tenente generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla tabella prevista dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono soppressi.

Dieci posti di dirigente generale della pubblica sicurezza di cui al quadro C della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono portati in aumento, insieme a quelli di cui al precedente comma, nella qualifica di dirigente generale, livello funzionale C, dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui al quadro A della tabella III medesima.

I dirigenti generali di pubblica sicurezza e i tenenti generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono inquadrati nel ruolo dei dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno secondo le modalità previste dall'articolo precedente.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

r) *identica.*

Art. 97.

(Tabelle organiche dei dirigenti)

Nel quadro A della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, le parole: « Capo della polizia e dirigenti », « Capo della polizia e prefetto » e « Capo della polizia » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e dirigenti », « Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e prefetto », « Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ».

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 96.

(*Banda musicale*)

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per adeguare l'ordinamento della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al nuovo ordinamento della Polizia di Stato, apportando le necessarie modificazioni per qualificare adeguatamente le capacità, i titoli professionali del personale nonchè il valore artistico del complesso.

Art. 97.

(*Rapporti informativi e schede valutative. Disciplina transitoria*)

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto occorrente, sono dettate, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti i sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale, le norme sulla compilazione dei rapporti informativi, delle schede valutative, dei giudizi complessivi e dei giudizi di revisione, previsti dagli attuali ordinamenti.

Art. 98.

(*Amministrazione e contabilità*)

Sino all'emanazione delle norme di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza restano operanti le norme di contabilità previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè quelle sulla contabilità generale dello Stato ed ogni altra norma di contabilità applicate nei confronti del Corpo stesso.

Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono destinati alle corrispondenti spese dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 98.

(*Banda musicale*)

Identico.

Art. 99.

(*Rapporti informativi e schede valutative. Disciplina transitoria*)

Identico.

Art. 100.

(*Amministrazione e contabilità*)

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Le spese relative alla pulizia delle caserme in uso al Ministero dell'interno e destinate all'accasermamento del personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, già a carico dei conviventi, sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 99.

(*Matrimonio per gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza*)

Le norme che disciplinano per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza la facoltà di contrarre matrimonio sono abrogate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 101.

(*Matrimonio per gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza*)

Identico.

Art. 102.

(*Concorso pubblico straordinario per ispettore*)

Per la copertura di un quinto dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e ove non determinati per non più di 500 posti, il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un pubblico concorso stabilendo il numero dei posti messi a concorso in ciascuna regione e nell'ambito di esse per ciascuna provincia.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 52.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso è fissato in 30 giorni dalla data della pubblicazione del bando sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e la prova d'esame dovrà avere inizio entro i successivi 60 giorni.

Il concorso consiste in un esame colloquio vertente sulle seguenti materie:

diritto penale e diritto processuale penale; nozioni di diritto costituzionale e di diritto amministrativo; legislazione speciale amministrativa in materia di pubblica sicurezza.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

In deroga a quanto previsto dall'articolo 59, il Ministro dell'interno stabilisce, con proprio decreto, per il concorso di cui al primo comma, la composizione della commissione esaminatrice e, in relazione al numero dei concorrenti, anche la costituzione di più commissioni distaccate in capoluoghi di regione, nonchè i criteri per l'accertamento della idoneità fisico-psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali.

I vincitori del concorso sono nominati allievi ispettori e inviati a frequentare, per la durata di sei mesi, un corso preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa, secondo il programma da stabilire con decreto del Ministro dell'interno.

Gli allievi completeranno la loro formazione professionale frequentando un apposito corso di tre mesi presso la Scuola superiore di polizia secondo il programma da stabilire con decreto del Ministro dell'interno.

Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso una o più regioni in ordine di preferenza cui chiede di essere assegnato a prestare servizio.

Le assegnazioni a ciascuna provincia avverranno secondo l'ordine di graduatoria tenendo conto delle preferenze circa la sede regionale di servizio espresse dal candidato secondo le modalità fissate nel precedente comma.

I vincitori del concorso di cui al presente articolo possono essere trasferiti dalla regione cui sono assegnati, o comunque essere comandati a prestare servizio fuori della stessa solo dopo quattro anni dall'ingresso in carriera.

Per quanto non diversamente previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni dettate dalla presente legge per il personale del ruolo degli ispettori.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 100.

(*Norme transitorie in materia di giurisdizione*)

I procedimenti pendenti a carico del personale del disolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'autorità giudiziaria competente per territorio e per materia.

I procedimenti pendenti presso il tribunale supremo militare sono trasferiti alla corte di appello o alla corte di assise di appello competenti per territorio.

Art. 101.

(*Condono disciplinare*)

Le sanzioni disciplinari e di stato inflitte ai funzionari civili della pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo di polizia femminile per fatti connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del personale sono condonate con provvedimenti del Ministro dell'interno.

Sono escluse dal condono le sanzioni connesse a procedimenti penali.

Art. 102.

(*Organico dei ruoli direttivi e dirigenziali*)

Sino a che non saranno stabilite le nuove dotazioni organiche dei ruoli direttivi e dirigenziali, l'organico, fermo quanto stabilito dall'articolo 95, è costituito dalla somma degli attuali organici previsti per i funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle ispettrici del Corpo della polizia femminile.

Art. 103.

(*Passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato*)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 103.

(*Norme transitorie in materia di giurisdizione*)

Identico.

Art. 104.

(*Condono disciplinare*)

Identico.

Art. 105.

(*Organico dei ruoli direttivi e dirigenziali*)

Sino a che non saranno stabilite le nuove dotazioni organiche dei ruoli direttivi e dirigenziali, l'organico, fermo quanto stabilito dall'articolo 97, è costituito dalla somma degli attuali organici previsti per i funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle ispettrici del Corpo della polizia femminile.

Art. 106.

(*Passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato*)

Identico:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

re della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per l'eventuale passaggio degli attuali appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza ad altre amministrazioni dello Stato e degli attuali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad altri corpi militari dello Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) consentire agli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza, provenienti dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza e dal Corpo di polizia femminile, il passaggio all'Amministrazione civile dell'interno e ad altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione ricevente;

2) consentire agli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ivi compresi gli ufficiali nelle posizioni di ausiliaria e riserva, rimanendo questi nelle stesse posizioni, il passaggio in altre forze di polizia, da individuarsi secondo modalità e criteri determinati di concerto fra i Ministri interessati, salvaguardando in ogni caso i diritti e le posizioni del personale delle amministrazioni riceventi. Agli ufficiali nelle posizioni di ausiliaria e di riserva il passaggio è consentito nella stessa posizione anche alle armi e corpi di provenienza;

3) possibilità, per gli aventi diritto, di esercitare le facoltà di cui sopra non oltre tre mesi dall'attuazione dei decreti delegati di cui all'articolo 36 e 39 della presente legge.

Art. 104.

(Cessazione anticipata dal servizio)

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto aven-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1) consentire agli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza, provenienti dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza e dal Corpo di polizia femminile conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, il passaggio all'Amministrazione civile dell'interno e ad altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione ricevente;

2) consentire agli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ivi compresi gli ufficiali nelle posizioni di ausiliaria e riserva, rimanendo questi nelle stesse posizioni, il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, in altre forze di polizia, da individuarsi secondo modalità e criteri determinati di concerto fra i Ministri interessati, salvaguardando in ogni caso i diritti e le posizioni del personale delle amministrazioni riceventi. Agli ufficiali nelle posizioni di ausiliaria e di riserva il passaggio è consentito nella stessa posizione anche alle armi e corpi di provenienza;

3) possibilità, per gli aventi diritto, di esercitare le facoltà di cui sopra non oltre tre mesi dall'attuazione dei decreti delegati di cui all'articolo 36 e 40 della presente legge.

Art. 107.

(Cessazione anticipata dal servizio)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

te valore di legge ordinaria, per l'eventuale anticipata cessazione dal servizio di alcune categorie di funzionari dell'attuale Amministrazione della pubblica sicurezza e di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) consentire ai generali e colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantottesimo anno di età, ed ai primi dirigenti, dirigenti superiori e generali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età, di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio;

b) consentire ai tenenti colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e ai vice questori aggiunti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio;

c) consentire alle ispettrici e alle assistenti della polizia femminile, che abbiano compiuto il quarantatreesimo anno di età, di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio;

d) consentire agli appuntati, ai vicebrigadieri, brigadieri e marescialli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano rispettivamente compiuto il cinquantaquattresimo, il cinquantaseiesimo ed il cinquantottesimo anno di età, di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio.

La cessazione anticipata dal servizio comporta la promozione al grado o alla qualifica superiore con decorrenza dal giorno precedente alla cessazione dal servizio.

Nel caso in cui non esista grado o qualifica superiore vengono attribuiti tre scatti di anzianità con pari decorrenza.

L'attribuzione dei benefici di cui al comma precedente non è cumulabile con altri benefici.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Identico.

L'attribuzione dei benefici di cui ai commi precedenti non è cumulabile con altri benefici salvo l'eventuale trattamento privilegiato di quiescenza.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 105.

(Emanazione dei decreti delegati)

Le norme delegate sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Dal parere delle Commissioni si prescinde qualora esso non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Acquisito il parere o trascorsi sessanta giorni, le norme delegate sono sottoposte all'esame preliminare del Consiglio dei ministri e inviate alle Commissioni parlamentari per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo.

Acquisito tale parere o trascorsi i trenta giorni, le norme sono deliberate dal Consiglio dei ministri in via definitiva.

Art. 106.

(Mutamento di denominazioni)

Le denominazioni Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e Corpo della polizia femminile, previste dalle leggi vigenti, sono sostituite dalla denominazione Polizia di Stato.

Art. 107.

(Regolamento di servizio della Polizia di Stato e applicazione delle norme del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza)

Il regolamento di servizio della Polizia di Stato è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 108.

(Emanazione dei decreti delegati)

Identico.

Art. 109.

(Mutamento di denominazioni)

Identico.

Art. 110.

(Regolamento di servizio della amministrazione della pubblica sicurezza e applicazione delle norme del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza)

Il regolamento di servizio della amministrazione della pubblica sicurezza è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e quella del regolamento di cui al primo comma si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con essa, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni.

In dette disposizioni la denominazione Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si intende sostituita da Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 108.

(Trattamento pensionistico nella fase di transizione)

Al personale che cessa dal servizio dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima dell'attuazione dell'ordinamento previsto dall'articolo 36 si applica, qualora più favorevole ed ai soli fini pensionistici, l'inquadramento ed il relativo trattamento economico spettante al personale in servizio avente la stessa qualifica.

Art. 109.

(Relazione del Ministro dell'interno)

Il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale.

Art. 110.

(Divieto di iscrizione ai partiti politici)

Fino a che non intervenga una disciplina più generale della materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1981, gli appartenenti alle forze di polizia di cui alla lettera a) dell'articolo 16 della presente legge non possono iscriversi ai partiti politici.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Identico.

Art. 111.

(Trattamento pensionistico nella fase di transizione)

Identico.

Art. 112.

(Relazione del Ministro dell'interno)

Identico.

Art. 113.

(Divieto di iscrizione ai partiti politici)

Fino a che non intervenga una disciplina più generale della materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli appartenenti alle forze di polizia di cui alla lettera a) dell'articolo 16 della presente legge non possono iscriversi ai partiti politici.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 111.

(Copertura dell'onere finanziario)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in ragione di anno in lire 200 miliardi, si provvede nell'anno finanziario 1980 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando la voce « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 114.

(Copertura dell'onere finanziario)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in ragione di anno in lire 200 miliardi, si provvede nell'anno finanziario 1981 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando la voce « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Identico.

TABELLA

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE E I GRADI DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO CON QUELLI DEL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA

Gradi e qualifiche secondo il precedente ordinamento degli appartenenti al Corpo delle guardie di P. S., ai ruoli del Corpo di polizia femminile e dei funzionari civili di P. S.	Qualifiche del nuovo ordinamento della polizia di Stato	Gradi del personale delle altre forze di polizia
Guardia di P. S.	Agente 1 ^a qualifica	Carabiniere
Guardia scelta	Agente 2 ^a qualifica	Carabiniere scelto
Appuntato	Assistente qualifica iniziale Assistente 2 ^a qualifica Assistente qualifica finale	Appuntato Appuntato con oltre 24 anni di servizio o 10 anni di servizio nel grado
Vice Brigadiere	Sovrintendente qualifica iniziale	Vice brigadiere
Brigadiere	Sovrintendente 2 ^a qualifica	Brigadiere
Maresciallo di terza classe Maresciallo di seconda classe	Sovrintendente 3 ^a qualifica	Maresciallo ordinario Maresciallo capo
Maresciallo di prima classe Maresciallo di prima classe scelto Maresciallo carica speciale	Sovrintendente qualifica finale	Maresciallo maggiore Maresciallo maggiore aiutante scelto Aiutante di battaglia
Commissario	Commissario 1 ^a qualifica Commissario 2 ^a qualifica	Tenente Capitano
Commissario Capo (Commissario con più di quattro anni e mezzo di servizio)	Commissario 3 ^a qualifica	Maggiore
Vice Questore Aggiunto	Commissario 4 ^a qualifica	Tenente Colonnello
Vice Questore	1 ^o Dirigente	Colonnello
Questore	Dirigente Superiore	Generale di brigata
Ispettore Generale Capo di P. S.	Dirigente Generale di P. S.	Generale di Divisione

Nella tabella non sono incluse le qualifiche degli Ispettori, in quanto non vi è corrispondenza con i gradi e le qualifiche del precedente ordinamento della P. S. nè con i gradi del personale delle altre forze di polizia.

DISEGNO DI LEGGE n. 24D'INIZIATIVA DEI SENATORI
SPADACCIA E STANZANI GHEDINI**TITOLO I****Art. 1.***(Istituzione del servizio di polizia civile).*

Per la salvaguardia dei diritti e dei beni tutelati dalla Costituzione è istituito il servizio di polizia civile della Repubblica italiana.

Al servizio di polizia civile presiede il Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza (CUOPS).

Art. 2.*(Organizzazione).*

Il Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza è posto alle dipendenze del Ministro dell'interno ed è organizzato secondo il principio del decentramento delle responsabilità e delle funzioni conformemente al metodo democratico sancito dalla Costituzione.

Al personale del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le norme degli impiegati civili dello Stato.

Il regio decreto 31 luglio 1943, n. 687 convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178, è abrogato.

Art. 3.*(Finalità).*

Nel pieno rispetto dei diritti costituzionali il Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza deve svolgere tutte le attività idonee alla prevenzione ed alla repressione dei reati, assicurare a tutti i cittadini il libero esercizio dei loro diritti, vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Sta-

to, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei provvedimenti legittimi emanati dalle Autorità.

Il Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza deve inoltre prestare soccorso nelle pubbliche calamità e nei privati infortuni.

Art. 4.*(Settori funzionali del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza).*

Per un efficiente espletamento dei suoi fini istituzionali il Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza è articolato nei tre seguenti settori funzionali:

1) settore per la prevenzione e repressione dei reati contro i diritti e le libertà ed i beni delle persone e delle formazioni sociali, dei reati contro l'organizzazione democratica dello Stato, nonché dei reati diretti a pregiudicare l'imparzialità dei pubblici poteri e lo svolgimento dei loro compiti istituzionali; e per la vigilanza esterna degli stabilimenti di pena;

2) settore per la prevenzione e repressione dei reati contro il demanio e il patrimonio dello Stato e degli enti locali, dei reati contro la salute degli individui e dei reati diretti a provocare alterazioni negli ambienti naturali e negli insediamenti sociali;

3) settore per la vigilanza dei traffici, dei trasporti, delle vie di comunicazione in generale e dei servizi telefonici e postali; e per la prevenzione e repressione dei reati diretti a creare pregiudizio all'organizzazione ed al funzionamento di tali traffici, trasporti, vie di comunicazione e servizi, nonché dei reati che, in tale ambito, siano pregiudizievoli di libertà e di diritti riconosciuti ai cittadini dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato e delle regioni.

Art. 5.*(Nomina del Capo, Vicecapo di polizia e dei Comandanti di settore).*

Al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza sono preposti il Capo e il Vi-

cecapo di polizia, nominati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio.

Il Vicecapo di polizia sostituisce il Capo di polizia in caso di sua assenza o impedimento. Ordinariamente svolge quelle funzioni che il Capo di polizia gli delega.

A ciascun settore del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza è preposto un Comandante, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta:

del Ministro dell'interno, sentito il Ministro di grazia e giustizia, per il 1° settore;

del Ministro delle finanze, sentiti i Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale, dell'agricoltura e foreste, della sanità, dei beni culturali, per il 2° settore;

del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sentiti i Ministri della marina mercantile e del turismo e spettacolo, per il 3° settore.

I Comandanti di settore rispondono del corretto esercizio delle loro attribuzioni nei confronti del Capo della polizia.

Il Capo della polizia può proporre con istanza motivata al Consiglio dei ministri la rimozione dei Comandanti di settore in caso di loro inadempienza dei doveri di istituto o in caso di insoddisfacente funzionamento dei settori a cui gli stessi sono preposti.

Art. 6.

(Organi collegiali di vertice per l'indirizzo e la programmazione del servizio di polizia civile).

Sono organi collegiali di vertice per l'indirizzo e la programmazione del servizio di polizia civile:

1) la Conferenza generale per il coordinamento delle attività di polizia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e della quale fanno parte: il Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro delle finanze, il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, il Ministro

del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro dell'agricoltura e foreste, il Ministro dei trasporti, il Ministro delle poste e telecomunicazioni, il Ministro della marina mercantile, il Ministro del turismo e dello spettacolo; il Capo della polizia, il Vicecapo della polizia, i Comandanti di settore.

Alla Conferenza possono essere invitati dal Presidente del Consiglio, sentito il Ministro dell'interno ed il Capo di polizia, anche i Comandanti di regione.

In caso di assenza o di impedimento di un Ministro, questi è sostituito dal Sottosegretario delegato

La Conferenza generale si riunisce in seduta ordinaria ogni sei mesi per formulare i piani di massima per l'azione di polizia e per adottare le decisioni necessarie per gli interventi di polizia contro la criminalità a tutela della legalità repubblicana;

2) Consigli di settore, presieduti dal Ministro dell'interno e dei quali fanno parte oltre al Capo ed al Vicecapo di polizia:

il Ministro, o Sottosegretario delegato, di grazia e giustizia per il Consiglio del 1° settore;

i Ministri, o sottosegretari delegati, dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale, dell'agricoltura e foreste, della sanità e dei beni culturali per il Consiglio del 2° settore;

i Ministri, o Sottosegretari delegati, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, della marina mercantile, del turismo e spettacolo, per il Consiglio del 3° settore.

Il Ministro dell'interno convoca in seduta ordinaria ciascun Consiglio di settore, immediatamente dopo le riunioni della Conferenza generale, di cui al primo comma, allo scopo di emanare le direttive per l'attuazione dei piani d'azione e per dare corso alle altre decisioni adottate dalla Conferenza generale stessa.

Art. 7.

(Organi tecnici e amministrativi centrali).

Presso il Ministero dell'interno sono istituiti i seguenti organi tecnici e amministra-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tivi centrali del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza:

1) la Direzione generale di polizia che è ordinata in maniera da assicurare i seguenti gruppi di servizi:

a) servizi attinenti ai compiti istituzionali della polizia ed al coordinamento operativo tra i settori funzionali del Corpo;

b) servizi per il reclutamento, gli istituti di istruzione, l'addestramento la qualificazione e la specializzazione del personale;

c) servizi logistici e scientifici;

2) il Consiglio d'amministrazione a cui sono in particolare devoluti compiti di indirizzo e di promozione per il benessere del personale e per la tutela dei suoi diritti.

Il Consiglio d'amministrazione del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza è composto:

dal Vicecapo della polizia che lo presiede;

da nove operatori di pubblica sicurezza del ruolo dirigente nominati nella misura di tre ciascuno dai Comandanti di settore;

da nove operatori di pubblica sicurezza eletti direttamente dal personale ai sensi della presente legge.

Art. 8.

(Direzione di settore).

Ogni settore funzionale in cui è articolato il Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza è presieduto da una direzione che, nell'osservanza dei piani, degli indirizzi e delle direttive formulati dagli organi di cui all'articolo 6 ed all'articolo 7 della presente legge, organizza il personale e le strutture mobili ed immobili assegnati al settore in modo da garantire la costituzione:

a) di sezioni ed uffici ad alta specializzazione in grado di poter assicurare lo adempimento di tutte le funzioni che la legge prevede per ciascun settore;

b) di nuclei qualificati di polizia giudiziaria;

c) di istituti di istruzione per l'alta specializzazione e l'aggiornamento e l'informazione permanente del personale.

Art. 9.

(Organi territoriali).

Sono organi territoriali del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza:

1) i Comandi di regione alle dipendenze della Direzione generale di polizia, che hanno la direzione e la responsabilità dei servizi d'istituto nel territorio di ciascuna Regione;

2) le questure, alle dipendenze dei Comandi di regione, che hanno la direzione e la responsabilità dei servizi d'istituto nel territorio di ogni Provincia;

3) gli uffici commissariali di polizia, alle dipendenze delle questure, che hanno la direzione e la responsabilità dei servizi d'istituto nelle circoscrizioni di competenza;

4) le stazioni di polizia, rurali e di quartiere, dipendenti rispettivamente dalle questure e dagli uffici commissariali urbani della circoscrizione in cui operano. Le stazioni provvedono all'esecuzione dei servizi d'istituto mediante l'organizzazione di un capillare sistema di sorveglianza con l'impiego di agenti rurali o di quartiere, di gruppi e pattuglie adeguatamente equipaggiati.

La pianta organica di tutti gli organi territoriali del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza deve essere formata in modo da assicurare la presenza di personale appartenente a tutti i settori funzionali in cui è articolato il Corpo stesso.

Art. 10.

(Centri operativi autonomi).

Gruppi di settore o di sezione di settore possono essere costituiti in centri operativi autonomi, su disposizione del Comando di regione, previa autorizzazione della Direzione generale di polizia.

I centri operativi autonomi dipendono direttamente dal Comando di regione anche se

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

possono far capo a questure o ad uffici commissariali.

Art. 11.

(Reparti mobili).

Ogni Comando di regione dispone di reparti mobili inquadrati nel 1° settore del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza per far fronte ad esigenze straordinarie di sicurezza pubblica o di soccorso pubblico.

Il personale effettivo impiegato nei reparti mobili non può eccedere il 6 per cento della forza organica complessiva presente nella Regione.

L'equipaggiamento in dotazione dei reparti mobili è stabilito con decreto del Ministro dell'interno, sentito il parere vincolante della Conferenza generale di cui all'articolo 6, n. 1.

Ai reparti mobili non possono essere in ogni caso assegnati armamenti pesanti di tipo bellico; i reparti stessi debbono essere essenzialmente forniti di agili mezzi di difesa atti a salvaguardare l'incolumità del personale e tali da non indurre in azioni che possono aggravare le situazioni di violenza che i reparti stessi sono chiamati a fronteggiare.

Art. 12.

(Centro logistico-operativo di coordinamento ed ufficio studi)

Presso ogni Comando di regione è costituito un Centro logistico ed operativo di coordinamento tra i settori funzionali del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza di stanza nella regione. Il Centro provvede in particolare alla programmazione degli interventi di polizia nell'ambito regionale; raccoglie tutte le informazioni sulle attività degli organi territoriali del Corpo e dei centri operativi autonomi; organizza un ufficio studi e formazione al fine di poter sempre disporre di dati approfonditi ed aggiornati relativi alla legislazione della Regione e, più in generale, della realtà socio-economica ed ambientale della medesima.

È inoltre compito dell'ufficio studi l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza dislocato nella Regione stessa.

Il coordinamento operativo tra i settori funzionali del Corpo nell'ambito provinciale spetta al questore.

Art. 13.

(Collegamento con le autorità rappresentative locali)

Al fine di contribuire a un efficiente espletamento dei compiti istituzionali gli organi territoriali del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza mantengono un permanente collegamento con le autorità politiche rappresentative della Regione e degli enti locali.

In particolare ogni Commissario-capo del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza incontra trimestralmente il sindaco del Comune sede dell'Ufficio commissariale, per uno scambio di informazioni sulla situazione della sicurezza e della tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini nell'ambito municipale.

I responsabili della direzione delle stazioni di polizia, rurali e di quartiere, devono mantenere nello svolgimento dei compiti di istituto un costante rapporto con le rappresentanze elettive dei territori di riferimento.

Art. 14.

(Conferenza per la sicurezza regionale)

È istituita a livello regionale la Conferenza per la sicurezza regionale, di cui fanno parte: il Presidente della Giunta regionale, i Presidenti delle Giunte provinciali, i sindaci, o loro delegati, dei Comuni con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, il Comandante del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza nella Regione, il responsabile del Centro logistico-operativo di coordinamento di cui al precedente articolo 12, i questori.

La Conferenza si riunisce ogni 6 mesi per analizzare la situazione della sicurezza nella Regione in tutti i suoi aspetti, con particolare riferimento al rispetto delle leggi e dei provvedimenti della Regione; per discutere le proposte per il miglioramento dei servizi di polizia formulate dai membri della Conferenza; per procedere all'esame dei risultati e delle proposte emerse da eventuali inchieste condotte dalle assemblee elettive, soprattutto con riguardo alla situazione carceraria della Regione e alla lotta contro la violenza organizzata.

Della riunione della Conferenza è redatto verbale che viene pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della regione. Dal detto verbale sono escluse le informazioni che debbono essere considerate riservate ai sensi di legge o la cui divulgazione venga ritenuta dai due terzi dei presenti pregiudizievole per il buon andamento delle operazioni di polizia, avendo anche riguardo al particolare stato della sicurezza pubblica nella Regione.

Le informazioni riservate o quelle di cui si è deciso la non divulgazione e le discussioni ad esse relative sono annotate in un verbale non soggetto a pubblicazione.

Art. 15.

(Responsabilità per l'impiego dei reparti mobili)

Ogni qualvolta il Comando di regione del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza ritenga di dover impiegare in operazioni per la tutela della sicurezza pubblica i reparti di cui all'articolo 11 deve immediatamente preavvertire il Presidente della Giunta regionale, comunicando allo stesso i motivi che rendono necessario l'intervento dei reparti mobili.

Il Presidente della Giunta regionale, qualora non ritenga fondate le giustificazioni addotte dal Comando di regione notifica immediatamente ad esso, a mezzo di telegramma urgente, la sua opposizione.

Nel caso il Comando di regione non ritenga di conformarsi alla volontà espressa dal Presidente della Giunta, può disporre l'impiego dei reparti mobili solo in seguito ad autorizzazione del Capo di polizia.

Art. 16.

(Disciplina delle riunioni in luogo pubblico)

Alla tutela della sicurezza nel corso delle riunioni in luogo pubblico provvede il sindaco del Comune in cui la riunione si svolge a mezzo della polizia urbana locale.

Qualora il sindaco ritenga di non essere in grado di garantire il pacifico svolgimento della riunione chiede l'intervento del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza, inoltrando formale richiesta al questore territorialmente competente.

I promotori di una riunione in luogo pubblico devono dare preavviso al sindaco del Comune in cui si intende organizzare la riunione almeno 36 ore prima dello svolgimento della stessa.

Alla tutela della sicurezza pubblica nel corso di riunioni, di cui non è stato dato preavviso ai sensi del precedente comma, provvede in ogni caso l'autorità di polizia territorialmente competente.

Art. 17.

(Nuclei di polizia giudiziaria)

Almeno il 30 per cento della forza organica del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza di stanza in ciascuna Regione deve essere organizzato, nell'ambito dei settori in cui è articolato il Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza stesso, in nuclei specializzati formati da una o più squadre di polizia giudiziaria.

I nuclei di polizia giudiziaria sono posti alle dipendenze delle Procure esistenti nella Regione.

Il personale inquadrato in ciascun nucleo di polizia giudiziaria non può in nessun caso essere trasferito o assegnato ad altro nucleo di polizia giudiziaria, senza il nulla osta del Procuratore della Repubblica o suo sostituto da cui il nucleo dipende.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 18.

(Trasferimenti di competenze)

Tutte le competenze in materia di polizia amministrativa, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni) o ad altre leggi, per l'esercizio di attività condizionata ad attestazioni di nullaosta o al rilascio di licenze sono trasferite ai Comuni e soggette all'autorità del sindaco, ad eccezione delle disposizioni che riguardano gli stranieri, gli esplosivi e le materie incendiarie. Restano immutate le competenze attribuite all'autorità di polizia dalla vigente disciplina sui gas tossici. Sono devolute al sindaco altresì le competenze, previste dal sopracitato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e di altre leggi, in materia di cerimonie religiose, di portieri e custodi, di mestieri girovaghi, di ammalati mentali e mendicanti.

Le competenze del Ministero degli affari esteri in materia di rilascio, rinnovo o restituzione di passaporti già delegate ai questori ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono esercitate per delega dal sindaco del Comune di residenza del richiedente. Rimane comunque al questore la competenza per i provvedimenti di ritiro del passaporto ai sensi dell'articolo 12 della sopracitata legge numero 1185.

Sono devolute al questore le competenze del Prefetto in materia di stranieri, previste dal testo unico n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di esecuzione.

TITOLO II

Art. 19.

(Unificazione delle Forze di polizia)

A partire dalla data di costituzione del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza è immesso nei relativi ruoli orga-

nici il personale appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Ruolo di polizia femminile, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo degli agenti di custodia che non abbiano optato per l'inquadramento relativo ad altri servizi d'istituto.

I Corpi di polizia di cui al precedente comma sono soppressi.

È del pari immesso nel Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza il personale appartenente all'Arma dei carabinieri che al momento dell'entrata in vigore della presente legge è impiegato nei servizi di polizia di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 4.

La legge provvede alla riorganizzazione e ristrutturazione dell'Arma dei carabinieri cui, nell'ambito delle Forze armate, sono assegnati esclusivamente compiti di polizia militare e di difesa del territorio della Repubblica.

Art. 20.

(Censimento delle Forze di polizia e accorpamento nel Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza del relativo personale)

Ai fini della costituzione del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze, delle poste e telecomunicazioni, dei trasporti, di grazia e giustizia, dell'agricoltura e foreste, procede al censimento delle Forze di polizia in modo che possa essere esattamente determinato:

a) la consistenza organica ed i ruoli di ciascuna Amministrazione, Capo ed Arma indicati nell'articolo precedente;

b) l'ammontare complessivo delle Forze di polizia impiegate in ciascuna Regione;

c) le specializzazioni ed i compiti effettivi svolti dal personale appartenente a detti Amministrazione, Corpi ed Arma, tenuto conto del loro peculiare assetto organizzativo;

d) le strutture funzionali destinate ai compiti di polizia, sia mobili che immobili suddivise per Regione.

Nei sei mesi successivi al compimento del censimento e sulla base dei risultati acquisiti, il Ministro dell'interno, previo parere degli organi di cui all'articolo 6, procede all'accorpamento del personale già appartenente all'Amministrazione ed ai Corpi soppressi, nonchè del personale dell'Arma dei carabinieri, addetto a compiti di polizia ai sensi della presente legge, nei settori funzionali del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza di cui all'articolo 4.

L'accorpamento disposto d'ufficio con decreto del Presidente della Repubblica avviene su base regionale nel rispetto dei principi informativi della presente legge e dei decreti delegati di cui al successivo articolo.

La dotazione organica complessiva del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza non potrà essere superiore alla somma delle dotazioni organiche dell'Amministrazione e dei Corpi soppressi, nonchè della parte di organico dell'Arma dei carabinieri di cui, ai sensi delle precedenti disposizioni, si è accertato l'impiego in compiti di polizia.

Art. 21.

(Delega al Governo per l'emanazione di norme sull'inquadramento del personale già appartenente alle Forze di polizia sopresse)

Per la prima applicazione della presente legge e per l'attuazione dell'inquadramento del personale di polizia, in conformità con quanto previsto nei precedenti articoli, il Governo è delegato ad emanare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni aventi valore di legge sui ruoli e sulle carriere del personale del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) devono essere previsti i seguenti ruoli: a) direttivo; b) di concetto; c) esecutivo per la carriera degli operatori di pubblica sicurezza.

L'entrata in ciascuno dei tre ruoli sopra-mentzionati comporta il riconoscimento di una qualifica funzionale ed eventualmente di una specializzazione ai fini rispettivamente dell'inserimento in uno dei settori funzionali di cui all'articolo 4 e di sezione di settore di cui al punto a) dell'articolo 8 della presente legge;

2) è immediatamente immesso nel ruolo direttivo per la carriera di operatori dirigenti di pubblica sicurezza il personale già appartenente all'Amministrazione ed ai Corpi soppressi o proveniente dall'Arma dei carabinieri che al momento dell'entrata in vigore della presente legge svolga funzioni o appartenga ai gradi di cui all'allegato 1.

Le varie posizioni sono unificate in livelli di funzione ed i relativi parametri determinati facendo riferimento alla situazione di maggior favore esistente tra i ruoli d'origine soppressi.

Le precedenze nell'ambito di ciascun livello del ruolo unificato sono determinate considerando anche l'anzianità di iscrizione, con grado iniziale, nel ruolo di provenienza, osservando in ogni caso l'ordine di precedenza preesistente nei rispettivi ruoli d'origine.

Deve essere inoltre prevista la possibilità di immissione nel ruolo direttivo di un numero di operatori di pubblica sicurezza (da determinare sulla base delle esigenze di funzionalità richieste dalle nuove strutture centrali e periferiche del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza, sentiti gli organi di cui all'articolo 7), mediante concorso interno cui possono partecipare coloro che, pur non rientrando nei casi di cui all'allegato 1, abbiano un'anzianità di almeno 12 anni e abbiano conseguito diploma di laurea.

Il personale immesso nel ruolo direttivo è preposto a funzioni di direzione, comando e coordinamento negli organi centrali, territoriali, nei centri autonomi, nei reparti mobili e nelle altre strutture tecnico-scientifiche del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza.

I gradi relativi alla progressione di carriera sono determinati tenendo conto delle

strutture e degli organi del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza.

I gradi relativi alla progressione di carriera sono determinati tenendo conto delle strutture e degli organi del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza;

3) è immediatamente immesso nel ruolo di concetto il personale già appartenente all'Amministrazione ed ai Corpi soppressi o proveniente dall'Arma dei carabinieri che al momento dell'entrata in vigore della presente legge svolga funzioni o appartenga ai gradi di cui all'allegato 2.

Valgono i criteri di cui al primo e secondo capoverso del numero precedente. Deve essere inoltre prevista la possibilità di immissione in ruolo di un numero di operatori di pubblica sicurezza (da determinare sulla base delle esigenze di funzionalità richieste dalle nuove strutture centrali e periferiche del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza, sentiti gli organi di cui all'articolo 7), mediante concorso interno cui possono partecipare coloro che, pur non rientrando nei casi di cui all'allegato 2, abbiano un'anzianità di servizio di almeno 8 anni ed abbiano conseguito diploma di scuola media superiore.

Il personale immesso nel ruolo di concetto è preposto a funzioni di comando delle stazioni di cui al n. 4 dell'articolo 9, a funzioni tecniche e specialistiche nei vari organi centrali e territoriali, centri autonomi, reparti dei singoli settori, con particolare attenzione per i nuclei di polizia giudiziaria.

Al personale immesso nel ruolo di concetto viene attribuito in ordine ascendente il livello funzionale di: ispettore scelto, ispettore di prima e di seconda classe;

4) è immediatamente immesso nel ruolo esecutivo il personale già appartenente all'Amministrazione ed ai Corpi soppressi o proveniente dall'Arma dei carabinieri che non è stato collocato nei ruoli di cui ai numeri precedenti e che svolga funzioni o ricopra gradi di cui all'allegato 3.

Valgono i criteri di cui al primo e secondo capoverso del n. 2 del presente articolo. Al personale immesso nel ruolo esecu-

tivo viene attribuito in ordine ascendente il livello funzionale di agente semplice, agente scelto, viceispettore;

5) non può essere prevista la formazione di alcun ruolo ausiliario di carriera medica, tecnica o amministrativa. Gli ufficiali medici ed il personale che prima dell'entrata in vigore della presente legge faccia parte di ruoli ausiliari nell'Amministrazione o nei Corpi soppressi è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento, rimanendo inalterata la progressione di carriera vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Per i servizi medici ed altri servizi tecnici si deve provvedere mediante convenzioni con gli enti pubblici erogatori di tali servizi;

6) deve essere previsto il trasferimento su semplice domanda nelle amministrazioni militari, senza pregiudizio dello stato economico e di carriera già acquisito, del personale della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri che dichiarino di non voler essere immesso nei ruoli del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza.

Art. 22.

(Accesso alla carriera direttiva).

Al di fuori dell'ipotesi di accorpamento straordinario previsto al n. 2 del precedente articolo, al reclutamento degli ufficiali del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza si provvede per la metà dei posti disponibili mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che alla data del 31 ottobre abbiano compiuto i 18 anni di età e non superato il 26° e siano in possesso del titolo di istruzione media superiore.

I vincitori frequentano presso l'Accademia di polizia un corso di formazione della durata di due anni, conseguendo la nomina a vicecommissario-allievo.

Dopo il primo anno di corso scelgono il settore funzionale del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza in cui intendono, ultimati i corsi di formazione, prestare servizio.

Sono quindi ammessi al corso di applicazione di settore della durata di due anni, al termine del quale conseguono il grado di vicecommissario e vengono avviati all'Istituto di specializzazione di settore, per un corso applicativo di specializzazione della durata di un anno, ripetibile una sola volta.

Gli operatori dirigenti che al termine del secondo anno del corso di applicazione di settore abbiano superato con esito favorevole gli esami delle materie universitarie comprese nel piano di studi approvato con decreto del Presidente della Repubblica, sono ammessi a sostenere l'esame finale di laurea del corso relativo a tali materie presso una delle università degli studi della Repubblica.

L'insegnamento delle suddette materie deve essere impartito da docenti universitari secondo programmi analoghi a quelli universitari ed approvati con decreto del Ministro dell'interno (sentito il Consiglio di settore interessato di cui al n. 2 dell'articolo 6) di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

I vicecommissari del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza, superato il corso applicativo di specializzazione e conseguita la laurea, sono iscritti nel ruolo degli ufficiali di polizia — con menzione del settore funzionale di appartenenza — con il grado di vicecommissari.

Dopo un periodo pratico di prova — da effettuarsi presso reparti e centri autonomi — sono promossi al grado di commissario e assegnati con mansioni direttive ad uno degli organi territoriali del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza.

Gli ufficiali che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbiano ultimati i corsi in una delle accademie, o istituti equiparati, dei Corpi soppressi o dell'Arma dei carabinieri, sono ammessi a completare presso tali istituti gli esami necessari per il conseguimento della laurea in giurisprudenza presso l'università di Roma. Successivamente scelgono il settore funzionale in cui intendono essere assegnati e, in tale ambito, frequentano un corso speciale applicativo di settore della durata di un anno, dopo

il quale sono iscritti nel ruolo degli ufficiali di polizia — con menzione del settore funzionale di appartenenza — con il grado di vicecommissario. Nel prosieguo si applica quanto previsto dal comma settimo del presente articolo.

Per la restante metà dei posti disponibili si provvede mediante esame di concorso interno riservato agli ispettori di polizia che abbiano conseguito diploma di scuola media superiore.

I vincitori frequentano presso l'Istituto superiore di formazione del settore funzionale cui appartengono un corso di istruzione della durata di due anni, al termine del quale, se dichiarati idonei, conseguono la nomina a vicecommissari e sono immessi nella carriera.

Per questi ultimi il conseguimento della laurea non è obbligatorio per la progressione di carriera sino al grado di vicequestore aggiunto.

Art. 23.

(Accesso alla carriera di concetto).

Al di fuori dell'ipotesi di accorpamento straordinario prevista al n. 3 dell'articolo 21, l'accesso alla carriera di concetto degli operatori di pubblica sicurezza è riservato per i due terzi dei posti disponibili al personale della carriera esecutiva che rivesta il grado di viceispettore, mediante concorso interno per titoli ed esami nell'ambito del settore funzionale e dopo la frequenza di apposito corso tecnico-professionale della durata di due anni nella Regione in cui i vincitori del concorso prestano servizio.

Il personale che è stato dichiarato idoneo, dopo la frequenza del corso consegue il grado di ispettore di seconda classe e viene immesso nel ruolo di concetto continuando la prestazione del servizio nella stessa Regione, salvo diversa domanda dell'interessato.

Per il rimanente terzo dei posti disponibili, all'accesso della carriera di concetto si provvede mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi in possesso del titolo di istruzione media superiore che alla data del 31 ottobre abbiano compiuto i 18 anni di età e non superato i 28.

I vincitori frequentano presso l'Istituto per ispettori del settore funzionale, in cui hanno chiesto l'assegnazione o per il quale era stato bandito il concorso, un corso di istruzione tecnico-professionale di durata biennale, al termine del quale, se idonei, conseguono la nomina ad ispettore di prima classe, in prova per un periodo di un anno.

I concorsi per l'accesso alla carriera di concetto vengono banditi per settore funzionale in relazione alle vacanze esistenti nell'ambito di una singola regione, con l'impegno di prestare servizio per un periodo determinato, o possono essere riferiti a posti disponibili anche in singole sezioni di settore e nelle singole province.

Art. 24.

(Accesso alla carriera esecutiva).

Al di fuori dell'ipotesi di accorpamento straordinario prevista al n. 4 dell'articolo 21, l'accesso alla carriera esecutiva di polizia avviene mediante concorsi regionali, banditi in sede nazionale, per titoli ed esami, ai quali possono partecipare i cittadini che hanno conseguito diploma di istruzione secondaria di primo grado.

I vincitori si impegnano a prestare servizio, nei settori per i quali sono stati banditi i concorsi regionali, per un periodo determinato.

I concorsi possono anche essere riferiti a posti disponibili in sezioni dei settori funzionali e nelle singole Province.

Coloro che sono stati ammessi, frequentano in sede regionale il corso di formazione del settore della durata di nove mesi e un corso ulteriore di specializzazione della durata di sei mesi, entrambi organizzati dall'ufficio studi di cui al secondo comma dell'articolo 12.

Terminati i corsi, coloro che sono stati dichiarati idonei sono ammessi al periodo di prova della durata di un anno presso reparti, centri autonomi od altri organi territoriali del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza.

Superato il periodo di prova, gli agenti che ne facciano richiesta entrano nella carriera continuativa.

Art. 25.

(Determinazione delle qualifiche e dei parametri retributivi).

Con decreto del Presidente della Repubblica per delibera del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli interni sono determinate le qualifiche ed i parametri relativi alle carriere di cui agli articoli precedenti, nonchè le norme sull'avanzamento e le progressioni, facendo riferimento a quanto disposto per le carriere del pubblico impiego.

TITOLO III

Art. 26.

(Istituti di istruzione).

Per la preparazione culturale, professionale, per la formazione tecnica e giuridica, per la specializzazione del personale del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti istituti di istruzione:

1) l'accademia di polizia — alle dipendenze della Direzione generale — con il compito di provvedere ai corsi di formazione per gli operatori dirigenti;

2) gli istituti superiori di settore — con il compito di provvedere ai corsi di applicazione di settore dei vicecommissari allievi;

3) gli istituti di specializzazione di settore — alle dipendenze delle direzioni di settore — con il compito di provvedere alla specializzazione ed ulteriore applicazione dei vicecommissari, nonchè ai corsi per l'avanzamento degli operatori dirigenti e di aggiornamento nelle varie tecniche scientifiche e giuridiche richieste agli operatori di pubblica sicurezza del ruolo direttivo;

4) gli istituti per ispettori — alle dipendenze della direzione di settore e istituti nei capoluoghi di Regione — con il compito di

provvedere ai corsi per allievi ispettori ed ai corsi per l'avanzamento degli ispettori. Presso gli istituti per ispettori vengono anche organizzati a cura degli uffici studi, istituiti presso ogni Comando di regione, dei corsi di aggiornamento ed ulteriore qualificazione per gli ispettori;

5) le scuole per agenti — alle dipendenze dei centri di coordinamento regionali — con il compito di provvedere ai corsi di istruzione e specializzazione per settore degli allievi agenti;

6) i centri di addestramento — alle dipendenze dei centri di coordinamento regionali — con il compito di provvedere alla preparazione professionale del personale destinato ai reparti mobili ed ai centri autonomi.

Art. 27.

(Regolamento e programmi degli istituti di istruzione).

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli organi di cui all'articolo 6, saranno approvati il regolamento ed i programmi per gli istituti di cui al precedente articolo.

I programmi dovranno essere redatti in modo da assicurare un rilievo fondamentale all'insegnamento dei principi costituzionali, con particolare riguardo alle libertà, ai diritti ed ai doveri dei cittadini. Materia di insegnamento dei corsi di istruzione dovrà pure essere lo studio della storia d'Italia nel più vasto contesto europeo. Dovrà in particolare essere approfondita la parte di storia contemporanea relativa alla lotta al fascismo, alla Resistenza ed alla fase della Costituente, al fine di favorire una conoscenza critica delle vicende del nostro Paese.

I contenuti dei programmi, ed il metodo di svolgimento degli stessi, dovranno, più in generale, essere formulati in modo da garantire la partecipazione attiva degli allievi e rendere pertanto concreta l'espressione delle loro attitudini e capacità.

Con il suddetto decreto saranno inoltre stabilite norme per l'estensione agli istituti di istruzione del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza dei diritti di partecipazione di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, e successivo decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 416, al fine della costituzione di consigli di istituto composti, oltre che dal direttore dei medesimi, da rappresentanti eletti dai docenti, dal personale non docente e dagli allievi. I rappresentanti degli allievi saranno pari alla metà dei componenti del consiglio. I consigli eserciteranno le stesse funzioni previste per i consigli di istituto delle scuole statali dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

I libri di testo adottati dovranno essere adeguati alle moderne esigenze di una istruzione partecipata e tali da poter assicurare un'efficace specializzazione ed un efficace addestramento del personale, necessari per il futuro svolgimento del servizio civile di polizia. In tale contesto la scelta dei libri di testo è concordata tra docenti ed allievi i quali, per quanto possibile, devono essere coinvolti nell'elaborazione stessa dei testi delle materie tecnico-professionali.

Il manuale professionale assegnato ad ogni agente dovrà contenere il testo integrale della Costituzione repubblicana, i testi delle Convenzioni internazionali sui diritti degli individui, sottoscritte dall'Italia, nonché le norme riguardanti l'organizzazione ed i compiti istituzionali del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza.

Art. 28.

(Impiego degli allievi degli istituti di istruzione)

Gli allievi che frequentano gli istituti di istruzione previsti dalla presente legge non possono per nessun motivo essere distolti dall'attività di studio e di formazione professionale, né essere impiegati in servizi relativi alla tutela della sicurezza pubblica.

In caso di straordinaria emergenza gli allievi possono essere impiegati in operazio-

ni di polizia e di soccorso pubblico solo con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Capo di polizia. In tale evenienza la durata dei corsi viene prorogata per un periodo di tempo pari alla durata dell'interruzione.

TITOLO IV

Art. 29.

(Giuramento)

L'appartenente al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza all'atto dell'assunzione in servizio e della nomina ad operatore dirigente, ispettore ed agente, deve prestare giuramento secondo la formula prevista dall'articolo 11 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il giuramento si presta in forma solenne. Il rifiuto comporta la decadenza dal servizio.

Art. 30.

(Agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria)

Sono agenti di polizia giudiziaria gli agenti semplici, gli agenti scelti del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza. I viceispettori e tutti coloro che ricoprono gradi superiori sono considerati ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 31.

(Bandiera, uniforme)

La bandiera del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza si fregia delle decorazioni e delle medaglie di benemerenza già concesse alle bandiere dei Corpi di polizia soppressi.

Gli appartenenti al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza durante il

servizio indossano l'uniforme o l'abito civile secondo le necessità operative e funzionali al tipo di mansioni a cui sono adibiti.

Sull'uniforme le stellette sono sostituite dagli emblemi in metallo della Repubblica italiana.

Art. 32.

(Orario e turni di servizio)

Gli appartenenti al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza svolgono il servizio in turni ordinari e, in caso di necessità, straordinari.

Quando le esigenze dell'amministrazione lo richiedono sono tenuti a prestare servizio, con diritto a retribuzione, oltre l'orario normale di 42 ore settimanali, ma, in nessun caso, oltre le 56 ore settimanali.

Fuori servizio sono obbligati a intervenire in caso di flagranza di reato o se richiesti dai cittadini.

Art. 33.

(Età per il matrimonio)

Sono abrogate le norme che stabiliscono limitazioni sull'età in cui il personale di polizia può contrarre matrimonio.

È assolutamente vietata qualsiasi ingerenza dei superiori nella vita privata e familiare del personale di polizia.

Art. 34.

(Ordine gerarchico)

L'appartenente al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza deve eseguire gli ordini che gli sono impartiti dal superiore gerarchico e che sono attinenti al servizio ed alla disciplina.

Se colui a cui è stato impartito l'ordine lo ritiene palesemente illegittimo deve farne rimostranza allo stesso superiore dichiarandone le ragioni.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Se l'ordine è rinnovato e formulato per iscritto su foglio consegnato all'inferiore di grado, questi ha il dovere di darvi esecuzione solo se non violi diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione.

Quando esista uno stato di pericolo o di urgenza e si tratti di ordine attinente al servizio che non pregiudichi diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, il dipendente deve eseguirlo anche se tale ordine è rinnovato solo verbalmente dal superiore il quale, cessato lo stato di pericolo o di urgenza, ha l'obbligo di ratificarlo per iscritto.

L'ordine gerarchico non deve comunque essere eseguito quando l'atto che ne consegue sia vietato dalla legge penale.

L'inosservanza dell'ordine gerarchico al di fuori dei casi previsti dalla presente disposizione comporta responsabilità di natura disciplinare, salve le ipotesi di responsabilità penale previste dalla legge.

Art. 35.

(Diritti politici e sindacali)

A tutti gli appartenenti del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza è garantito l'esercizio del diritto di organizzazione sindacale e di tutti gli altri diritti costituzionali individuali e collettivi.

La legge può limitare le forme di esercizio del diritto di sciopero in considerazione dei compiti istituzionali affidati al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza.

Il decreto luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205 è abrogato.

Gli appartenenti al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza che intendono ricoprire incarichi direttivi in partiti politici devono chiedere di essere collocati in aspettativa per la durata dell'incarico.

Gli appartenenti al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza non possono partecipare in divisa a manifestazioni politiche quando non vi siano comandati in servizio.

Art. 36.

(Diritto all'ufficio e trasferimenti)

Gli appartenenti al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza hanno diritto all'esercizio delle funzioni inerenti alla qualifica e non possono essere privati dell'ufficio tranne che nei casi previsti dalla legge.

I trasferimenti degli appartenenti al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza da una sede all'altra possono essere disposti a domanda dell'interessato o per esigenze motivate di servizio e devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione di cui al n. 2 dell'articolo 7. Il trasferimento non può in alcun caso essere sostitutivo di sanzioni disciplinari.

Non è incompatibile per l'appartenente al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza la prestazione del servizio nella propria Provincia d'origine o in quella della moglie.

Nel *Bollettino ufficiale* del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza viene periodicamente data notizia delle sedi vacanti.

Art. 37.

(Retribuzioni e straordinari)

Gli appartenenti al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza hanno diritto allo stipendio, agli assegni familiari ed alle indennità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge. Hanno inoltre diritto al compenso per il lavoro straordinario, nonché per il servizio svolto nelle ore notturne e nelle giornate festive. Detto compenso non può essere corrisposto in misura forfettaria, ma esclusivamente in relazione al servizio effettivamente prestato.

Il personale che alloggia nelle sedi operative del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza per ragioni di servizio fruisce di vitto a carico dell'amministrazione.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il corredo e l'equipaggiamento necessario al personale per lo svolgimento del servizio di polizia è a carico dell'amministrazione.

Art. 38.

(Amministrazione)

La direzione delle attività amministrative di tutti i settori funzionali del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza è esercitata dalla Direzione generale di polizia, la quale può delegare alle Direzioni di settore l'amministrazione di singole strutture e servizi.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro dell'interno, saranno fissati gli enti amministrativi del Corpo e saranno indicati gli ufficiali di polizia ai quali è attribuita la qualifica di funzionari delegati agli effetti della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Saranno infine stabilite norme di carattere generale per la gestione amministrativa del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza.

Art. 39.

(Rappresentanza del personale nel Consiglio d'amministrazione)

Nell'ambito di ciascun settore funzionale gli operatori di pubblica sicurezza provvedono all'elezione di tre propri rappresentanti nel Consiglio d'amministrazione, sulla base di candidature proposte a livello nazionale da almeno 100 appartenenti al settore, senza distinzione di funzioni, ruoli o gradi.

Ciascun appartenente al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza ha diritto di votare per non più di due candidati del proprio settore iscritti in ruoli diversi.

Risultano eletti coloro che in sede nazionale abbiano ottenuto il maggior numero di voti di cui almeno la metà in Regioni diverse da quella in cui prestano servizio.

I rappresentanti del personale nel Consiglio d'amministrazione non possono essere

rieletti se non a distanza di 4 anni dal precedente mandato.

Sono eleggibili tutti coloro che prestano servizio nel Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza da almeno un anno.

Art. 40.

(Garanzie per gli eletti nel Consiglio di amministrazione e norme integrative)

Gli operatori di pubblica sicurezza eletti nel Consiglio di amministrazione sono esonerati per tutto il periodo del loro mandato dallo svolgimento dei rispettivi servizi.

Il loro trattamento economico viene integrato dalla corresponsione di una speciale indennità di funzione.

Essi non possono essere sottoposti ad alcun procedimento disciplinare senza l'autorizzazione del Consiglio dei ministri.

Essi hanno altresì diritto d'accesso in qualsiasi sede del proprio settore al fine di incontrare il personale e rendersi conto delle condizioni di vita e di lavoro dello stesso.

Il Ministro dell'interno provvede entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad emanare disposizioni integrative per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo e in quello precedente.

Art. 41.

(Obblighi di leva)

Il periodo di servizio di due anni nel Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.

È tenuto all'adempimento degli obblighi di leva l'operatore dirigente che lascia il Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza prima che siano trascorsi due anni dalla nomina al grado di Commissario, come pure l'ispettore che lascia il Corpo prima di aver compiuto il periodo di prova di un anno.

Il personale del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza è esonerato dal richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione.

TITOLO V

Art. 42.

(Procedimenti disciplinari)

Al personale sottoposto a procedimento disciplinare è assicurata la possibilità di dedurre le proprie giustificazioni e, in caso di inchiesta formale, anche di essere assistito da un difensore di fiducia.

Analoga possibilità è assicurata al personale sottoposto a procedimento penale per fatti compiuti in servizi e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.

In caso di proscioglimento le spese per la difesa sono a carico dell'amministrazione.

Art. 43.

(Impiego del personale)

Gli appartenenti al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza non possono essere impiegati per nessun motivo in compiti che non siano attinenti al servizio di istituto, nè possono utilizzare attrezzature, macchine, autoveicoli di qualsiasi specie, natanti o mezzi aerei della pubblica amministrazione per scopi non di istituto.

L'appartenente al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza che durante l'orario di servizio svolge un'attività non compatibile con il servizio di istituto è punito con l'arresto fino ad anno e con l'allontanamento dal Corpo. Alla stessa pena è sottoposto il superiore che affida o beneficia di tale attività.

L'appartenente al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza addetto ai laboratori od officine del Corpo stesso che, contravvenendo a disposizioni dei regolamenti, vi lavori o vi faccia lavorare per conto proprio o di altri, è punito con la reclusione sino ad un anno. Con la stessa pena è punito l'appartenente al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza che utilizza attrezzature, autoveicoli di qualsiasi

specie, natanti o aerei della pubblica amministrazione per scopi non attinenti ai servizi di istituto.

Art. 44.

(Armi in dotazione)

Gli appartenenti al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza che in servizio portano armi diverse da quelle in dotazione o vi abbiano apportato modifiche non consentite sono puniti con la reclusione fino a sei mesi. La pena è della reclusione sino a 5 anni, se dette armi vengono adoperate, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 45.

(Omissione in servizio)

L'appartenente al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza che indebitamente rifiuta od ometta di eseguire un ordine legittimamente impartitogli dal superiore è punito con la reclusione da tre mesi a un anno, sempre che il fatto non costituisca il più grave reato di cui all'articolo 329 del codice penale.

Art. 46.

(Abbandono di posto)

L'appartenente al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza che essendo in servizio di guardia o di sicurezza pubblica abbandoni il posto o il servizio o violi la consegna è punito con la reclusione sino ad un anno, se dal fatto derivi pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica o privata ovvero per le installazioni o gli edifici affidati alla sua vigilanza.

Art. 47.

(Turbamento della continuità del servizio)

L'appartenente al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza che allo scopo di turbare la continuità o la regolarità del

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

servizio omette o ritarda di assumerlo ovvero abbandona il posto od il servizio o viola la consegna, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è aumentata di un terzo se il colpevole è comandante di reparto ovvero dirigente di ufficio o servizio; o se il fatto è commesso da tre o più persone.

Art. 48.

(Devastazione e saccheggio)

Gli appartenenti al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza che in numero di tre o più commettono il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata di un terzo per i promotori, per i colpevoli che hanno ommesso o ritardato di disperdersi o rientrare nell'ordine all'intimazione di un loro superiore; se il fatto è commesso con violenza o con minaccia.

Art. 49.

(Stato di ubriachezza)

L'appartenente al Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza che in servizio è colto in stato di ubriachezza volontaria o colposa, tale da escludere o menomare gravemente la sua capacità di prestare il servizio, è punito con la reclusione sino ad un anno, se dal fatto derivi pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica o privata, ovvero per le installazioni o edifici affidati alla sua vigilanza.

Il superiore che abbia indotto il sottoposto alla sua autorità allo stato di ubriachezza è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 50.

(Movimento non autorizzato di reparti)

Il comandante di un reparto di polizia che senza incarico o autorizzazione ordina il movimento del reparto è punito con la

reclusione sino ad un anno, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 51.

(Condono)

Le sanzioni disciplinari e di stato inflitte fino alla data di approvazione della presente legge agli appartenenti alle forze di polizia accorpate nel Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza sono condonate.

Dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* cessano i conseguenti effetti giuridici. Sono escluse dal condono le sanzioni di stato connesse a procedimenti penali.

TITOLO VI

Art. 52.

(Commissione interparlamentare)

I decreti del Presidente della Repubblica emanati ai sensi dell'articolo 21 della presente legge e tutti gli altri decreti e provvedimenti ministeriali per l'attuazione della presente legge devono essere approvati previa consultazione di una commissione interparlamentare di cinque deputati e di cinque senatori eletti dalle rispettive Camere.

Art. 53.

(Relazione al Parlamento)

Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, prima al Senato e poi alla Camera dei deputati, una relazione sullo stato della sicurezza pubblica, sull'attività e sull'ordinamento del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza, sul reclutamento e sui problemi del personale, sui programmi e sulle attività degli istituti di istruzione.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Ministro dell'interno comunica anche gli organici delle questure, dei commissariati, delle stazioni, dei reparti e dei centri autonomi.

Le commissioni parlamentari degli affari interni possono chiedere l'intervento del Capo della polizia per fornire chiarimenti anche su singoli settori dell'attività del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza.

Art. 54.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque non compatibili con la presente legge.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 1

PERSONALE APPARTENENTE AI CORPI ED AI RUOLI DI POLIZIA SOPPRESSI E ALL'ARMA DEI CARABINIERI
(IN QUANTO ADIBITO A FUNZIONI DI POLIZIA) DA IMMETTERE NEL RUOLO DIRETTIVO DEL CUOPS
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 PUNTO 2

Arma dei carabinieri	Corpo di guardie di pubblica sicurezza	Ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza	Ruolo della polizia femminile	Guardia di finanza	Corpo forestale dello Stato	Corpo degli agenti di custodia
Generale di divisione	Tenente generale	Ispettore generale capo	—	Generale di divisione	—	—
Generale di brigata	Maggiore generale	Questore	—	Generale di brigata	Direttore generale	—
Colonnello	Colonnello	Primo dirigente	Ispettrice capo	Colonnello	Ispettore generale	—
Tenente colonnello	Tenente colonnello	Vice questore aggiunto	Ispettrice superiore	Tenente colonnello	Ispettore superiore	—
Maggiore	Maggiore	Commissario capo	Ispettrice superiore (par. 307)	Maggiore	Ispettore capo	Maggiore
Capitano	Capitano	Commissario	Ispettrice di polizia	Capitano	Ispettore principale	Capitano
Tenente	Tenente	—	—	Tenente	Ispettore	Tenente
Sottotenente	—	—	—	Sottotenente	Ispettore aggiunto	Sottotenente

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 2

PERSONALE APPARTENENTE AI CORPI ED AI RUOLI DI POLIZIA SOPPRESSI E ALL'ARMA DEI CARABINIERI
(IN QUANTO ADIBITO A FUNZIONI DI POLIZIA) DA IMMETTERE NEL RUOLO DI CONCETTO DEL CUOPS
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 PUNTO 3

Arma dei carabinieri	Corpo di guardie di pubblica sicurezza	Ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza	Ruolo della polizia femminile	Guardia di finanza	Corpo forestale dello Stato	Corpo degli agenti di custodia
Aiutante di battaglia	Maresciallo prima classe scelto	—	Assistente capo di polizia	Maresciallo aiutante	—	—
Maresciallo maggiore	Maresciallo prima classe	—	Assistente principale di polizia	Maresciallo maggiore	Maresciallo maggiore	Maresciallo maggiore
Maresciallo capo	Maresciallo seconda classe	—	—	Maresciallo capo	Maresciallo capo	Maresciallo capo
Maresciallo ordinario	Maresciallo terza classe	—	Assistente di polizia	Maresciallo ordinario	Maresciallo ordinario	Maresciallo ordinario
Brigadiere	Brigadiere	—	Assistente in prova	Brigadiere	Brigadiere	Brigadiere

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 3

PERSONALE APPARTENENTE AI CORPI ED AI RUOLI DI POLIZIA SOPPRESSI E ALL'ARMA DEI CARABINIERI
(IN QUANTO ADIBITO A FUNZIONI DI POLIZIA) DA IMMETTERE NEL RUOLO ESECUTIVO DEL CUOPS
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 PUNTO 4

Arma dei carabinieri	Corpo di guardie di pubblica sicurezza	Ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza	Ruolo della polizia femminile	Guardia di finanza	Corpo forestale dello Stato	Corpo degli agenti di custodia
Vicebrigadiere	Vicebrigadiere	—	—	Vicebrigadiere	Vicebrigadiere	Vicebrigadiere
Appuntato	Appuntato	—	—	Appuntato	Guardia scelta	Appuntato
Carabiniere scelto	Guardia di pubblica sicurezza	—	—	Finanziere scelto	Guardia	Guardia
Carabiniere	—	—	—	Finanziere	—	—

DISEGNO DI LEGGE n. 38

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MURMURA

Art. 1.

Ai maggiori generali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano ricoperto la carica di direttore dell'Ufficio sanitario centrale della direzione generale della pubblica sicurezza, viene conferita, all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, la promozione al grado di tenente generale medico di polizia con conseguente trattamento economico e di quiescenza.

I predetti generali non possono essere richiamati in servizio, salvo situazioni di emergenza.

Art. 2.

All'onere di lire 350.000 derivante dalla attuazione della presente legge sarà fatto fronte per l'esercizio finanziario 1979 con gli ordinari stanziamenti del capitolo 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio suddetto e dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE n. 41

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MURMURA

Art. 1.

L'articolo 76 della legge 3 aprile 1958, n. 460, modificato dall'articolo 1 della legge 28 novembre 1975, n. 634, è sostituito dal seguente:

« Il conferimento del grado di vicebrigadiere ha luogo:

1) per i sette decimi dei posti, disponibili alla data del bando, mediante concorso per esami, al quale possono partecipare gli appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 ed a seguito di esito favorevole del corso allievi sottufficiali. La frazione di posto è computata per posto intero;

2) per i restanti tre decimi mediante esame di idoneità, al quale possono partecipare gli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 87. I posti non coperti ai sensi del precedente numero 1) sono portati in aumento a quelli da conferire mediante esame di idoneità.

Il conferimento del grado di vice brigadiere ha, inoltre, luogo, a decorrere dal 1° gennaio 1977, mediante scrutinio ad anzianità congiunta al merito ».

L'articolo 3 della legge 28 novembre 1975, n. 634, è soppresso.

Art. 2.

Dopo l'articolo 88 della legge 3 aprile 1958, n. 460, sono inseriti i seguenti:

« Art. 88-bis. — All'avanzamento ad anzianità congiunta al merito sono ammessi gli appuntati i quali, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 75 della presente legge, abbiano maturato 25 anni di servizio effettivo, abbiano conseguito nell'ultimo quinquennio qualifica non infe-

riore a "superiore alla media" e non abbiano riportato, nel biennio precedente lo scrutinio stesso, punizione di rigore o altra più grave ».

« Art. 88-ter. — Il giudizio di idoneità nello scrutinio per la promozione a vicebrigadiere è formulato dalla commissione di avanzamento di cui all'articolo 112 della presente legge. Gli appuntati giudicati idonei vengono promossi con decorrenza dalla data di compimento dell'anzianità di servizio prevista al precedente articolo ed iscritti nel ruolo separato e limitato istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 ».

« Art. 88-quater. — Ai vicebrigadieri di cui all'articolo 88 sono conferite ad anzianità promozioni fino al grado di maresciallo di terza classe incluso, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni in vigore per l'avanzamento dei pari grado del ruolo ordinario, e le promozioni medesime possono essere disposte soltanto dopo che abbiano conseguito l'avanzamento i pari grado del ruolo ordinario con uguale anzianità nel grado.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

I vicebrigadieri ed i brigadieri, i quali non possono conseguire l'avanzamento al grado superiore perchè raggiunti dai limiti di età o perchè divenuti permanentemente inidonei al servizio o perchè deceduti, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso, fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione ».

« Art. 88-quinquies. — I vicebrigadieri e brigadieri del ruolo ordinario possono chiedere fino al 31 dicembre 1982 di transitare, conservando il grado e l'anzianità posseduti, nel ruolo separato e limitato ai fini della applicazione nei loro confronti delle disposizioni contenute nell'articolo 88-quater ».

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« Art. 88-*sexies*. — In corrispondenza del numero dei sottufficiali che per effetto degli articoli 88-*ter* e 88-*quinquies* sono iscritti nel ruolo separato e limitato, sono lasciati scoperti altrettanti posti nel grado di guardia del ruolo ordinario ».

Art. 3.

L'articolo 89 della legge 3 aprile 1958, n. 460, modificato dall'articolo 4 della legge 28 novembre 1975, n. 634, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto, approva la graduatoria e conferisce la nomina al grado di vicebrigadiere.

La nomina è conferita secondo l'ordine della graduatoria, con decorrenza dalla data del decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 86.

I vicebrigadieri nominati ai sensi del presente articolo sono iscritti nel ruolo dopo l'ultimo pari grado nominato ai sensi dell'articolo 86 ».

Art. 4.

Gli appuntati risultati idonei ma non vincitori nei concorsi mediante esame di idoneità a posti di vicebrigadiere espletati fino all'entrata in vigore della presente legge, conseguono a domanda la promozione a tale

grado e vengono iscritti nel ruolo separato e limitato, istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1600, secondo l'ordine della graduatoria a cui sono iscritti e con decorrenza dalla data di nomina dei vincitori del relativo concorso.

L'iscrizione nel ruolo separato e limitato comporta lo sviluppo di carriera nei modi indicati nell'articolo 88-*quater* della legge 3 aprile 1958, n. 460.

In corrispondenza del numero dei sottufficiali iscritti nel detto ruolo sono lasciati scoperti altrettanti posti nel grado di guardia del ruolo ordinario.

Art. 5.

Le norme contenute negli articoli 2 e 4 si applicano ai militari comunque collocati in congedo successivamente al 1° gennaio 1979, sempre che essi abbiano, prima della cessazione dal servizio, maturato l'anzianità e siano in possesso dei requisiti prescritti.

Coloro che sono cessati dal servizio per limiti di età ed abbiano titolo alla promozione sono riammessi in servizio fino al compimento dei limiti di età previsti per il nuovo grado conseguito; coloro che sono cessati a domanda o perchè divenuti permanentemente inidonei al servizio o perchè deceduti sono ricollocati in congedo con il nuovo grado, ma con la stessa decorrenza ed allo stesso titolo del precedente provvedimento di cessazione dal servizio.

DISEGNO DI LEGGE n. 79D'INIZIATIVA DEI SENATORI CROLLALANZA
ED ALTRI

Art. 1.

La pensione di reversibilità, a favore del coniuge superstite e dei figli minori o comunque degli aventi diritto da agenti e funzionari di polizia, nonchè da coloro comunque impiegati in operazioni di polizia, che sono deceduti per aggressioni o per incidenti avvenuti durante o a causa di attività, anche non di istituto, dei rispettivi Corpi, espletate per la lotta alla criminalità comune e politica, è liquidata rapportandola al massimo del livello retributivo, risultante dalla ricostruzione teorica della carriera in base al grado posseduto, ed al massimo del numero di anni pensionabili, quale che sia il numero di anni di servizio effettivamente prestati dal dante causa all'epoca del fatto.

Art. 2.

La pensione diretta di inabilità, per coloro che siano rimasti inabilitati per fatti accaduti durante o a causa di tali operazioni, viene liquidata sulla base retributiva ricostruita e secondo i criteri di determinazione fissati nel precedente articolo 1, quando la inabilitazione sia permanente ed in percentuale non inferiore al 50 per cento.

Art. 3.

Alla normale indennità di fine servizio, spettante ai diretti interessati invalidi o ai

congiunti aventi diritto, in caso di morte dei danti causa nelle attività suddette, sarà aggiunta una indennità supplementare di lire cinquanta milioni.

Tale somma sarà soggetta ad automatica rivalutazione, in base ai dati ufficiali dell'ISTAT dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla effettiva liquidazione.

Art. 4.

Le disposizioni di cui sopra si applicano, se più favorevoli, anche a favore dei magistrati, dei giudici popolari e degli operatori della giustizia, nonchè degli aventi causa dagli stessi, in caso di morte o di inabilitazione permanente, subite a causa o nell'esercizio delle funzioni espletate per garantire il funzionamento della giustizia e l'applicazione delle leggi dello Stato.

Art. 5.

La normativa della presente legge ha efficacia retroattiva per un periodo decennale. Nell'ambito di tale periodo si procederà alle revisioni dei trattamenti già definiti ed in atto, solo dietro richiesta degli aventi diritto.

Art. 6.

Per la copertura della spesa integrativa, rispetto agli ordinari trattamenti previdenziali e pensionistici, si provvederà, previa nota di variazione del bilancio dello Stato, con apposito stanziamento del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE n. 91

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MURMURA

Art. 1.

Il ruolo unico separato e limitato fino al grado di tenente colonnello del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1600, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 2.

Gli ufficiali iscritti nel ruolo di cui al precedente articolo 1 sono collocati nel ruolo ordinario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella posizione di « soprannumero ».

Art. 3.

Per la durata di sette anni dall'entrata in vigore della presente legge, a parziale modifica dell'articolo 65 della legge 29 marzo 1956, n. 288, recante norme sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il numero dei tenenti colonnelli da valutare annualmente è determinato in 25 ufficiali come previsto per i maggiori. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

DISEGNO DI LEGGE n. 117

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MASCIADRI ED ALTRI

Articolo unico.

È riconosciuto ad ogni effetto giuridico-amministrativo il periodo di servizio prestato nella pubblica sicurezza come funzionario di pubblica sicurezza ausiliario dal maggio 1945 al 31 ottobre 1947, con cumulo di tale periodo nell'anzianità di qualifica attualmente rivestita dal funzionario interessato, retroattivando, quindi, la decorrenza della nomina alla qualifica attuale, con conseguente promozione, per anzianità a questore, anche in soprannumero, dei vicequestori primi dirigenti che si trovino nella predetta situazione.

DISEGNO DI LEGGE n. 122

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GHERBEZ ED ALTRI

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo della guardia di finanza, iscritti nei ruoli separati e limitati, di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, possono conseguire nel proprio ruolo l'avanzamento al massimo grado di sottufficiali, previsto dall'ordinamento del rispettivo Corpo di appartenenza, e, se in possesso dei requisiti prescritti, la qualifica di « scelto » per la Pubblica sicurezza e di « aiutante » per la Guardia di finanza.

Art. 2.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, ai soli effetti giuridici, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 2 aprile 1968, n. 408.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con i normali stanziamenti di bilancio, previsti rispettivamente per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per il Corpo della guardia di finanza.

DISEGNO DI LEGGE n. 169

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SALERNO

Articolo unico.

L'articolo 8 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui al precedente articolo 7 si applicano anche agli ufficiali reclutati in base alla legge 26 gennaio 1942, n. 39, che non abbiano fruito di ricostruzione della carriera, riconoscendo l'anzianità di grado posseduta nella Forza armata o nell'Amministrazione della pubblica sicurezza di provenienza ».

DISEGNO DI LEGGE n. 172

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SALERNO ED ALTRI

Art. 1.

I requisiti richiesti per la ricostruzione della carriera degli ufficiali reduci dalla prigionia di guerra, assunti nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che non hanno ancora fruito della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, e le relative condizioni previste dall'articolo 3 di detta legge vanno intesi nel senso letterale del testo senza adozione di criteri ostativi o facoltà discrezionali e senza riferimenti alle leggi del tempo di pace.

Il compimento del periodo di permanenza nel grado, previsto dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, ai fini dell'avanzamento, concreta il raggiungimento del turno per la promozione prevista dall'articolo 3 della legge medesima.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE n. 227

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CIPELLINI ED ALTRI

CAPO I

ISTITUZIONE E COMPITI DEL CORPO DI POLIZIA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 1.

È istituito il Corpo della polizia dello Stato, che assume la denominazione di Corpo di polizia della Repubblica italiana. È un Corpo civile, armato, ad ordinamento speciale e fa parte della forza pubblica. Il Corpo è inquadrato nel Ministero dell'interno alle dipendenze del Ministro.

Art. 2.

Il Corpo di polizia tutela l'ordine pubblico nell'ambito della Costituzione; garantisce l'esercizio delle libertà dei cittadini; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; esercita funzioni di sicurezza pubblica provvedendo alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di pubbliche calamità. A tali fini il Corpo esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione.

Art. 3.

Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e il Corpo di polizia femminile sono disciolti.

Il personale dei Corpi di cui al comma precedente, quello del ruolo della carriera direttiva di pubblica sicurezza, quello del ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia e quello del ruolo degli operai

dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza entrano a far parte del Corpo di polizia secondo le modalità e in base alle norme di inquadramento previste dalla presente legge e dai decreti da emanarsi.

Al personale del Corpo di polizia, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Art. 4.

Le funzioni e i servizi svolti dalla Direzione generale di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dagli uffici da essa dipendenti e dai disciolti Corpi sono esercitati dalla Direzione del Corpo di polizia e dagli uffici da essa dipendenti, secondo le disposizioni della presente legge, salvo quanto previsto dal successivo capo II.

Art. 5.

Le bandiere appartenenti e le decorazioni concesse al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono attribuite al Corpo di polizia.

Art. 6.

Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti, i beni immobili ed ogni altra dotazione appartenenti ai Corpi di cui al primo comma dell'articolo 3 sono trasferiti al Corpo di polizia.

Art. 7.

Gli accordi per uso delle attrezzature militari, gli impegni di assistenza e le convenzioni con enti e con le Forze armate vigenti per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applicano alla polizia di Stato, Corpo di polizia.

Art. 8.

L'armamento in dotazione al Corpo di polizia e agli appartenenti al Corpo stesso è

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stabilito con decreto del Ministro dell'interno, anche in difformità alle norme ordinarie in materia di armi.

Art. 9.

È attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza agli appartenenti alle funzioni di base di assistente, intendente e sovrintendente.

È attribuita la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza agli appartenenti alle funzioni di base di ispettore, commissario e dirigente.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 221 del codice di procedura penale, gli appartenenti alla funzione di base di assistente hanno la qualità di agenti di polizia giudiziaria.

Tutti i restanti appartenenti al ruolo di polizia, ad eccezione dei primi dirigenti con funzione di vice questore vicario, dei dirigenti superiori e dei dirigenti generali, hanno la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria.

Per le attribuzioni di polizia giudiziaria il personale del Corpo di polizia è tenuto ad eseguire le direttive e gli ordini della competente autorità giudiziaria e ad essa risponde.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DEL CORPO

Art. 10.

Il Corpo di polizia è ordinato come segue:

1) Direzione generale, articolata in settori operativi e in servizi amministrativi e ausiliari, secondo l'ordinamento di cui al successivo articolo;

2) questure, dirette dal questore, istituite in ogni capoluogo di provincia con compiti di direzione e organizzazione dei servizi operativi, amministrativi e ausiliari nell'ambito della provincia. Con decreto del Ministro dell'interno ne sono stabiliti l'ordinamento interno e le dotazioni di personale e di mezzi;

3) commissariati di polizia, istituiti alle dipendenze della questura nei capoluoghi di provincia e nei comuni ove effettive esigenze lo richiedano, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il questore o su proposta del medesimo.

Il questore, previa autorizzazione del capo del Corpo di polizia, istituisce corpi di polizia distaccati di cui stabilisce l'ordinamento interno e le dotazioni di personale e di mezzi, con compiti di istituto a livello locale.

Il questore può istituire posti mobili di polizia per esigenze di emergenza o di carattere temporaneo.

I commissariati e i posti di polizia sono istituiti in relazione alla densità della popolazione e agli indici di criminalità e debbono inoltre essere diretti a realizzare un ampio decentramento di funzioni e l'impiego di personale nei comuni e nei quartieri, particolarmente ai fini della prevenzione.

Art. 11.

La Direzione generale del Corpo di polizia si articola in settori operativi per la direzione delle attività istituzionali del Corpo, in servizi amministrativi per l'amministrazione del personale e la gestione patrimoniale e contabile e in servizi ausiliari per l'organizzazione dei servizi tecnici, per la ricerca e per l'addestramento del personale.

I settori operativi comprendono uffici di direzione delle attività di polizia criminale, di ordine e sicurezza pubblica, di polizia amministrativa e delle specialità del Corpo.

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, ai sensi dell'articolo 18 della presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione del numero e delle competenze degli uffici centrali e delle divisioni sulla base dei principi sopra enunciati e secondo criteri di rigorosa funzionalità, sentite le Commissioni interni della Camera e del Senato.

Dopo la prima applicazione della presente legge, il numero e la competenza degli uf-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fici centrali e delle divisioni in cui è articolata la Direzione generale del Corpo sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Art. 12.

Per specifiche attività di polizia criminale e di pubblica sicurezza possono essere stabilite, con decreto del Ministro dell'interno, forme di coordinamento operativo regionale o interregionale.

Art. 13.

Alla Direzione generale è preposto il capo del Corpo di polizia, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Egli deve essere preferibilmente scelto tra gli appartenenti al Corpo aventi qualifica non inferiore a dirigente generale.

Il Ministro dell'interno nomina tra i dirigenti generali appartenenti al Corpo i vice capi del Corpo, di cui uno per l'esercizio delle funzioni vicarie.

Il capo del Corpo di polizia è posto alle dirette dipendenze del Ministro.

Art. 14.

Per le esigenze operative delle questure e degli altri uffici del Corpo possono essere istituiti con decreto del Ministro dell'interno servizi centrali, interregionali o regionali per la gestione diretta dei supporti strumentali, quali i gabinetti di polizia scientifica, i reparti di volo, i magazzini regionali, i servizi di telecomunicazione, meccanografici e di gestione contabile del personale e dei mezzi, che non trovino funzionale dislocazione a livello provinciale.

Art. 15.

Il Corpo ha reparti organici di carattere mobile per la tutela dell'ordine pubblico e per esigenze di pubblico soccorso.

I reparti mobili possono essere chiamati a concorrere ad altre operazioni di pubblica sicurezza e ai servizi di istituto svolti dagli organi territoriali di polizia.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17 della presente legge, nei reparti mobili in servizio di ordine pubblico è impiegato personale maschile.

Art. 16.

Per le funzioni di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale il Corpo è organizzato in specialità, che dipendono direttamente dalla Direzione generale del Corpo e sono articolate in uffici interregionali, regionali o compartimentali di coordinamento operativo e di gestione amministrativa.

Le specialità, in caso di emergenza, debbono concorrere, su richiesta del questore, previo assenso della Direzione generale del Corpo, alle operazioni di polizia svolte dagli organi territoriali e dai reparti mobili.

I dirigenti dei reparti devono mantenere regolari contatti con il questore ai fini del coordinamento dei servizi nell'ambito della provincia.

CAPO III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 17.

Il Corpo esplica i servizi di istituto con personale maschile e femminile, con parità di attribuzione di funzioni, di trattamento economico e normativo, di progressione di carriera.

I requisiti psicofisici di cui debbono essere in possesso gli appartenenti al Corpo sono stabiliti con regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Art. 18.

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro sei mesi dall'entrata in

vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, alla determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) istituzione di un ruolo per il personale che esplica funzioni di polizia; di un ruolo per il personale che svolge attività tecnica o scientifica attinente alle funzioni di polizia; di un ruolo per il personale che esplica esclusivamente mansioni inerenti ai servizi amministrativi contabili e patrimoniali; di un ruolo per il personale che esplica mansioni di carattere professionale per il cui esercizio deve essere iscritto in appositi albi; di un ruolo per il personale tecnico-operaio;

2) suddivisione dei ruoli in livelli funzionali.

In particolare il ruolo di polizia va suddiviso nei livelli funzionali di assistente, intendente, sovrintendente, ispettore, commissario, vice questore aggiunto, vice questore, secondo le seguenti attribuzioni:

a) il personale appartenente al livello funzionale di assistente svolge funzioni operative a livello esecutivo con il margine di discrezionalità inerente alla qualità di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

b) il personale appartenente al livello funzionale di intendente svolge funzioni operative a livello specialistico o di coordinamento, con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o di agente di pubblica sicurezza;

c) il personale appartenente al livello funzionale di sovrintendente svolge compiti di comando di piccole unità operative, con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza;

d) il personale appartenente al livello funzionale di ispettore svolge compiti di comando di medie unità aventi autonomia operativa, con la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

e) il personale appartenente ai livelli funzionali di commissario, vice questore aggiunto, vice questore svolge, secondo i rispettivi livelli di responsabilità, funzioni di direzione dei servizi di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria o di comando di reparti, implicanti un responsabile apporto professionale e la valutazione dei momenti di opportunità nell'ambito delle superiori direttive;

f) il personale appartenente alla funzione di base di dirigente svolge le funzioni attribuite ai dirigenti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, comprese le funzioni di comando di reparti non inferiori al livello provinciale.

Il ruolo per il personale che esplica mansioni di carattere professionale e il ruolo tecnico-scientifico vanno suddivisi in specializzazioni e si articolano in livelli funzionali.

In particolare, il ruolo per il personale che esplica mansioni di carattere professionale si articola in due livelli funzionali: uno per coloro che sono iscritti in albi professionali per l'appartenenza ai quali è chiesto il titolo di studio del diploma di scuola o istituto medio-superiore; l'altro per coloro che sono iscritti in albi professionali per l'appartenenza ai quali è richiesta la laurea. Il ruolo tecnico-scientifico si articola in livelli funzionali da determinare in relazione alle mansioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti.

I ruoli del personale amministrativo e del personale tecnico-operaio vanno suddivisi nei livelli corrispondenti a quelli delle altre amministrazioni statali;

3) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti, delle dotazioni organiche dei singoli livelli funzionali in modo che esse siano congrue in relazione ai compiti da svolgere e tali da assicurare il massimo di efficienza e funzionalità del Corpo.

In particolare le dotazioni organiche vanno determinate in modo che il personale del ruolo di polizia non venga distolto, per altri impieghi, dai compiti operativi;

4) previsione delle modalità di proposizione ai vari uffici ed incarichi in modo che si realizzi la selezione a favore dei più capaci e meritevoli tenuto conto anche dell'anzianità, nel rispetto dei più rigorosi criteri di obiettività;

5) previsione che l'accesso alla funzione di base di dirigente avvenga mediante concorso interno al quale siano ammessi gli appartenenti alle fasce funzionali di vice questore aggiunto e vice questore che dimostrino specifiche attitudini e capacità per la funzione;

6) previsione che l'accesso ai livelli funzionali di intendente e sovrintendente avvenga rispettivamente dai livelli di assistente e di intendente mediante una preventiva ed adeguata opera di formazione professionale a carico dell'Amministrazione e mediante una attenta selezione effettuata in base a criteri concordati ogni triennio tra sindacati e Amministrazione;

7) disciplina degli aspetti dello stato giuridico del personale riguardante il comando presso altre amministrazioni, l'aspettativa, il collocamento a disposizione, le incompatibilità, i rapporti informativi, i congedi, secondo modalità che tengano conto della necessità di adeguare tali aspetti del rapporto di lavoro degli appartenenti al Corpo alle particolari esigenze dei servizi di polizia, del differente stato giuridico in precedenza posseduto dagli appartenenti al Corpo, e che in ogni caso rispettino il criterio di massima che gli appartenenti al Corpo non possono conseguire trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;

8) previsione dei criteri e delle modalità per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di ruoli diversi;

9) previsione dell'inquadramento del personale nei nuovi ruoli, con le opportune norme transitorie dirette ad attuare il passaggio, eventualmente anche graduale, dal vecchio al nuovo ordinamento, con garanzia della piena valutazione del servizio prestato

e della conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

In particolare vanno salvaguardate le aspettative di passaggio di livello che hanno — in base all'inquadramento effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 163, e della presente legge — tutti gli appartenenti alla Amministrazione civile e militare della pubblica sicurezza.

A tal fine il personale proveniente dai ruoli civili e dai ruoli militari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sarà valutato separatamente ai fini di passaggio di livello fino a quando — in base al nuovo ordinamento — la situazione risulterà interamente armonizzata;

10) previsioni di inquadramento del personale nei nuovi livelli secondo i seguenti criteri:

a) previsione che il personale avente attualmente il grado di guardia, guardia scelta o di appuntato con meno di diciotto anni di servizio venga inquadrato nel livello di assistente;

b) previsione che il personale avente attualmente il grado di appuntato con diciotto anni di servizio, di vice brigadiere e di brigadiere venga inquadrato nel livello di intendente;

c) previsione che il personale avente attualmente il grado di maresciallo di terza, di seconda e di prima classe venga inquadrato nel livello di sovrintendente;

d) previsione che il personale avente attualmente il grado di maresciallo di prima classe scelto, maresciallo di prima classe scelto con carica speciale, di sottotenente o la qualifica di assistente principale di polizia venga inquadrato nel livello di ispettore;

e) previsione che il personale avente attualmente il grado di tenente, capitano, maggiore, o la qualifica di assistente capo di polizia, ispettrice, ispettrice superiore, commissario e commissario capo venga inquadrato nel livello di commissario;

f) previsione che il personale avente attualmente il grado di tenente colonnello o la qualifica di ispettrice capo aggiunta e vice questore aggiunto, con meno di quattro anni di anzianità di grado o ventiquattro anni di anzianità di servizio, venga inquadrato nel livello di vice questore aggiunto;

g) previsione che il personale avente attualmente il grado di tenente colonnello o la qualifica di ispettrice capo aggiunta e vice questore aggiunto, con quattro anni di anzianità di grado o 24 anni di anzianità di servizio, venga inquadrato nel livello di vice questore;

11) previsione che il livello di assistente corrisponda al quarto livello funzionale retributivo del personale dei Ministeri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 163;

12) previsione che al personale della polizia femminile, inquadrato ai sensi del numero 10 del presente articolo, nel livello di ispettore, vengano riservati un quarto dei posti disponibili nei prossimi 5 anni nel livello di commissario, mediante concorsi interni da effettuarsi tenendo conto della laurea posseduta, dell'esperienza acquisita, della capacità dimostrata nell'espletamento dei servizi di polizia giudiziaria, dei riconoscimenti ottenuti, degli esami sostenuti e dell'anzianità di servizio;

13) attribuzione della qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria agli appartenenti al ruolo tecnico-scientifico e al ruolo del personale che esplica mansioni di carattere professionale in relazione alle funzioni esercitate;

14) previsione, nel rispetto delle posizioni e dei diritti acquisiti, che la cessazione del rapporto di servizio avvenga non oltre il raggiungimento del 65° anno di età o del 40° anno di servizio, con possibilità di fissazione di un minore limite di età e di servizio, pur con il raggiungimento del massimo trattamento di quiescenza, in relazione alle esigenze e alle condizioni di servizio inerenti a determinate funzioni di base;

15) previsione delle modalità di passaggio in altri ruoli del Corpo di polizia in rela-

zione a particolari infermità contratte in servizio, o in relazione al raggiungimento di determinati limiti di età.

Art. 19.

Il trattamento economico del personale appartenente al Corpo di polizia deve rispondere ai seguenti criteri:

a) la retribuzione iniziale di ogni livello funzionale deve essere determinata tenuto conto delle mansioni attribuite, dei contenuti di professionalità richiesti e del rischio connesso al servizio;

b) la retribuzione iniziale del personale appartenente ai ruoli amministrativi e ai ruoli tecnico-operaio deve essere determinata in misura non inferiore a quella dei corrispondenti ruoli delle altre amministrazioni dello Stato;

c) la retribuzione iniziale del personale che esplica mansioni di carattere professionale deve essere determinata avendo riguardo alle retribuzioni corrisposte nella pubblica Amministrazione ai dipendenti di corrispondente ruolo;

d) nell'ambito di ciascun livello funzionale vanno previste, oltre all'iniziale, cinque classi di stipendio nonchè scatti di anzianità da raggiungere in base all'anzianità effettiva di servizio;

e) le indennità per i servizi fuori sedi e per le prestazioni eccedenti il normale orario di servizio vanno determinate in misura corrispondente a quelle previste per il personale civile dello Stato;

f) indennità speciali vanno determinate per chi svolge particolari attività limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennità stesse per effetto del possesso di qualifiche o specializzazioni.

Il trattamento economico del personale appartenente alle funzioni dirigenziali è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 20.

Il servizio prestato per non meno di 12 mesi nel Corpo, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva.

CAPO IV

AMMISSIONE AL CORPO - ISTRUZIONE
E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 21.

Gli istituti di istruzione per la formazione professionale del Corpo di polizia sono i seguenti:

- a) scuole di base per assistenti di polizia;
- b) istituto per ispettori di polizia;
- c) istituto superiore per funzionari di polizia;
- d) scuole di specializzazione.

Alla specializzazione, all'aggiornamento e alla formazione professionale del personale del Corpo si provvede anche mediante appositi corsi presso gli istituti di cui al comma precedente o collegati con gli stessi in sedi diverse.

Le scuole di base per assistenti di polizia sono adeguatamente decentrate al fine di consentire il più ampio reclutamento.

Nei programmi è dedicata particolare cura all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri del cittadino; all'insegnamento delle materie giuridiche e professionali e alle esercitazioni pratiche per la lotta alla criminalità e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra docenti e allievi, la previsione e la conduzione delle prove pratiche, rispondono al fine di conseguire la più alta preparazione professionale del personale e di promuoverne il senso di responsabilità e la capacità di iniziativa.

Salvo quanto disposto dall'articolo 28 per l'istituto superiore per funzionari di polizia, la nomina degli insegnanti per le materie corrispondenti a quelle di insegnamento nelle scuole medie inferiori e superiori avviene con decreto del Ministro dell'interno seguendo la graduatoria dei docenti che, avendone fatta richiesta, sono iscritti in appositi elenchi formati, per ogni materia, dal provveditore agli studi della provincia ove hanno sede gli istituti, scuole o corsi di cui ai primi due commi, ponendo nell'ordine gli insegnanti di ruolo in base all'anzianità di insegnamento e ai titoli e gli insegnanti abilitati in base alle relative graduatorie provinciali.

Per le altre materie specialistiche e tecnico-professionali gli elenchi comprendono docenti universitari e di istituti specializzati, magistrati, funzionari di polizia e di altre amministrazioni dello Stato che accettino di esservi inclusi. Detti elenchi vengono formati da una apposita commissione costituita dal provveditore agli studi, dal rettore dell'università, dal presidente del tribunale, o loro delegati, della circoscrizione ove ha sede l'istituto o scuola di polizia, dal direttore degli istituti o scuole stessi e da un funzionario di polizia nominato dal Ministro dell'interno. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, sentito il direttore dell'istituto o scuola presso cui gli insegnanti sono chiamati a svolgere la propria attività.

Gli insegnanti che sono chiamati a svolgere attività a tempo pieno costituiscono l'organico del personale insegnante della polizia presso ciascun istituto o scuola. Il servizio prestato presso l'istituto o scuola è riconosciuto ad ogni effetto nell'ambito del ruolo di provenienza.

Fuori dei casi di cui al comma precedente, viene corrisposto un compenso determinato in base all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la scuola superiore della pubblica Amministrazione.

Il regolamento degli istituti e scuole di cui ai primi due commi, emanato con decreto del Ministro dell'interno, deve prevedere il collegio dei docenti e appositi organismi di collaborazione tra docenti e allievi.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono poste a carico del bilancio del Corpo di polizia le spese per la distribuzione gratuita ai frequentatori dei corsi di istruzione e formazione professionale dei libri di testo e sinossi.

Agli appartenenti al Corpo di polizia sono periodicamente distribuiti bollettini o pubblicazioni aventi come scopo l'aggiornamento professionale, successivamente alla frequenza dei corsi di istruzione o specializzazione.

Art. 22.

Per l'ammissione dall'esterno ai concorsi per il ruolo di polizia, non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 23.

Gli accertamenti per l'idoneità psicofisica ed attitudinale degli aspiranti ai concorsi per il ruolo di polizia sono svolti dai sanitari del Corpo di polizia.

Art. 24.

L'accesso alla funzione di base di assistente di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;
- d) titolo di studio di scuola media dell'obbligo o equivalente;
- e) buona condotta.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle Forze armate o destituiti da pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

Le norme che vietano l'ammissione al concorso ai cittadini coniugati sono abrogate.

Con regolamento approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno ed emanato dal Presidente della Repubblica, sono stabilite le modalità dei concorsi, i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati. I concorsi sono banditi con decreto del Ministro dell'interno.

I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in predeterminate province o regioni. Ottenuta la nomina ad agente di polizia, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella Regione o provincia predeterminata e possono essere trasferiti in altre sedi per sopravvenute e documentate esigenze di servizio.

I concorsi possono essere anche preordinati alla copertura dei contingenti di una singola specialità del Corpo. In tal caso i candidati che risultino non idonei a detta specialità sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare al primo concorso per altro servizio o specialità, per i quali siano risultati idonei.

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia.

Art. 25.

Gli allievi assistenti di polizia frequentano presso le scuole di base per assistenti un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri.

Al termine del primo ciclo del corso gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e delle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia, sono nominati assistenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione alle specialità del Corpo o a servizi che richiedono particolare qualificazione.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli assistenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia sono nominati assistenti di polizia. Essi prestano giuramento, contraendo l'obbligo di permanenza nel Corpo per quattro anni con decorrenza dalla nomina ad allievo e sono ammessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

Gli assistenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia, sono ammessi a ripetere non più di una volta il secondo semestre.

Gli assistenti e gli allievi in prova per tutta la durata del corso non devono essere impiegati in servizi di polizia.

Art. 26.

Sono dimessi dal corso:

a) gli allievi che non abbiano superato il primo ciclo;

b) gli allievi e gli assistenti in prova che non siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia;

c) gli allievi e gli assistenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso.

Gli allievi e gli assistenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di 60 giorni anche non consecutivi o di 90 giorni, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo alla guarigione.

Le allieve e le assistenti in prova la cui assenza oltre 60 giorni sia stata determinata da maternità sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Sono espulsi dal corso gli allievi e gli assistenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

La dimissione e l'espulsione dal corso sono adottate dal capo del Corpo di polizia su proposta del direttore della scuola con provvedimento definitivo.

Art. 27.

Gli assistenti di polizia compiono un periodo di addestramento pratico della durata di 6 mesi presso i reparti e i servizi del Corpo cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della selezione attitudinale effettuata durante il secondo semestre del corso di cui all'articolo precedente.

Al termine, gli assistenti che, sulla base della predetta selezione e di un rapporto sulle qualità professionali redatto dal dirigente del reparto o servizio presso cui è stato effettuato l'addestramento, debbono essere destinati alle specialità del Corpo o a servizi che richiedano particolare qualificazione frequentano corsi di specializzazione della durata di sei mesi.

Gli assistenti che frequentano i corsi di specializzazione non possono essere impiegati in attività diverse da quelle della specialità o del servizio cui debbono essere destinati, se non per motivi di eccezionale gravità e su disposizione del capo del Corpo. Ove ciò comporti la interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai 30 giorni, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.

Art. 28.

Dopo il primo inquadramento, nel quale la totalità dei posti è riservata al personale del Corpo, e fatte salve le norme di tutela delle aspettative del personale di cui al numero 9) dell'articolo 18, l'accesso alla funzione di base di ispettore avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;
- d) titolo di studio di scuola media superiore;
- e) buona condotta.

Gli appartenenti alla funzione di base di assistente, di intendente e di sovrintendente possono partecipare al concorso senza limite di età, purchè in possesso degli altri requisiti.

A parità di merito l'appartenenza al Corpo costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

Possono altresì partecipare al concorso, in assenza del requisito del limite di età e del titolo di studio, i sovrintendenti che abbiano compiuto cinque anni di servizio, non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e dimostrino idoneità e specifiche attitudini per le funzioni di ispettore. L'accertamento di tali idoneità ed attitudini avviene attraverso apposito corso abilitante alla partecipazione al concorso. Ai candidati di cui al presente comma è riservato il 40 per cento dei posti messi a concorso.

Non è ammesso al concorso chi è stato espulso dalle Forze armate o destituito da pubblici uffici, chi ha riportato condanna o pena detentiva per delitto non colposo o è stato sottoposto a misura di prevenzione.

Relativamente ai concorsi si applica quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 24.

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi ispettori.

Art. 29.

Ottenuta la nomina, gli allievi ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale con particolare riguardo all'attività investigativa, alle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e di direzione tecnica del personale. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'accertamento delle idoneità alle specialità del Corpo o a servizi che richiedano particolare qualificazione.

Gli allievi ispettori che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia quali ispettori e superato gli esami scritti e

orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati ispettori in prova. Essi prestano giuramento, contraendo l'obbligo di permanenza nel Corpo per 4 anni con decorrenza dalla nomina ad allievo, e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

Gli allievi ispettori che non abbiano superato gli esami o le prove pratiche di fine corso, sempre che abbiano ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia, sono ammessi a frequentare, per una sola volta, un corso supplementare della durata di tre mesi.

Gli allievi ispettori durante i primi dodici mesi di corso non devono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore.

Gli ispettori in prova, sulla base dei risultati della selezione attitudinale e tenuto anche conto della loro richiesta, sono assegnati ai servizi di istituto e alle specialità del Corpo per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

Al termine del periodo di prova, se essa si conclude positivamente, gli ispettori in prova sono nominati ispettori di polizia.

Art. 30.

Sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che:

- a) non superino gli esami del corso o non siano dichiarati idonei al servizio di polizia;
- b) dichiarino di rinunciare al corso.

Gli allievi e gli ispettori in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi o di centoventi giorni, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo alla loro guarigione.

Le allieve, la cui assenza oltre novanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

L'espulsione dal corso è adottata dal capo del Corpo su proposta del direttore della scuola, con provvedimento definitivo.

Art. 31.

Alla funzione di base di commissario si accede mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;
- c) buona condotta;
- d) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche;
- e) età non superiore ad anni 28.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, da Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici.

Non sono altresì ammessi al concorso coloro che hanno riportato condanne o pene detentive per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione.

I candidati sono sottoposti all'accertamento della idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio di polizia.

I candidati ritenuti idonei sono ammessi a sostenere prove di esame relative a materie giuridico-professionali. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità dei concorsi, la composizione delle commissioni, i criteri per l'accertamento della idoneità fisica, psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali, nonché i programmi delle prove di esame.

I vincitori del concorso sono nominati allievi funzionari e sono avviati a frequentare un corso di formazione teorico-pratica della durata di due anni presso l'istituto superiore per i funzionari di polizia. Il corso di formazione si svolge secondo programmi stabi-

liti con decreto del Ministro dell'interno e l'insegnamento sarà impartito da docenti universitari, magistrati e funzionari dell'Amministrazione dello Stato.

Al termine del corso gli allievi sostengono un esame finale sulle materie di studio davanti ad una commissione, la cui composizione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno.

Gli allievi dei corsi per funzionari di polizia non possono essere impiegati in servizi di polizia se non negli ultimi sei mesi ed esclusivamente a fini di addestramento per il servizio di commissario.

Sono dimessi dai corsi gli allievi che:

- 1) dichiarino di rinunciare al corso;
- 2) per il numero o la gravità delle sanzioni disciplinari riportate dimostrano di non possedere le qualità e le attitudini indispensabili per assolvere il servizio di polizia.

I provvedimenti di dimissione per i motivi previsti dal precedente numero 2) sono adottati dal Ministro dell'interno su proposta del capo del Corpo; quelli di dimissione per altra causa sono adottati dal capo del Corpo, su proposta del direttore dell'istituto.

Gli allievi funzionari che hanno superato gli esami finali del corso sono nominati in prova nella funzione di base di commissario e immessi in ruolo secondo l'ordine di graduatoria degli esami finali.

Le allieve che, a causa dello stato di maternità, non possono frequentare il corso sono ammesse a frequentare il primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Al concorso sono ammessi a partecipare, in assenza dei requisiti del limite di età e del titolo di studio, gli appartenenti alla funzione di base di ispettore con almeno cinque anni di servizio effettivo con qualifica di ottimo. L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, che a tal fine tiene conto delle qualità del servizio prestato, del rendimento e delle attitudini ad esercitare le funzioni di commissario.

Art. 32.

L'accesso ai vari livelli funzionali del ruolo professionale, del ruolo tecnico-scientifico, del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico-operaio avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e siano in possesso dei titoli di studio richiesti e delle necessarie abilitazioni professionali.

I programmi e le modalità di svolgimento dei concorsi sono fissati con decreto del Ministro dell'interno.

Prima della nomina in ruolo i vincitori dei concorsi sono tenuti a frequentare appositi corsi formativi ed applicativi intesi a conferire la preparazione necessaria per l'assolvimento dei compiti da svolgere, con particolare riferimento a quelli attinenti alle funzioni di polizia.

CAPO V

DIRITTI E DOVERI

Art. 33.

I cittadini che entrano a far parte del Corpo debbono prestare giuramento secondo la formula seguente:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio al servizio dello Stato, per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione ».

Il rifiuto comporta decadenza dal servizio.

Art. 34.

L'orario di servizio per gli appartenenti al Corpo è fissato in 40 ore settimanali ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.

Quando le esigenze lo richiedano gli appartenenti al Corpo sono tenuti a prestare servi-

zio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per lavoro straordinario.

Gli appartenenti al Corpo hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale; il giorno di riposo che, per particolari esigenze di servizio, non possa essere usufruito nell'arco della settimana è recuperato nelle settimane successive.

Gli appartenenti al Corpo che prestano servizio in un giorno festivo non domenicale hanno diritto a godere di un giorno di riposo in giorno feriale stabilito dall'Amministrazione.

Art. 35.

Per esigenze di ordine o di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso può essere fatto obbligo agli appartenenti al Corpo di permanere in caserma od in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilità.

In caso di obbligo di permanere nel reparto o ufficio, in eccedenza al normale orario di servizio, gli appartenenti al Corpo hanno diritto al compenso per lavoro straordinario.

L'obbligo della reperibilità può essere disposto per gli appartenenti al Corpo incaricati della direzione di uffici e reparti o investiti di particolari funzioni.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di alloggiare presso gli istituti od i reparti durante i corsi ed il periodo di addestramento per gli assistenti e durante il corso di allievi ispettori e di allievi funzionari.

Gli appartenenti al Corpo di polizia, frequentatori di corsi, ai quali sia stato fatto obbligo di alloggiare presso l'istituto o il reparto di istruzione, hanno diritto al vitto gratuito a carico dell'Amministrazione.

Art. 36.

Gli appartenenti al Corpo hanno i doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:

- a) del Ministro dell'interno;
- b) dei Sottosegretari di Stato per l'interno quando esercitano, per delega del Mi-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nistro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza;

c) del capo del Corpo;

d) degli appartenenti ai livelli funzionali superiori dello stesso ruolo.

Essi inoltre hanno doveri di subordinazione operativa nei confronti degli appartenenti al Corpo che siano investiti di funzioni operative o di comando nell'ambito del servizio o reparto in cui tali funzioni vengono esercitate, anche se appartenenti a livelli funzionali pari o superiori.

Restano salvi i doveri di subordinazione funzionale degli appartenenti al Corpo, nei casi previsti dalla legge, verso il prefetto, le altre autorità dello Stato e, nelle Regioni a statuto speciale, verso il Presidente della Regione od il Commissario del Governo.

Art. 37.

Gli appartenenti al Corpo sono comunque tenuti anche fuori dal servizio ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione.

Art. 38.

Il servizio di assistenza religiosa per il personale del Corpo di polizia è espletato nel rispetto delle libertà costituzionali e nei modi e nelle forme previsti da apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 39.

L'appartenente al Corpo è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico od operativo.

Gli ordini devono essere attinenti al servizio e alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti.

L'appartenente al Corpo al quale viene impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni: se l'ordine è rinnovato per iscritto, è

tenuto a darne esecuzione e di essa risponde a tutti gli effetti il superiore che ha impartito l'ordine. Quando l'appartenente al Corpo si trovi in servizio di ordine pubblico ovvero quando esista uno stato di pericolo o di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito anche su rinnovata richiesta verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto.

L'appartenente al Corpo al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione è manifestamente reato, non lo esegue e informa immediatamente i superiori.

L'inosservanza di quanto disposto nel presente articolo comporta responsabilità disciplinare, salva la eventuale responsabilità penale.

CAPO VI

RAPPRESENTANZA E DIRITTI SINDACALI

Art. 40.

Gli appartenenti al Corpo di polizia in attività di servizio hanno diritto di associarsi liberamente in sindacato.

I sindacati del personale di polizia sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti al Corpo.

Art. 41.

Gli appartenenti al Corpo di polizia non possono avvalersi dell'esercizio del diritto di sciopero nè di azioni sindacali sostitutive di esso che, esercitate durante l'orario di servizio, siano idonee a pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o le attività di polizia giudiziaria.

Art. 42.

Gli appartenenti al Corpo di polizia hanno diritto di riunione nel posto di lavoro, durante l'orario di servizio, nei limiti di dieci ore annue. Per le ore di partecipazione alle

assemblee verrà corrisposta la normale retribuzione.

Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al dirigente l'unità di cui sopra.

Il dirigente del posto di lavoro può — in relazione alle esigenze di servizio — fissare speciali modalità per lo svolgimento dell'assemblea.

Art. 43.

Gli appartenenti al Corpo di polizia che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità ogni 4.000 dipendenti in organico.

Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, il Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni interessate.

Art. 44.

Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 43 sono corrisposti, a carico dell'Amministrazione, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nel livello funzionale e classe di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale, in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a tito-

lo di retribuzione, escluse la indennità per rimborso spese.

I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

Art. 45.

Gli appartenenti al Corpo di polizia di cui al precedente articolo 43 che siano componenti degli organi collegiali statuari delle varie organizzazioni sindacali e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio, per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione è concessa per tre dipendenti e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'Amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni le amministrazioni possono eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti.

Art. 46.

Al personale di cui al precedente articolo 45 competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi o le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per lavoro straordinario in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici.

Art. 47.

Nelle sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione è concesso alle varie organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e contenenti notizie esclusivamente sindacali.

A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è, altresì, concesso, nella sede centrale, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità che saranno determinate dall'Amministrazione interessata, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 48.

Gli appartenenti al Corpo di polizia hanno facoltà di rilasciare delega, esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione, e per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, numero 180.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'Amministrazione e alla organizzazione sindacale interessata.

Le trattenute operate dall'Amministrazione sulle retribuzioni, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare.

CAPO VII

NORME DISCIPLINARI E PENALI

Art. 49.

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con un decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo e alla regolamentazione del relativo procedimento, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) previsione delle seguenti sanzioni disciplinari in ordine crescente di gravità: richiamo, richiamo scritto, pena pecuniaria, deplorazione, sospensione dal servizio e destituzione;

2) indicazione per ciascuna sanzione delle trasgressioni per le quali è inflitta ed opportuna graduazione delle sanzioni rispetto alla gravità delle trasgressioni, tenuto conto delle particolari esigenze di servizio;

3) previsione della pena pecuniaria in misura non superiore a 5/30 della retribuzione mensile e possibile sostituzione di essa, per gli allievi degli istituti di istruzione, con la consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni;

4) previsione che la deplorazione, cumulabile anche con la pena pecuniaria, comporti il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore;

5) previsione che la sospensione dal servizio non sia di durata superiore a sei mesi, vada dedotta dal computo dell'anzianità, comporti la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare pari alla metà di questa, nonché un ritardo fino a tre anni nelle promozioni o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio;

6) previsione che la destituzione venga inflitta per mancanze la cui gravità, desunta dal contrasto con i doveri e le esigenze del servizio di polizia, renda incompatibile la

permanenza del responsabile nel Corpo; previsione della destituzione di diritto a seguito di condanna definitiva per gravi delitti non colposi, di interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o di applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione;

7) regolamentazione del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari secondo i seguenti criteri: determinazione degli organi competenti ad infliggere la sanzione, obbligo di motivazione della stessa; facoltà dell'interessato di ricorrere avverso la sanzione inflitta; determinazione degli organi per il riesame delle sanzioni e lo svolgimento degli accertamenti necessari; previsione che detti organi abbiano carattere collegiale per le sanzioni più gravi della deplorazione; garanzia del contraddittorio; facoltà dell'inquisito, per le sanzioni più gravi della deplorazione, di farsi assistere da un difensore; previsione che per le sanzioni più gravi della deplorazione l'istruttoria venga svolta da un superiore gerarchico che non sia della stessa linea di servizio dell'inquisito; previsione che negli organi disciplinari collegiali venga inserita la rappresentanza del personale;

8) previsione che, in caso di procedimento disciplinare connesso con procedimento penale, il primo rimanga sospeso fino all'esito del secondo; previsione dei casi di sospensione cautelare dalle funzioni a causa di pendenza di procedimento penale;

9) previsione dei casi e delle modalità di riapertura dei procedimenti disciplinari;

10) previsione delle opportune norme transitorie per il trasferimento ai nuovi organi disciplinari dei procedimenti pendenti all'entrata in vigore delle norme delegate.

Art. 50.

Gli appartenenti al Corpo sono soggetti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, secondo le norme del codice penale e delle altre leggi penali, nonchè le disposizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 51.

L'appartenente al Corpo che nel corso di operazioni di polizia o durante l'impiego in reparti organici abbandona il posto o il servizio o viola gli ordini o le disposizioni generali o particolari impartite è punito con la reclusione fino a tre anni.

La reclusione è da uno a quattro anni se il fatto è commesso:

- a) durante un servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso;
- b) nella guardia a rimesse di automobili o a depositi di armi, munizioni o materie infiammabili ed esplosive;
- c) a bordo di una nave o di un aeromobile;
- d) col fine di turbare la continuità e la regolarità del servizio;
- e) da tre o più appartenenti al Corpo in concorso tra loro;
- f) da comandante di reparto o da dirigente di ufficio o servizio.

Se dal fatto deriva l'interruzione del servizio o grave danno, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 52.

L'appartenente al Corpo che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi proprie ed improprie o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi proprie od improprie diverse da quelle in dotazione è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 2 milioni.

Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al comma precedente.

Art. 53.

Fuori della ipotesi prevista dall'articolo 284 del codice penale, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti al

Corpo che, riuniti in numero di cinque o più:

1) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un superiore;

2) rifiutano di obbedire all'ordine di un superiore di recedere da gravi atti di violenza.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione non inferiore a cinque anni.

Art. 54.

Quando cinque o più appartenenti al Corpo si associano allo scopo di commettere il delitto di rivolta, se il delitto non è commesso, la pena è diminuita di due terzi.

Non sono punibili coloro che impediscono l'esecuzione del delitto.

Art. 55.

Il comandante di un reparto organico di polizia che senza speciale incarico o autorizzazione ovvero senza necessità, contravvenendo alle norme sull'impiego dei reparti, ordina il movimento del reparto è punito con la reclusione fino ad un anno, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

Alla stessa pena soggiacciono coloro che compiono manifestazioni collettive pubbliche con l'uso di mezzi della polizia o con il possesso di armi; la pena è aumentata fino alla metà per coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la manifestazione.

Art. 56.

È punito con la reclusione fino a due anni l'appartenente al Corpo di polizia il quale, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri:

a) si avvale arbitrariamente dell'opera del personale del Corpo sottraendolo allo svolgimento delle sue funzioni, ovvero permette che altri si avvalga di personale di cui egli ha la direzione o il comando:

b) lavora o fa lavorare nelle officine e negli altri laboratori del Corpo;

c) utilizza arbitrariamente attrezzature tecniche di cui ha la disponibilità per motivi di servizio;

d) imbarca o permette che si imbarchino arbitrariamente merci o passeggeri a bordo di natanti, aeromobili o autoveicoli di pertinenza del Corpo.

Alla stessa pena è soggetto l'appartenente al Corpo di polizia che concorre nel reato prestando arbitrariamente la propria opera a fini privati e chiunque si avvantaggi illecitamente delle suddette prestazioni.

Art. 57.

A richiesta del condannato, la pena detentiva per uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, anche in caso di concorso con altri reati, è scontata negli stabilimenti penali militari.

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 58.

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del Corpo di polizia, lo stato giuridico, l'avanzamento, il trattamento economico e di quiescenza sono disciplinati, per ciascuna delle categorie facenti parte del nuovo Corpo, dalle disposizioni vigenti, salvo quanto appresso stabilito:

a) il ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza assume la denominazione di ruolo organico dei funzionari del Corpo di polizia.

Il ruolo delle ispettrici di polizia ed il ruolo delle assistenti di polizia dell'Amministrazione della pubblica sicurezza assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo organico delle ispettrici e ruolo organico delle assistenti del Corpo di polizia.

I ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assumono la denominazione di ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo di polizia.

Il ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia e il ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo organico degli operai permanenti delle scuole e di ruolo organico degli operai dei magazzini del Corpo di polizia;

b) gli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, delle ispettrici e degli ufficiali del Corpo di polizia sono funzionari di polizia e ufficiali di pubblica sicurezza. Le appartenenti al ruolo organico delle assistenti del Corpo di polizia sono agenti di polizia e agenti di pubblica sicurezza.

Gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo di polizia sono agenti di polizia e agenti di pubblica sicurezza.

Gli appartenenti al ruolo organico degli operai permanenti delle scuole e al ruolo organico degli operai dei magazzini del Corpo di polizia non hanno la qualifica di agenti di polizia;

c) gli appartenenti al ruolo organico dei funzionari e delle ispettrici della polizia di Stato, oltre le attribuzioni ed i compiti conferiti dalle norme vigenti ai funzionari di pubblica sicurezza, esercitano, in relazione alla qualifica rivestita, le medesime attribuzioni gerarchiche degli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali della polizia di Stato e possono ricoprire gli incarichi propri di questi ultimi, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 15 della presente legge e fatti salvi i requisiti di professionalità;

d) gli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali della polizia di Stato, oltre ad esercitare le attribuzioni ed i compiti conferiti agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dagli articoli 1 e 2 della legge 29 marzo 1956, n. 288, possono ricoprire gli incarichi propri degli appartenenti al

ruolo organico dei funzionari della polizia di Stato, fatti salvi i requisiti di professionalità;

e) le appartenenti al ruolo organico delle assistenti del Corpo di polizia esercitano le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere c), d) ed e), con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite le funzioni corrispondenti alle qualifiche e ai gradi degli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, degli ufficiali e delle ispettrici del Corpo di polizia.

Le funzioni e la responsabilità del superiore gerarchico per quanto riguarda la disciplina, l'impiego e l'addestramento del personale appartenente alle questure e ai dipendenti uffici sono devolute ai funzionari di polizia preposti alla direzione degli uffici stessi.

Analoghe funzioni e responsabilità competono ai funzionari di polizia preposti alla direzione dei commissariati di pubblica sicurezza presso i compartimenti delle ferrovie dello Stato, alla direzione delle zone di frontiera terrestre e degli uffici di pubblica sicurezza di frontiera marittima e aerea.

Art. 59.

Il personale proveniente dai ruoli dei segretari, degli archivisti, del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza — di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1116 — può, a domanda, chiedere di transitare nel ruolo per il personale che esplica esclusivamente mansioni inerenti ai servizi amministrativi, contabili e patrimoniali.

Nelle more dell'istituzione del suddetto ruolo, detto personale viene collocato nella posizione di fuori ruolo e posto alle dirette dipendenze della Direzione generale del Corpo di polizia, con tutte le relative peculiarità ivi comprese quelle concernenti i diritti sindacali.

All'atto dell'inquadramento nel nuovo ruolo, l'anzianità acquisita nei ruoli di pro-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

venienza dagli impiegati di cui al comma precedente è valida a tutti gli effetti, ivi compresi quelli relativi alla progressione economica e di carriera.

Art. 60.

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del Corpo di polizia continuano ad applicarsi le norme sulla compilazione dei rapporti informativi, delle schede valutative, dei giudizi complessivi e dei giudizi di revisione, previste dagli attuali ordinamenti, con le modificazioni di cui alla presente legge.

I rapporti informativi e le schede valutative vengono compilati entro il mese di gennaio di ciascun anno e nel corso dell'anno in caso di esami, scrutini o valutazioni, in caso di trasferimento o cambio d'incarico, sia del funzionario o agente sia del compilatore. Si concludono con il giudizio complessivo o con il giudizio di revisione soltanto i rapporti informativi e le schede valutative compilati entro il mese di gennaio di ciascun anno.

La scheda valutativa per i funzionari di polizia appartenenti al ruolo organico degli ufficiali che rivestono la qualifica di dirigente superiore viene compilata solo in caso di avanzamento dal capo del Corpo.

I rapporti informativi e le schede valutative sono compilati dal superiore, anche di pari qualifica o grado, purchè più anziano, dal quale il funzionario od agente di polizia dipende direttamente per l'impiego, e il giudizio complessivo e di revisione è formulato in unico grado dal superiore di chi ha redatto il rapporto informativo o la scheda valutativa, come di seguito indicato:

1) agenti di polizia:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia — capo ufficio o comandante di reparto — dal quale l'agente direttamente dipende per il servizio, o dal sottufficiale comandante di posto di polizia, di distaccamento, di posto di polizia ferroviaria, di posto mobile, di posto di frontiera, o di altro reparto od ufficio di livello equivalente;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia — capo ufficio o comandante di reparto — che sia superiore gerarchico del compilatore nella stessa linea di servizio;

2) funzionari di polizia in servizio presso le questure e i dipendenti uffici:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente o grado equivalente da cui il funzionario dipende direttamente per il servizio;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia con qualifica di dirigente superiore o grado equivalente preposto alla questura. Ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal funzionario di polizia preposto alla questura, il giudizio complessivo e quello di revisione sono formulati dal capo del Corpo di polizia;

3) funzionari di polizia in servizio presso gli istituti di istruzione:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia direttore o comandante dell'istituto con qualifica non inferiore a primo dirigente o grado equivalente;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia dirigente superiore o grado equivalente preposto al coordinamento della divisione scuole di polizia presso la Direzione generale di pubblica sicurezza. Ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal dirigente superiore, il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal capo del Corpo di polizia;

4) funzionari di polizia in servizio presso la polizia stradale, polizia ferroviaria, polizia di frontiera marittima, aerea, terrestre:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia, comandante del compartimento di polizia stradale, o dirigente dell'ufficio di pubblica sicurezza presso il compartimento delle ferrovie dello Stato,

o dirigente dell'ufficio di pubblica sicurezza di porto o di frontiera aerea o della zona di frontiera terrestre;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia dirigente superiore o grado equivalente preposto al coordinamento delle divisioni di polizia stradale e polizia di frontiera, ferroviaria e postale presso la Direzione generale di pubblica sicurezza. Ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal dirigente superiore, il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal capo del Corpo di polizia;

5) funzionari di polizia in servizio presso gli ispettorati di zona, i reparti celeri, i gruppi di volo, il centro nautico e sommozzatori, gli autocentri, il reparto a cavallo, le zone radiotelegrafiche, i magazzini vestiario, equipaggiamento, casermaggio e armamento centrale o sussidiari:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia comandante di reparto per i funzionari di polizia da lui dipendenti; dal funzionario di polizia ispettore di zona per i funzionari in servizio presso l'ispettorato e per i comandanti di reparto; dal vice capo vicario del Corpo di polizia per i funzionari ispettori di zona;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia ispettore di zona ove il rapporto e la scheda valutativa siano compilati dal funzionario di polizia comandante di reparto; dal vice capo vicario del Corpo di polizia ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal funzionario di polizia ispettore di zona; dal capo del Corpo di polizia ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal vice capo vicario del Corpo di polizia;

6) medici del Corpo:

a) il giudizio complessivo e la scheda valutativa sono compilati dal medico di zona per i medici da lui dipendenti; dal dirigente del servizio sanitario per i medici di zona;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal dirigente del servizio sanitario presso la Direzione generale di pub-

blica sicurezza, ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal medico di zona; dal capo della polizia, ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal dirigente del servizio sanitario;

7) personale in servizio presso la Direzione generale di pubblica sicurezza:

I) agenti di polizia:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia direttore della sezione o comandante del reparto dal quale l'agente direttamente dipende per il servizio;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia direttore della divisione o dal funzionario di polizia superiore gerarchico del compilatore del rapporto o della scheda valutativa;

II) funzionari di polizia:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente o grado equivalente da cui il funzionario direttamente dipende per il servizio;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia dirigente superiore o grado equivalente preposto al coordinamento della divisione presso cui il funzionario presta servizio. Ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal dirigente superiore, il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal capo del Corpo di polizia.

Art. 61.

I funzionari e gli agenti di polizia hanno diritto di prendere visione del giudizio complessivo o di revisione.

Entro trenta giorni dalla presa visione o dalla comunicazione, i funzionari e gli agenti di polizia possono proporre ricorsi, anche in plichi chiusi:

a) al consiglio di amministrazione se appartenenti al ruolo dei funzionari, delle

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ispettrici e delle assistenti del Corpo di polizia;

b) alla commissione di avanzamento competente secondo il grado rivestito, se appartenenti ai ruoli degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo di polizia di Stato.

Il consiglio di amministrazione o la commissione d'avanzamento, sentiti l'ufficio del personale e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo o di revisione, formula il giudizio definitivo.

La deliberazione del consiglio di amministrazione e della commissione di avanzamento è provvedimento definitivo.

Art. 62.

Sino all'emanazione delle norme di amministrazione e di contabilità del Corpo di polizia, restano operanti le norme di contabilità previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè quelle sulla contabilità generale dello Stato e ogni altra norma di contabilità applicata nei confronti del Corpo stesso.

Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono destinati alle corrispondenti spese del Corpo di polizia.

Con decreto del Ministro dell'interno sono determinati i funzionari di polizia ai quali competono, ai sensi delle norme di contabilità predette, le funzioni di comandante di Corpo, di funzionario delegato.

Art. 63.

Ai funzionari ed agenti di polizia si applica il regolamento sulle licenze vigente per gli ufficiali, i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno apportate al regolamento sulle licenze le necessarie modifiche ed integrazioni, allo scopo di renderlo compatibile con l'organizzazione del Corpo di polizia e con i doveri dei suoi componenti.

Art. 64.

Le norme che disciplinano per il personale del Corpo la facoltà di contrarre matrimonio sono abrogate.

Art. 65.

I procedimenti pendenti a carico del personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio e per materia.

I procedimenti pendenti presso il tribunale supremo militare sono trasferiti alla corte di appello o alla corte di assise di appello competenti per territorio.

Art. 66.

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del Corpo di polizia, gli appartenenti al Corpo hanno doveri di subordinazione gerarchica, oltre che verso le autorità e gli appartenenti al Corpo indicati nell'articolo 36 della presente legge, anche nei confronti di coloro, ancorchè appartenenti a funzioni di base o qualifiche pari od inferiori, che siano investiti di funzioni direttive o di comando, nell'ambito del servizio o reparto in cui tali funzioni vengono esercitate.

Art. 67.

Le sanzioni disciplinari e di stato inflitte agli appartenenti al Corpo di polizia per fatti connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela dei diritti e degli interessi del personale sono condonate con provvedimenti del Ministro dell'interno, sentite le competenti commissioni di disciplina e ne cessa ogni effetto giuridico.

Sono escluse dal condono le sanzioni connesse a procedimenti penali.

Art. 68.

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del Corpo di polizia gli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello incluso, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie, che debbono cessare dal servizio permanente o dal servizio continuativo perchè raggiunti dai limiti di età, possono, a domanda, essere trattenuti in servizio e collocati in soprannumero, comunque non oltre il compimento del sessantesimo anno di età, sempre che negli ultimi due anni non siano stati assenti dal servizio, per malattia o per altre cause, per un periodo superiore ai dodici mesi.

Art. 69.

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del Corpo di polizia, la commissione di avanzamento ed il consiglio di amministrazione sono sostituiti da un unico consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro dell'interno o, per delega, da un Sottosegretario di Stato e composto:

- a) dal capo del Corpo di polizia, dai vice capi, dal tenente generale ispettore;
- b) da quattro rappresentanti eletti dal personale.

Il consiglio esercita le proprie attribuzioni secondo le norme di cui agli articoli 146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; svolge le funzioni di segretario un funzionario di polizia addetto all'ufficio del personale con qualifica non inferiore a vice questore o grado corrispondente.

Per la promozione dei funzionari di polizia alla qualifica di dirigente generale o grado corrispondente, le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei ministri.

Art. 70.

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del Corpo di polizia la commissione provinciale di disciplina di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 1956, n. 288, è composta dal questore, che la convoca e la presiede, dall'ispettore di zona, da un funzionario di polizia avente qualifica non inferiore a commissario capo o grado equivalente, da un appartenente al ruolo dei sottufficiali, ed un appartenente al ruolo degli appuntati, guardie scelte e guardie, eletti dal personale. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del ruolo degli ufficiali del Corpo di polizia designato dall'ispettore di zona, di grado non inferiore a capitano.

Art. 71.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, se compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni, nonché le altre disposizioni riguardanti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. In dette disposizioni le parole « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » si intendono sostituite dalle altre: « Corpo di polizia della Repubblica italiana ».

Art. 72.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per l'eventuale passaggio degli attuali appartenenti al Corpo di polizia all'amministrazione civile dell'Interno ovvero ad altra amministrazione dello Stato con l'osservanza dei seguenti criteri:

- 1) consentire agli appartenenti al Corpo provenienti dal soppresso ruolo di funzionario di pubblica sicurezza e dal Corpo di polizia femminile il passaggio all'amministrazione civile dell'Interno od eventualmen-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te ad altra amministrazione civile dello Stato;

2) consentire agli appartenenti al Corpo provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il passaggio ad altre Armi o Corpi militari dello Stato;

3) le facoltà di cui sopra potranno essere esercitate dagli aventi diritto non oltre tre mesi dall'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 18 della presente legge.

Art. 73.

Le norme delegate sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Presidente del Consiglio e con il Ministro del tesoro, previo parere di una apposita Commissione parlamentare composta di 10 deputati e di 10 senatori. Dal parere della Commissione parlamentare si può prescindere qualora esso non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Acquisito il parere della Commissione o trascorsi i sessanta giorni, le norme delegate sono sottoposte all'esame preliminare del Consiglio dei ministri e inviate alla Commissione parlamentare per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo. Acquisito tale parere o trascorsi i trenta giorni le norme sono approvate dal Consiglio dei ministri in via definitiva.

Art. 74.

Il Ministro dell'interno è responsabile della tutela della sicurezza pubblica. Ha l'alta direzione della sicurezza pubblica e delle forze di polizia coordinandone i compiti e le attività.

Il Ministro dell'interno è l'autorità nazionale di pubblica sicurezza, adotta i provvedimenti previsti dalla legge per la tutela della sicurezza pubblica e fissa l'armamento delle forze di polizia nei servizi di ordine pubblico.

Il Ministro dell'interno esplica le sue attribuzioni a mezzo delle autorità di pubbli-

ca sicurezza e delle forze di polizia, secondo le funzioni ad esse assegnate dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 75.

Nel Ministero dell'interno è istituito il Comitato nazionale della sicurezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza del Ministro dell'interno per l'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento ai fini della direzione unitaria in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro, con funzione di vice presidente; dal segretario generale della sicurezza pubblica; dal capo del Corpo di polizia; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza; dal direttore generale degli istituti di pena e dai responsabili dei servizi di sicurezza. Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese.

Il Ministro dell'interno può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato i responsabili di altri settori dell'amministrazione dello Stato nonché componenti dell'ordine giudiziario.

Art. 76.

Il Comitato esamina ogni questione di carattere generale relativa alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ad esso sottoposta dal Ministro dell'interno.

Il Comitato deve essere sentito:

a) sui piani per l'attribuzione delle competenze funzionali e territoriali alle forze di polizia;

b) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;

c) sulle linee generali per l'istruzione, l'addestramento e la formazione e specializzazione del personale delle forze di polizia;

d) sugli schemi dei provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia e sulla organizzazione generale delle forze di polizia.

Il Comitato può altresì formulare proposte per l'attuazione operativa degli indirizzi in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Art. 77.

Nel Ministero dell'interno è istituito il segretariato generale della sicurezza pubblica, quale ufficio centrale alle dirette dipendenze del Ministro che se ne avvale per l'attuazione delle proprie attribuzioni di coordinamento. È nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Al segretariato generale della sicurezza pubblica è preposto il segretario generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, tra dipendenti civili o militari delle amministrazioni dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata, tra appartenenti all'ordine giudiziario o tra estranei alle amministrazioni dello Stato in possesso di particolari requisiti di capacità e di competenza.

Al segretario generale sono attribuiti la posizione giuridica ed il trattamento economico previsti per i dirigenti generali di livello *B* salvo condizioni di miglior favore di cui egli sia in possesso.

Art. 78.

Il segretariato generale della sicurezza pubblica è l'unico organismo centrale che esplica, per tutte le forze di polizia, funzioni per:

a) la raccolta, la classificazione, l'analisi e la valutazione centralizzata delle informazioni e dei dati in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione del crimine e la loro diramazione agli organi operativi;

b) la ricerca scientifica e tecnologica, la documentazione, lo studio e la statistica;

c) la pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;

d) la pianificazione dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia e per la realizzazione di centri operativi comuni a livello nazionale regionale e provinciale;

e) la dislocazione ed il coordinamento delle forze di polizia e dei loro servizi tecnici;

f) le relazioni comunitarie ed internazionali.

Al segretariato generale è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente alle funzioni di polizia, all'amministrazione civile dell'Interno e alle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti fissati, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei all'amministrazione. L'ordinamento interno del segretariato generale è articolato in servizi diretti da dirigenti superiori od equiparati ed è stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 79.

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla istituzione, presso il segretariato generale della sicurezza pubblica, di una scuola superiore di perfezionamento per le forze di polizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) previsione che i corsi presso la scuola abbiano il compito dell'aggiornamento dei quadri direttivi delle forze di polizia ai fini di una comune ed adeguata preparazione nelle materie attinenti alla sicurezza, alla prevenzione e alla repressione del crimine;

2) previsione che presso la scuola vengano svolti corsi di perfezionamento anche a livello di base ed intermedi per materie comunque attinenti alla sicurezza, prevenzione e repressione del crimine;

3) determinazione delle strutture e dell'ordinamento della scuola che assicurino la

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

massima rispondenza agli obiettivi sopra indicati;

4) individuazione dei criteri e delle modalità di accesso ai corsi;

5) previsione delle modalità di svolgimento dei corsi e di selezione dei docenti.

Art. 80.

Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il prefetto sovrintende ed è responsabile dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovrintende all'attuazione delle direttive emanate in materia.

Dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.

Art. 81.

Il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico-operativo, dei servizi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione.

Art. 82.

Sono autorità locali di pubblica sicurezza gli appartenenti al Corpo di polizia preposti ad uffici aventi competenza territoriale a livello comunale.

Nei comuni ove non siano istituiti uffici del Corpo di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco.

DISEGNO DI LEGGE n. 283

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FLAMIGNI ED ALTRI

TITOLO I**CORPO CIVILE DELLA POLIZIA DELLA
REPUBBLICA ITALIANA****CAPO I****ISTITUZIONI E COMPITI DEL CORPO DI POLIZIA****Art. 1.***(Istituzione del Corpo)*

È istituito il Corpo della polizia dello Stato che assume la denominazione di Corpo di polizia della Repubblica italiana. È un Corpo civile, armato, ad ordinamento speciale e fa parte della forza pubblica. Il Corpo è inquadrato nel Ministero dell'interno alle dipendenze del Ministro.

Art. 2.*(Compiti istituzionali)*

Il Corpo di polizia tutela l'ordine pubblico nell'ambito della Costituzione, garantisce l'esercizio delle libertà dei cittadini; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; esercita funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria provvedendo alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di pubblica calamità. A tali fini il Corpo esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione.

Art. 3.*(Personale del Corpo di polizia)*

Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e il Corpo di polizia femminile sono sciolti.

Il personale dei Corpi di cui al comma precedente, quello del ruolo della carriera direttiva di pubblica sicurezza, quello del ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia e quello del ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza entrano a far parte del Corpo di polizia secondo le modalità e in base alle norme di inquadramento previste dalla presente legge e dai decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 19.

Al personale del Corpo di polizia, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Art. 4.*(Funzioni e servizi)*

Le funzioni e i servizi svolti dalla Direzione generale di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dagli uffici da essa dipendenti e dai disciolti Corpi sono esercitati dalla Direzione del Corpo di polizia, e dagli uffici da essa dipendenti, secondo le disposizioni della presente legge, salvo quanto previsto dal successivo titolo II.

Art. 5.*(Bandiere e decorazioni)*

Le bandiere appartenenti e le decorazioni concesse al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono attribuite al Corpo di polizia.

Art. 6.*(Dotazioni)*

Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti, i beni immobili e ogni altra dotazione appartenenti al Corpo di cui al primo comma dell'articolo 3 sono trasferiti al Corpo di polizia.

Art. 7.*(Accordi e convenzioni con le Forze armate)*

Gli accordi per l'uso delle attrezzature militari, gli impegni di assistenza e le conven-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni con gli enti e con le Forze armate vigenti per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano al Corpo di polizia.

Art. 8.

(Armamento)

L'armamento in dotazione al Corpo di polizia e agli appartenenti al Corpo stesso è stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri anche in difformità alle norme ordinarie in materia di armi.

Art. 9.

(Funzioni e servizi di polizia giudiziaria)

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte in conformità a quanto stabilito dal codice di procedura penale.

Il Corpo di polizia provvede all'istituzione e all'organizzazione, ai vari livelli, dei servizi di polizia giudiziaria anche in base alle direttive impartite dal Ministro dell'interno in attuazione delle funzioni di coordinamento allo stesso attribuito dal titolo II della presente legge.

Il Corpo di polizia provvede a destinare i contingenti di personale specializzato di sua spettanza per la formazione delle sezioni di polizia giudiziaria posta alle dipendenze della magistratura.

Art. 10.

(Attribuzione della qualità di agente e di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria agli appartenenti al ruolo di polizia)

È attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza agli appartenenti alle funzioni di base di agente, aiutante e assistente.

È attribuita la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza agli appartenenti alle funzioni di base di ispettore, commissario, dirigente.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 221 del codice di procedura penale, gli appartenenti alla funzione di base di agente

e di aiutante hanno la qualità di agenti di polizia giudiziaria.

Tutti i restanti appartenenti al ruolo di polizia, ad eccezione dei primi dirigenti con funzioni di vice questori vicari, dei dirigenti superiori e dei dirigenti generali, hanno la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria.

Per le attribuzioni di polizia giudiziaria il personale del Corpo di polizia è tenuto ad eseguire le direttive e gli ordini della competente autorità giudiziaria e ad essa risponde.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DEL CORPO

Art. 11.

(Ordinamento del Corpo)

Il Corpo di polizia è ordinato come segue:

Direzione generale articolata in settori operativi e in servizi amministrativi e ausiliari, secondo l'ordinamento di cui al successivo articolo;

questure dirette dal questore, istituite in ogni capoluogo di provincia con compiti di direzione e organizzazione dei servizi operativi, amministrativi e ausiliari nell'ambito della provincia. Con decreto del Ministro dell'interno ne sono stabiliti l'ordinamento interno e le dotazioni di personale e di mezzi;

commissariati di polizia, istituiti alle dipendenze della questura nei capoluoghi di provincia e nei comuni ove effettive esigenze lo richiedano, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il questore o su proposta del medesimo.

Il questore, previa autorizzazione del capo del Corpo di polizia, istituisce posti di polizia distaccati di cui stabilisce l'ordinamento interno e le dotazioni di personale e di mezzi, con compiti di istituto a livello locale.

Il questore può istituire posti mobili di polizia per esigenze di emergenza o di carattere temporaneo.

I commissariati e i posti di polizia sono istituiti in relazione alla densità della po-

polazione e agli indici di criminalità e debbono inoltre essere diretti a realizzare un ampio decentramento di funzioni e l'impiego di personale nei comuni e nei quartieri, particolarmente ai fini della prevenzione.

Art. 12.

(Direzione generale del Corpo)

La Direzione generale del Corpo di polizia si articola in settori operativi, per la direzione delle attività istituzionali del Corpo, in servizi amministrativi per l'amministrazione del personale e la gestione patrimoniale e contabile, e in servizi ausiliari, per l'organizzazione dei servizi tecnici, per la ricerca e per l'addestramento del personale.

I settori operativi comprendono uffici di direzione delle attività di polizia criminale, di ordine e sicurezza pubblica, di polizia amministrativa e delle specialità del Corpo.

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, ai sensi dell'articolo 19 della presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione del numero e delle competenze degli uffici centrali e delle divisioni sulla base dei principi sopra enunciati e secondo criteri di rigorosa funzionalità.

Dopo la prima applicazione della presente legge, il numero e la competenza degli uffici centrali e delle divisioni in cui è articolata la Direzione generale del Corpo sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Art. 13.

(Coordinamento regionale e interregionale)

Per specifica attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza possono essere stabilite, con decreto del Ministro dell'interno, forme di coordinamento operativo regionale o interregionale.

Art. 14.

(Organi preposti alla Direzione generale del Corpo)

Alla Direzione generale è preposto il capo del Corpo di polizia, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Egli può essere scelto anche tra gli appartenenti al Corpo aventi qualifica non inferiore a dirigente generale.

Il Ministro dell'interno nomina tra i dirigenti generali appartenenti al Corpo i vice capo del Corpo, di cui uno per l'esercizio delle funzioni vicarie.

Il capo del Corpo di polizia è posto alle dirette dipendenze del Ministro.

Art. 15.

(Organizzazione dei supporti tecnici)

Per le esigenze operative delle questure e degli altri uffici del Corpo possono essere istituiti, con decreto del Ministro dell'interno, servizi centrali, interregionali o regionali per la gestione diretta dei supporti strumentali, quali i gabinetti di polizia scientifica, i reparti di volo, i magazzini regionali, i servizi di telecomunicazione, meccanografici e di gestione contabile del personale e dei mezzi, che non trovino funzionale dislocazione a livello provinciale.

Art. 16.

(Reparti mobili)

Il Corpo ha reparti organici di carattere mobile per la tutela dell'ordine pubblico e per esigenze di pubblico soccorso.

I reparti mobili possono essere chiamati a concorrere ad operazioni di pubblica sicurezza e ai servizi di istituto svolti dagli organi territoriali di polizia.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 18 della presente legge, nei reparti mobili in servizio di ordine pubblico è impiegato personale maschile.

Art. 17.

(Specialità del Corpo)

Per le funzioni di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, il Corpo è organizzato in specialità, che dipendono direttamente dalla Direzione generale del Corpo e sono articolate in uffici interregionali, regionali o compartimentali di coordinamento operativo e di gestione amministrativa.

Le specialità, in caso di emergenza, debbono concorrere, su richiesta del questore, previa comunicazione alla Direzione generale del Corpo, alle operazioni di polizia svolte dagli organi territoriali e dai reparti mobili.

I dirigenti dei reparti mantengono regolari contatti con il questore ai fini del coordinamento dei servizi nell'ambito della provincia.

CAPO III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 18.

(Personale del Corpo)

Il Corpo esplica i servizi di istituto con personale maschile e femminile, con parità di attribuzione di funzioni, di trattamento economico e normativo, di progressione di carriera.

I requisiti psicofisici di cui debbono essere in possesso gli appartenenti al Corpo sono stabiliti con regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Art. 19.

(Ordinamento del personale)

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, alla

determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) istituzione di un ruolo per il personale che esplica funzioni di polizia; di un ruolo per il personale che svolge attività tecnica o scientifica attinente alle funzioni di polizia; di un ruolo per il personale che esplica esclusivamente mansioni inerenti ai servizi amministrativi, contabili e patrimoniali; di un ruolo per il personale che esplica mansioni di carattere professionale per il cui esercizio deve essere iscritto in appositi albi; di un ruolo per il personale tecnico-operaio;

2) suddivisione dei ruoli in funzioni di base, ciascuna delle quali va articolata in più qualifiche in relazione ad attribuzioni e mansioni proprie di ciascuna. In particolare il ruolo di polizia va suddiviso nelle funzioni di base di agente, aiutante, assistente, ispettore, commissario, dirigente, secondo le seguenti attribuzioni:

a) al personale appartenente alla funzione di base di agente, che si articola nelle qualifiche di agente, agente scelto, agente principale, sono attribuite mansioni esecutive con il margine di discrezionalità inerente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

b) al personale appartenente alla funzione base di aiutante, che si articola nelle qualifiche di aiutante ed aiutante principale, sono attribuite mansioni esecutive di più alto livello rispetto a quelle di cui alla lettera a) con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualità di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonchè funzioni di comando di piccole unità operative;

c) al personale appartenente alla funzione di base di assistente, che si articola nelle qualifiche di assistente, assistente capo ed assistente principale, sono attribuite mansioni esecutive nello stesso ambito, ma di più alto livello, rispetto a quelle di cui alla lettera a) con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, nonchè funzioni di comando di posti di polizia distaccati e di

piccole unità operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde;

d) al personale appartenente alla funzione di base di ispettore, che si articola nelle qualifiche di ispettore, ispettore capo ed ispettore principale, competono specifiche funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria nonchè di comando di medie unità operative, cui impartisce direttive ed ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde;

e) il personale appartenente alla funzione di base di commissario, che si articola nelle qualifiche di commissario, commissario capo, intendente, sovrintendente, svolge funzioni di direzione dei servizi di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria o di comando di reparti, implicanti un responsabile apporto professionale e la valutazione di momenti di opportunità nell'ambito delle superiori direttive;

f) il personale appartenente alla funzione di base di dirigente svolge le funzioni attribuite ai dirigenti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1977, n. 748.

Il ruolo per il personale che esplica mansioni di carattere professionale e il ruolo tecnico-scientifico vanno suddivisi in specializzazioni e si articolano in funzioni di base e qualifiche.

In particolare, il ruolo per il personale che esplica mansioni di carattere professionale si articola in due funzioni di base: una per coloro che sono iscritti in albi professionali per l'appartenenza ai quali è richiesto il titolo di studio del diploma di scuola o istituto medio superiore; l'altra per coloro che sono iscritti in albi professionali per l'appartenenza ai quali è richiesta la laurea. Il ruolo tecnico-scientifico si articola nelle funzioni di base e nelle qualifiche da determinare in relazione alle mansioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti.

I ruoli del personale amministrativo e del personale tecnico-operaio vanno suddivisi nelle qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli delle altre amministrazioni statali;

3) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti, delle dotazioni organiche delle singole qualifiche in modo che esse siano

adeguate ai compiti da svolgere e tali da assicurare il massimo di efficienza e funzionalità del Corpo;

4) previsione delle modalità di proposizione ai vari uffici ed incarichi e delle modalità di avanzamento nelle qualifiche delle singole funzioni di base, in modo che si realizzi la selezione a favore dei più capaci e meritevoli, tenuto conto anche dell'anzianità, nel rispetto dei più rigorosi criteri di obiettività;

5) previsione che l'accesso alla funzione di base di dirigente avvenga mediante concorso interno al quale siano ammessi gli appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano almeno cinque anni di anzianità nella qualifica stessa e dimostrino specifiche attitudini e capacità per la funzione. L'accertamento di tali attitudini e capacità avviene mediante appositi corsi di formazione abilitanti alla partecipazione al concorso;

6) previsione che l'accesso alla funzione di base di aiutante avvenga mediante concorso interno per esame teorico-pratico al quale siano ammessi gli appartenenti alle funzioni di base di agente che abbiano almeno cinque anni di servizio e che superino un corso di formazione per la funzione di aiutante;

7) previsione che l'accesso alla funzione di base di aiutante e di assistente avvenga mediante concorso interno per esami teorico-pratici al quale siano ammessi gli appartenenti alle funzioni di base rispettivamente di agente e di aiutante che abbiano almeno cinque anni di servizio nelle rispettive qualifiche e che superino un corso di formazione per la funzione di aiutante e di assistente;

8) disciplina degli aspetti dello stato giuridico del personale riguardante il comando presso altre amministrazioni, l'aspettativa, il collocamento a disposizione, le incompatibilità, i rapporti informativi, i congedi, secondo modalità che tengano conto della necessità di adeguare tali aspetti del rapporto di lavoro degli appartenenti al Corpo alle particolari esigenze dei servizi di polizia, del differente stato giuridico in precedenza posseduto e che in ogni caso rispet-

tino il criterio di massima che gli appartenenti al Corpo non possono conseguire trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;

9) determinazione dei criteri di subordinazione gerarchica tra appartenenti a ruoli diversi;

10) previsione dei criteri e delle modalità per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di ruoli diversi;

11) previsione dell'inquadramento del personale nei nuovi ruoli, con le opportune norme transitorie dirette ad attuare il passaggio, eventualmente anche graduale, dal vecchio al nuovo ordinamento, con garanzia della piena valutazione del servizio prestato e della conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite;

12) in particolare, sulla base dell'anzianità maturata e dei corrispondenti tempi di avanzamento nelle qualifiche previste al numero 2):

a) il personale avente grado di guardia, guardia scelta va inquadrato nelle qualifiche della funzione di base di agente;

b) il personale avente grado di appuntato va inquadrato nelle qualifiche della funzione di base di aiutante;

c) il personale avente grado di vice brigadiere, brigadiere, maresciallo di terza e seconda classe va inquadrato nelle qualifiche della funzione di base di assistente;

d) il personale avente grado di maresciallo di prima classe scelto, di prima classe scelto con incarico speciale, e con qualifica di assistente, assistente principale della polizia femminile va inquadrato nelle qualifiche della funzione di base di ispettore;

e) il personale avente grado di tenente, capitano, maggiore, tenente colonnello e con qualifica di assistente capo, ispettrice, ispettrice superiore, ispettrice capo aggiunto, commissario, commissario capo, vice questore, vice questore aggiunto, va inquadrato nelle qualifiche della funzione di base di commissario;

13) previsione di concorsi interni per l'inquadramento nella funzione di base di commissario riservati al personale proveniente dai disciolti Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e della polizia femminile, munito di laurea e che non abbia diritto all'automatico inquadramento nella funzione di base di commissario, tenendo conto dell'esperienza acquisita, della capacità dimostrata nella direzione dei servizi di polizia giudiziaria, dei riconoscimenti ottenuti, degli esami sostenuti e dell'anzianità di servizio;

14) attribuzione della qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria agli appartenenti al ruolo tecnico-scientifico e al ruolo del personale che esplica mansioni di carattere professionale in relazione alle funzioni esercitate;

15) previsione, nel rispetto delle disposizioni dei diritti acquisiti, del limite di età e di servizio, pur con il raggiungimento del massimo trattamento di quiescenza, in relazione alle esigenze ed alle condizioni di servizio inerenti a determinate funzioni di base; previsione dei limiti di congedamento anticipato e di passaggio in altri ruoli del Corpo di polizia in relazione a particolari infermità contratte in servizio;

16) previsione che il personale salariato, comunque assunto, nominato e comunque retribuito, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolga prestazioni lavorative ad orario pieno relative ai servizi di mensa e di pulizia presso le caserme del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ove sia in possesso di tutti i requisiti per l'assunzione nei ruoli degli operai delle amministrazioni dello Stato, ad eccezione del limite massimo di età, venga inquadrato nel ruolo per il personale tecnico-operaio.

Art. 20.

(Commissione paritetica)

L'inquadramento dei singoli nei nuovi ruoli e qualifiche, in applicazione delle norme dell'articolo 19, deve avvenire previo parere di apposita commissione composta in modo paritario da rappresentanti dell'amministrazione e dei sindacati.

Art. 21.

(Consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione del Corpo di polizia è composto:

dal Ministro dell'interno o, per delega, da un Sottosegretario di Stato, che lo presiede;

dal capo del Corpo di polizia;

dal vice capo del Corpo di polizia;

dai direttori centrali preposti agli uffici e ai servizi centrali;

da un numero di rappresentanti del personale del Corpo, eletti a scrutinio diretto e segreto con le modalità stabilite con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentita la rappresentanza sindacale del personale, uguale a quello dei membri sopra indicati.

Art. 22.

(Trattamento economico)

Il trattamento economico di attività degli appartenenti al Corpo di polizia è stabilito, sulla base di accordi formati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Gli accordi sono triennali.

Il trattamento economico del personale appartenente al Corpo di polizia deve rispondere ai seguenti criteri:

a) la retribuzione iniziale di ogni funzione di base e delle qualifiche in cui essa si articola deve essere determinata tenuto conto delle mansioni attribuite, dei contenuti di professionalità richiesti e del rischio connesso al servizio;

b) la retribuzione iniziale del personale appartenente ai ruoli amministrativi e ai ruoli tecnico-operai deve essere determinata in misura identica a quella dei corrispon-

denti ruoli delle altre amministrazioni dello Stato;

c) la retribuzione iniziale del personale che esplica mansioni di carattere professionale deve essere determinata avendo riguardo alle retribuzioni corrisposte nella pubblica amministrazione ai dipendenti di corrispondente ruolo;

d) nell'ambito di ciascuna qualifica vanno previste una o più classi di stipendio e scatti di anzianità da raggiungere in base all'anzianità effettiva di servizio;

e) le indennità per i servizi fuori sede e per le prestazioni eccedenti il normale orario di servizio vanno determinate in misura corrispondente a quelle previste per il personale civile dello Stato;

f) le indennità speciali vanno determinate per chi svolge particolari attività limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennità stesse per effetto del possesso di qualifiche o specializzazioni. Il trattamento economico del personale appartenente alle funzioni dirigenziali è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni.

Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che non abbia fruito di ricostruzione di carriera e che prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del Corpo di polizia debba cessare dal servizio per raggiunti limiti di età, per malattia o per decesso, sarà esteso, qualora più favorevole ed ai soli fini pensionistici, lo stesso inquadramento e lo stesso trattamento economico che sarà attribuito al personale in servizio attivo avente lo stesso grado.

Art. 23.

(Obblighi di leva)

Il servizio prestato per non meno di dodici mesi nel Corpo, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva.

CAPO IV

AMMISSIONE AL CORPO, ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 24.

(Istruzione e formazione professionale)

Gli istituti di istruzione per la formazione professionale del Corpo di polizia sono i seguenti:

- scuola di base per agenti di polizia;
- istituto per ispettori di polizia;
- istituto superiore per funzionari di polizia;
- scuole di specializzazione.

Alla specializzazione, all'alloggiamento e alla formazione professionale del personale del Corpo si provvede anche mediante appositi corsi presso gli istituti di cui al comma precedente o collegati con gli stessi in sedi diverse.

Le scuole di base per agenti sono adeguatamente decentrate al fine di consentire il più ampio reclutamento.

Nei programmi è dedicata particolare cura all'insegnamento della Costituzione, dei diritti e doveri del cittadino; all'insegnamento delle materie giuridiche e professionali e alle esercitazioni pratiche per la lotta alla criminalità e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico tra docenti e allievi, la previsione e la conduzione delle prove pratiche rispondono al fine di conseguire la più alta preparazione professionale del personale e di promuovere il senso di responsabilità e la capacità di iniziativa.

Salvo quanto disposto dall'articolo 34 per l'istituto superiore per funzionari di polizia, la nomina degli insegnanti per le materie corrispondenti a quelle di insegnamento nelle scuole medie inferiori e superiori avviene con decreto del Ministro dell'interno seguendo la graduatoria dei docenti che, avendone fatto richiesta, sono iscritti in appositi elenchi formati per ogni materia dal

provveditorato agli studi della provincia ove hanno sede gli istituti, scuole o corsi di cui ai primi due commi, ponendo nell'ordine gli insegnanti di ruolo in base all'anzianità di insegnamento e ai titoli e gli insegnanti abilitati in base alle relative graduatorie provinciali.

Per le altre materie specialistiche e tecnico-professionali gli elenchi comprendono docenti universitari e di istituti specializzati, magistrati, funzionari di polizia e di altre amministrazioni dello Stato che accettino di esservi inclusi. Detti elenchi vengono formati da una apposita commissione costituita dal provveditore agli studi, dal rettore dell'università, dal presidente del tribunale, o loro delegati, della circoscrizione ove ha sede l'istituto o la scuola di polizia, dal direttore degli istituti o scuole stessi e dal funzionario di polizia nominato dal Ministro dell'interno. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, sentito il direttore dell'istituto o scuola presso cui gli insegnanti sono chiamati a svolgere la propria attività.

Gli insegnanti che sono chiamati a svolgere attività a tempo pieno costituiscono l'organico del personale insegnante della polizia presso ciascun istituto o scuola. Il servizio prestato presso l'istituto o scuola è riconosciuto ad ogni effetto nell'ambito del ruolo di provenienza.

Fuori dei casi di cui al comma precedente viene corrisposto un compenso determinato in base all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la scuola superiore della pubblica amministrazione.

Nel regolamento degli istituti e scuole di cui ai primi due commi sono previsti il collegio dei docenti e appositi organismi di collaborazione tra docenti ed allievi.

Sono poste a carico del bilancio del Corpo di polizia le spese per la distribuzione gratuita, ai frequentatori dei corsi di istruzione e formazione professionale, dei libri di testo e sinossi.

Agli appartenenti al Corpo di polizia, sono periodicamente distribuiti bollettini o pubblicazioni aventi come scopo l'aggiornamento professionale, successivamente alla frequenza dei corsi di istruzione o specializzazione.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 25.

(Deroga sui limiti di età)

Per l'ammissione dall'esterno ai concorsi per il ruolo di polizia, non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 26.

(Accertamenti per l'idoneità)

Gli accertamenti per l'idoneità psicofisica e attitudinale degli aspiranti ai concorsi per il ruolo di polizia sono svolti dai sanitari del Corpo di polizia.

Art. 27.

(Nomina ad allievo agente di polizia)

L'accesso alla funzione base di agente di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

godimento dei diritti civili e politici;
età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28;

idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;

titolo di studio di scuola media d'obbligo o equivalente;

buona condotta.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle Forze armate o costituiti dai pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

Le norme che vietano l'ammissione al concorso ai cittadini coniugati sono abrogate.

Con regolamento approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno ed emanato dal Presidente della Repubblica, sono stabilite le modalità dei concorsi, i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati. I con-

corsi sono banditi con decreto del Ministro dell'interno.

I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in predeterminate Regioni. Ottenuta la nomina ad agente di polizia, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella Regione predeterminata.

I concorsi possono essere anche preordinati alla copertura dei contingenti di una singola specialità del Corpo. In tale caso i candidati che risultino non idonei a detta specialità sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare al primo concorso per altro servizio e specialità, per i quali siano risultati idonei.

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia.

Art. 28.

(Corsi per la nomina ad agenti di polizia)

Gli allievi agenti di polizia frequentano presso le scuole di base per agenti un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri.

Al termine del primo ciclo del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e delle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione alle specialità del Corpo o a servizi che richiedono particolare qualificazione.

Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia sono nominati agenti di polizia. Essi prestano giuramento, contraendo l'obbligo di permanenza nel Corpo per quattro anni con decorrenza dalla nomina ad allievo e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia, sono ammessi a ripetere, non più di una volta, il secondo semestre.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di polizia.

Art. 29.

(Dimissioni dai corsi per la nomina ad agenti di polizia)

Sono dimessi dal corso:

gli allievi che non abbiano superato il primo ciclo;

gli allievi e gli agenti in prova che non siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia;

gli allievi e gli agenti in prova che dichiarano di rinunciare al corso;

gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni anche non consecutivi o di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso il candidato è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua guarigione.

Le allieve e le dirigenti in prova la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternità sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Sono espulsi dai corsi gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

La dimissione e l'espulsione dal corso sono adottati dal capo del Corpo di polizia su proposta del direttore della scuola con provvedimento definitivo.

Art. 30.

(Addestramento e corsi di specializzazione per agenti)

Gli agenti di polizia compiono un periodo di addestramento pratico della durata di sei mesi presso i reparti e i servizi del Corpo cui

vengono assegnati tenuto conto dei risultati delle selezioni attitudinali effettuate durante il secondo semestre del corso di cui all'articolo 28.

Al termine, gli agenti che, sulla base della predetta selezione e di un rapporto sulle qualità professionali redatto dal dirigente del reparto o servizio presso cui è stato effettuato l'addestramento, debbono essere destinati alle specialità del Corpo o a servizi che richiedano particolare qualificazione, frequentano corsi di specializzazione della durata di sei mesi.

Gli agenti che frequentano i corsi di specializzazione non possono essere impiegati in attività diverse da quelle della specialità o del servizio cui debbono essere destinati, se non per motivi di eccezionale gravità e su disposizione del capo del Corpo. Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore a 30 giorni, esso è prorogato per un periodo pari alla durata dell'interruzione.

Art. 31.

(Nomina ad allievo ispettore di polizia)

L'accesso alla funzione di base di ispettore avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

godimento dei diritti civili e politici;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28;

idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;

titolo di studio di scuola media superiore;

buona condotta.

Gli appartenenti alla funzione di base di agente, di aiutante o di assistente possono partecipare al concorso senza limiti di età, purchè in possesso degli altri requisiti.

A parità di merito l'appartenenza al Corpo costituisce un titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Possono altresì partecipare al concorso in assenza del requisito del limite di età e del titolo di studio, gli assistenti che abbiano compiuto cinque anni di servizio, non abbiano riportato nell'ultimo biennio la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e dimostrino idoneità e specifiche attitudini per le funzioni di ispettore. L'accertamento di tali idoneità ed attitudini avviene attraverso apposito corso abilitante alla partecipazione al concorso. Ai candidati di cui al presente comma è riservato il 25 per cento dei posti messi a concorso.

Non è ammesso al concorso chi è stato espulso dalle Forze armate o destituito da pubblici uffici; chi ha riportato condanna o pena detentiva per delitto non colposo o è stato sottoposto a misura di prevenzione.

Relativamente ai concorsi si applica quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 27.

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi ispettori.

Art. 32.

(Corsi per la nomina ad ispettore di polizia)

Ottenuta la nomina, gli allievi ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale, con particolare riguardo alla attività investigativa, alle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e di direzione tecnica del personale. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'accertamento dell'idoneità alle specialità del Corpo o a servizi che richiedono particolare qualificazione.

Gli allievi ispettori che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso sono nominati ispettori in prova. Essi prestano giuramento contraendo l'obbligo di permanenza nel Corpo per quattro anni con decorrenza dalla nomina ad allievo e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

Gli allievi ispettori che non abbiano superato gli esami e le prove pratiche di fine

corso, sempre che abbiano ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia, sono ammessi a frequentare, per una sola volta, un corso supplementare della durata di tre mesi.

Gli allievi ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizi di polizia; nel periodo successivo possono essere impiegati esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore.

Gli ispettori in prova sulla base dei risultati della selezione attitudinale e tenuto anche conto della loro richiesta sono assegnati ai servizi di istituto e alle specialità del Corpo per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

Al termine del periodo di prova, se essa si conclude con giudizio favorevole da parte del dirigente di servizio o reparto, gli ispettori in prova sono nominati ispettori di polizia.

Art. 33.

(Dimissioni dal corso per la nomina ad ispettore di polizia)

Sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che:

a) non superino gli esami del corso o non siano dichiarati idonei al servizio di polizia;

b) dichiarino di rinunciare al corso;

c) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi e di centoventi giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso il candidato è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua guarigione.

Le allieve la cui assenza oltre i novanta giorni è stata determinata dalla maternità sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

Le dimissioni e l'espulsione dal corso sono adottate dal capo del Corpo su proposta del direttore della scuola, con provvedimento definitivo.

Art. 34.

(Nomina a commissario di polizia)

Alla funzione di base del commissario del Corpo di polizia si accede mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:

godimento dei diritti civili e politici;
idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;

buona condotta;

laurea in giurisprudenza o in scienze politiche;

età non superiore ad anni 28.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, o destituiti da pubblici uffici.

Non sono altresì ammessi al concorso coloro che hanno riportato condanne o pene detentive per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione.

I candidati sono sottoposti all'accertamento della idoneità fisica e psichica e a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio di polizia.

I candidati ritenuti idonei sono ammessi a sostenere prove di esame relative a materie giuridico-professionali.

Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità dei concorsi, la composizione delle commissioni, i criteri per l'accertamento della idoneità fisica, psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali, nonchè i programmi delle prove in esame.

I vincitori del concorso sono nominati allievi funzionari e sono avviati a frequentare

un corso di formazione teorico-pratica della durata di due anni presso l'istituto superiore per i funzionari di polizia. Il corso di formazione si svolge secondo programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno e l'insegnamento sarà impartito da docenti universitari, magistrati e funzionari dell'Amministrazione dello Stato.

Al termine del corso gli allievi sostengono un esame finale sulle materie di studio davanti ad una commissione la cui composizione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno.

Gli allievi dei corsi per funzionari di polizia non possono essere impiegati in servizio di polizia se non negli ultimi sei mesi ed esclusivamente a fini di addestramento per il servizio di commissario.

Sono dimessi dai corsi gli allievi che:

a) dichiarino di rinunciare al corso;

b) per il numero o la gravità delle sanzioni disciplinari riportate dimostrano di non possedere le qualità e le attitudini indispensabili per assolvere il servizio di polizia.

I provvedimenti di dimissione per i motivi previsti dalla precedente lettera b) sono adottati dal Ministro dell'interno e su proposta del capo del Corpo; quello di dimissione per altra causa sono adottati dal capo del Corpo, su proposta del direttore dell'istituto.

Gli allievi funzionari che hanno superato gli esami finali del corso sono nominati in prova alla prima qualifica della funzione di base di commissario e immessi in ruolo secondo l'ordine di graduatoria degli esami finali.

Le allieve che, a causa dello stato di maternità, non possono frequentare il corso sono ammesse al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Gli appartenenti al Corpo possono partecipare al concorso in assenza del requisito del limite di età.

Possano altresì partecipare al concorso in assenza dei requisiti del limite di età e del titolo di studio gli ispettori con almeno cin-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

que anni di servizio effettivo con la qualifica di ottimo e che il consiglio di amministrazione ritenga particolarmente meritevoli tenuto conto della qualità del servizio prestato, del rendimento e delle attitudini ad esercitare le funzioni di commissario.

Agli appartenenti al Corpo che conseguono un giudizio di idoneità alla prova di esame è riservato fino a un sesto dei posti messi a concorso, calcolato con eventuale arrotondamento per eccesso.

Art. 35.

(Concorsi per l'accesso ai ruoli diversi da quello di polizia)

L'accesso alla qualifica iniziale di ciascuna funzione di base del ruolo professionale, del ruolo tecnico-scientifico e delle qualifiche iniziali del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico-operaio avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e siano in possesso dei titoli di studio richiesti e delle necessarie abilitazioni professionali.

I programmi e le modalità di svolgimento dei concorsi sono fissati con decreto del Ministro dell'interno.

Prima della nomina in ruolo i vincitori dei concorsi sono tenuti a frequentare appositi corsi formativi ed applicativi intesi a conferire la preparazione necessaria per l'assolvimento dei compiti da svolgere, con particolare riferimento a quelli attinenti alle funzioni di polizia.

CAPO V

DIRITTI E DOVERI

Art. 36.

(Giuramento)

I cittadini che entrano a far parte del Corpo debbono prestare giuramento secondo la formula seguente: « Giuro di essere

fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio al servizio dello Stato, per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione ».

Il rifiuto comporta decadenza dal servizio.

Art. 37.

(Orario di servizio)

L'orario di servizio per gli appartenenti al Corpo è fissato in 40 ore settimanali ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.

Quando le esigenze lo richiedono, gli appartenenti al Corpo sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto al compenso per lavoro straordinario.

Gli appartenenti al Corpo hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale; il giorno di riposo che, per particolari esigenze di servizio, non possa essere usufruito nell'arco della settimana, è recuperato nelle settimane successive.

Gli appartenenti al Corpo che prestano servizio in giorno festivo non domenicale hanno diritto a godere di un giorno di riposo in giorno feriale stabilito dall'Amministrazione.

Art. 38.

(Reperibilità ed alloggio)

Per esigenza di ordine e di sicurezza pubblici o di pubblico soccorso può essere fatto obbligo agli appartenenti al Corpo di permanere in caserma o in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilità.

L'obbligo della reperibilità può essere disposto per gli appartenenti al Corpo incaricati della direzione di uffici e reparti o investiti di particolari funzioni.

In caso di obbligo di permanere nel reparto o ufficio, in eccedenza al normale orario di servizio, il personale ha diritto al compenso per lavoro straordinario.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di alloggiare presso gli istituti e i reparti durante i corsi e il periodo di addestramento per agenti, durante il corso di allievi ispettori e di allievi funzionari.

Gli appartenenti al Corpo di polizia, frequentatori di corsi ai quali sia fatto obbligo di alloggiare presso l'istituto o il reparto di istruzione, hanno diritto all'indennità di missione ridotta di un terzo.

Art. 39.

(Doveri di subordinazione)

Gli appartenenti al Corpo hanno i doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:

- a) del Ministro dell'interno;
- b) dei Sottosegretari di Stato per l'interno quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza;
- c) del capo del Corpo;
- d) degli appartenenti a funzioni di base e qualifiche superiori.

Essi inoltre hanno doveri di subordinazione operativa nei confronti degli appartenenti al Corpo che siano investiti di funzioni operative o di comando nell'ambito del servizio o reparto in cui tali funzioni vengono esercitate, anche se appartenenti a funzioni di base o qualifiche pari o inferiori.

Restano salvi i doveri di subordinazione funzionale degli appartenenti al Corpo, nei casi previsti dalla legge, verso il prefetto e le altre autorità dello Stato, nelle Regioni a statuto speciale verso il presidente della Regione e, nei comuni ove non siano istituiti uffici del Corpo di polizia, verso il sindaco.

Art. 40.

(Comportamento fuori servizio)

Gli appartenenti al Corpo sono comunque tenuti, anche al di fuori del servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione.

Art. 41.

(Assistenza religiosa)

La pubblica amministrazione garantisce agli appartenenti al Corpo di polizia di qualunque religione l'esercizio del culto, compatibilmente con le esigenze di servizio anche attraverso l'emanazione di eventuali norme regolamentari.

Art. 42.

(Ordine gerarchico)

L'appartenente al Corpo è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico od operativo.

Gli ordini devono essere attinenti al servizio e alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti.

L'appartenente al Corpo al quale viene impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di essa risponde a tutti gli effetti il superiore che ha impartito l'ordine. Quando l'appartenente al Corpo si trova in servizio di ordine pubblico ovvero quando esista uno stato di pericolo o di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito anche su rinnovata richiesta verbale del superiore che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto.

L'appartenente al Corpo al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione è manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.

L'inosservanza di quanto disposto nel presente articolo comporta responsabilità disciplinare, salva eventuale responsabilità penale.

Art. 43.

(Divieto di impiego per scopi estranei al servizio)

Gli appartenenti al Corpo di polizia della Repubblica non possono essere impiegati in compiti che non siano attinenti al servizio

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di istituto. Essi non possono utilizzare, per scopi estranei a quelli di istituto, automotoveicoli di qualunque specie, natanti, mezzi aerei e in genere attrezzature della pubblica amministrazione.

CAPO VI

ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI E POLITICI

Art. 44.

(Diritti sindacali)

Gli appartenenti al Corpo di polizia in attività di servizio hanno diritto di associarsi in sindacati.

I sindacati del personale di polizia sono formati soltanto da appartenenti al Corpo.

Art. 45.

(Divieto di esercizio del diritto di sciopero)

Gli appartenenti al Corpo di polizia non possono esercitare il diritto di sciopero nè ricorrere ad azioni sindacali sostitutive di esso che, esercitati durante il servizio, siano tali da pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici o le attività di polizia giudiziaria.

Art. 46.

(Modalità di esercizio delle attività sindacali)

Agli effetti dell'esercizio delle attività sindacali i diritti di riunione, di uso gratuito dei locali della pubblica amministrazione, di aspettativa, di assenze autorizzate per motivi sindacali, di utilizzazione degli spazi per affissione e di delega alla pubblica amministrazione per la riscossione dei contributi, sono regolati dalle norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti al Corpo che ricoprono cariche elettive in seno alle organizzazioni sindacali devono essere concordati con l'organizzazione sindacale alla quale il dipendente appartiene ».

Art. 47.

(Esercizio dei diritti politici)

Gli appartenenti al Corpo nell'esprimere pubblicamente il loro pensiero politico sono tenuti ad evitare ogni riferimento ad argomenti di carattere riservato di servizio e non possono assumere posizioni incompatibili con la imparzialità politica del Corpo di polizia. Essi non possono ricoprire cariche direttive in partiti politici e quando partecipano ad attività politica non possono indossare la divisa. Se sono candidati ad elezioni politiche o amministrative vengono posti in aspettativa per la durata della campagna elettorale.

CAPO VII

NORME DISCIPLINARI E PENALI

Art. 48.

(Disciplina e procedimento disciplinare)

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con un decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo e alla regolamentazione del relativo procedimento, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) previsioni delle seguenti sanzioni disciplinari in ordine crescente di gravità: richiamo, richiamo scritto, pena pecuniaria, deplorazione, sospensione dal servizio e destituzione;

2) indicazione per ciascuna sanzione delle trasgressioni per le quali è inflitta ed opportuna graduazione delle sanzioni rispetto alla gravità delle trasgressioni, tenuto conto delle particolari esigenze di servizio;

3) previsione della pena pecuniaria in misura non superiore a cinque trentesimi della retribuzione mensile e possibile sostituzione di essa, per gli allievi degli istituti

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di istruzione, con la consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni;

4) previsione che la deplorazione, cumulabile anche con la pena pecuniaria, comporti il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore;

5) previsione che la sospensione dal servizio non sia di durata superiore a sei mesi, vada dedotta dal computo dell'anzianità, comporti la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare pari alla metà di questa, nonchè un ritardo fino a tre anni delle promozioni o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe superiore di stipendio;

6) previsione che la destituzione venga inflitta per mancanze la cui gravità, desunta dal contrasto con i doveri e le esigenze del servizio di polizia, renda incompatibile la permanenza del responsabile nel Corpo; previsione della destituzione di diritto a seguito di condanna definitiva per gravi delitti non colposi, di interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, o di applicazione di una misura di sicurezza o prevenzione;

7) regolamentazione del procedimento disciplinare in base ai seguenti criteri: determinazione degli organi competenti per il procedimento disciplinare relativamente ad ogni categoria di appartenenti al Corpo; previsione che tali organi abbiano carattere collegiale, salvochè non si tratti di infliggere le sanzioni disciplinari del richiamo o del richiamo scritto; presenza negli organi disciplinari collegiali di rappresentanti sindacali del personale; determinazione delle forme degli accertamenti che — per le trasgressioni comportanti sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione — dovranno essere svolti da superiori gerarchici appartenenti a servizio diverso da quello dell'inquisito; garanzia del contraddittorio; facoltà dell'inquisito di farsi assistere da un difensore nei procedimenti per trasgressioni comportanti sanzioni più gravi della deplorazione; obbligo di motivazione di ogni provvedimento che conclude il procedimento

disciplinare; diritto dell'inquisito di ricorso avverso i provvedimenti di inflizione di ogni sanzione disciplinare e determinazione degli organi competenti per il riesame di esso;

8) previsione che, in caso di procedimento disciplinare connesso con procedimento penale, il primo rimanga sospeso fino all'esito del secondo; previsione dei casi di sospensione cautelare dalle funzioni a causa di pendenze di procedimento penale;

9) previsione dei casi e delle modalità di riapertura dei procedimenti disciplinari;

10) previsione delle opportune norme transitorie per il trasferimento ai nuovi organi disciplinari dei procedimenti pendenti all'entrata in vigore delle norme delegate.

Art. 49.

(Norme penali particolari)

Gli appartenenti al Corpo sono soggetti, oltre che alla giurisdizione e alle norme della legislazione penale ordinaria, alle norme penali particolari previste dagli articoli successivi.

Art. 50.

(Abbandono di posto o servizio)

L'appartenente al Corpo che nel corso di operazioni di polizia o durante l'impiego di reparti organici abbandona il posto o il servizio o viola gli ordini o le disposizioni generali o particolari impartite, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La reclusione è da uno a quattro anni se il fatto è commesso:

durante un servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso;

nella guardia a rimessa di aeromobili o a depositi di armi, munizioni o materie infiammabili ed esplosive;

a bordo di una nave o di un aeromobile;

da tre o più appartenenti al Corpo in concorso tra loro;

da comandante di reparto o da dirigente di ufficio o servizio.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Se dal fatto deriva l'interruzione del servizio o grave danno, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 51.

(Alterazioni di armi o munizioni; porto di armi non in dotazione)

L'appartenente al Corpo che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi proprie o improprie o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi proprie od improprie diverse da quelle in dotazione è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.

Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al comma precedente.

Art. 52.

(Rivolta)

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti al Corpo che, riuniti in numero di cinque o più:

1) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un superiore;

2) rifiutano di obbedire all'ordine di un superiore di recedere da gravi atti di violenza.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione non inferiore a cinque anni.

Art. 53.

(Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta)

Quando cinque o più appartenenti al Corpo si associano allo scopo di commettere il delitto di rivolta, se il delitto non è commesso, la pena è diminuita di due terzi.

Non sono punibili coloro che impediscono l'esecuzione del delitto.

Art. 54.

(Movimento non autorizzato di reparto o manifestazioni collettive con mezzi od armi della polizia)

Il comandante di un reparto organico di polizia che, senza speciale incarico o autorizzazione ovvero senza necessità, contravvenendo alle norme sull'impiego dei reparti, ordina il movimento del reparto, è punito con la reclusione fino a tre anni, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 55.

(Impiego del personale e di attrezzature per scopi estranei al servizio)

Gli appartenenti al Corpo che violano i divieti stabiliti nell'articolo 43 sono puniti con la reclusione fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 56.

(Attività estranee al servizio)

Salvo che i fatti non costituiscano reati più gravi, gli appartenenti al Corpo di polizia che durante l'orario di servizio svolgono attività estranee ai compiti di istituto sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'allontanamento dal Corpo.

Alla stessa pena soggiacciono gli appartenenti al Corpo di polizia addetti ai laboratori od officine del Corpo stesso che, in violazione delle disposizioni regolamentari, lavorano o li fanno lavorare per conto proprio o di altri.

La stessa pena si applica ai superiori che affidano le attività previste dai commi precedenti o beneficiano di esse.

Art. 57.

(Esecuzione delle pene detentive)

A richiesta del condannato, la pena detentiva per uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, anche in caso di concorso con altri reati, è scontata negli stabilimenti penali militari.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 58.

(Disciplina provvisoria del personale)

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del Corpo di polizia, lo stato giuridico, l'avanzamento, il trattamento economico e di quiescenza sono disciplinati, per ciascuna delle categorie facenti parti del nuovo Corpo, dalle disposizioni vigenti, salvo quanto appresso stabilito:

a) il ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza assume la denominazione di ruolo organico dei funzionari del Corpo di polizia.

Il ruolo delle ispettrici di polizia ed il ruolo delle assistenti di polizia dell'Amministrazione della pubblica sicurezza assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo organico delle ispettrici e ruolo organico delle assistenti del Corpo di polizia.

I ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assumono la denominazione di ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo di polizia.

Il ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia e il ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo organico degli operai permanenti delle scuole e di ruolo organico degli operai dei magazzini del Corpo di polizia;

b) gli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, delle ispettrici, degli ufficiali del Corpo di polizia sono funzionari di polizia e ufficiali di pubblica sicurezza. Le appartenenti al ruolo organico delle assistenti del Corpo di polizia sono agenti di polizia e agenti di pubblica sicurezza.

Gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle

guardie del Corpo di polizia sono agenti di polizia e agenti di pubblica sicurezza.

Gli appartenenti al ruolo organico degli operai permanenti delle scuole e al ruolo organico degli operai dei magazzini del Corpo di polizia non hanno la qualifica di agenti di polizia;

c) gli appartenenti al ruolo organico dei funzionari e le ispettrici della polizia di Stato, oltre le attribuzioni e i compiti conferiti dalle norme vigenti ai funzionari di pubblica sicurezza, esercitano, in relazione alla qualifica rivestita, le medesime attribuzioni gerarchiche degli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali della polizia di Stato, e possono ricoprire gli incarichi propri di questi ultimi, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 16 della presente legge e fatti salvi i requisiti di professionalità;

d) gli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali della polizia di Stato, oltre ad esercitare le attribuzioni e i compiti conferiti agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dagli articoli 1 e 2 della legge 29 marzo 1956, n. 288, possono ricoprire gli incarichi propri degli appartenenti al ruolo organico dei funzionari della polizia di Stato, fatti salvi i requisiti di professionalità;

e) le appartenenti al ruolo organico degli assistenti del Corpo di polizia esercitano le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere c), d) ed e), con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite le funzioni corrispondenti alle qualifiche e ai gradi degli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, degli ufficiali e delle ispettrici del Corpo di polizia.

Le funzioni e la responsabilità del superiore gerarchico per quanto riguarda la disciplina, l'impiego e l'addestramento del personale appartenente alle questure e ai dipendenti uffici sono devolute a funzionari di polizia preposti alla direzione degli uffici stessi.

Analoghe funzioni e responsabilità competono ai funzionari di polizia preposti alla direzione delle zone di frontiera terrestre e degli uffici di pubblica sicurezza alla frontiera marittima e aerea.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il personale proveniente dai ruoli dei segretari, degli archivisti, del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza — di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1116 — può, a domanda, chiedere di transitare nel ruolo per il personale che esplica esclusivamente mansioni inerenti ai servizi amministrativi, contabili e patrimoniali.

Nelle more dell'istituzione del suddetto ruolo, detto personale viene collocato nella posizione di fuori ruolo e posto alle dirette dipendenze della Direzione generale del Corpo di polizia, con tutte le relative peculiarità ivi comprese quelle concernenti i diritti sindacali.

All'atto dell'inquadramento nel nuovo ruolo, l'anzianità acquisita nei ruoli di provenienza degli impiegati di cui al comma precedente è valida a tutti gli effetti, ivi compresi quelli relativi alla progressione economica e di carriera.

Art. 59.

(Rapporti informativi e schede valutative. Disciplina transitoria)

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del Corpo di polizia continuano ad applicarsi le norme sulla compilazione dei rapporti informativi, delle schede valutative, dei giudizi complessivi e dei giudizi di revisione degli attuali ordinamenti, con le modificazioni di cui alla presente legge.

I rapporti informativi e le schede valutative vengono compilati entro il mese di gennaio di ciascun anno, e nel corso dell'anno in caso di esami, scrutini o valutazioni e in caso di trasferimento o scambio di incarico, sia del funzionario o agente sia del compilatore. Si concludono con il giudizio complessivo o con il giudizio di revisione soltanto i rapporti informativi e le schede valutative compilati entro il mese di gennaio di ciascun anno.

La scheda valutativa per i funzionari di polizia, appartenenti al ruolo organico degli ufficiali che rivestono la qualifica di dirigente superiore, viene compilata solo in caso di avanzamento dal capo del Corpo.

I rapporti informativi e le schede valutative sono compilati dal superiore, anche di

pari qualifica o grado, purchè più anziano, dal quale il funzionario od agente di polizia dipende direttamente per l'impiego, e il giudizio complessivo o di revisione è formulato in un unico grado dal superiore di chi ha redatto il rapporto informativo o la scheda valutativa, come di seguito indicato:

1) agenti di polizia:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia o comandante del reparto, dal quale l'agente direttamente dipende per servizio, o dal sottufficiale comandante di posto di polizia, di distaccamento, di posto di polizia ferroviaria, di posto mobile, di posto di frontiera, o altro reparto od ufficio di livello equivalente;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia — capo ufficio o comandante del reparto — che sia superiore gerarchico del compilatore nella stessa linea di servizio;

2) funzionari di polizia in servizio presso le questure e i dipendenti uffici:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente o grado equivalente da cui il funzionario dipende direttamente per il servizio;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia con qualifica di dirigente superiore o grado equivalente preposto alla questura. Ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal funzionario di polizia preposto alla questura, il giudizio complessivo e quello di revisione sono formulati dal capo del Corpo di polizia;

3) funzionari di polizia in servizio presso gli istituti di istruzione:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia direttore e comandante dell'istituto con la qualifica non inferiore a primo dirigente o grado equivalente;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia dirigente superiore o grado equivalente preposto al coordinamento della divisio-

ne delle scuole di polizia presso la Direzione generale di pubblica sicurezza. Ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal dirigente superiore, il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal capo del Corpo di polizia;

4) funzionari di polizia in servizio presso la polizia stradale, polizia ferroviaria, polizia di frontiera marittima, aerea, terrestre:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia, comandante del compartimento di polizia stradale, o dirigente dell'ufficio di pubblica sicurezza presso il compartimento delle ferrovie dello Stato, o dirigente dell'ufficio di pubblica sicurezza di porto o di frontiera aerea o della zona di frontiera terrestre;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia dirigente superiore o grado equivalente preposto al coordinamento delle divisioni di polizia stradale e di polizia di frontiera, ferroviaria e postale presso la direzione generale di pubblica sicurezza. Ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal dirigente superiore, il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal capo del Corpo di polizia;

5) funzionari di polizia in servizio presso gli ispettori di zona, i reparti celeri, i gruppi di volo, il centro nautico e sommozzatori, gli autocentri, il reparto a cavallo, le zone radiotelegrafiche, i magazzini vestiario, equipaggiamenti, casermaggio e armamento centrale o sussidiari:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia comandante del reparto per i funzionari di polizia da lui dipendenti; dal funzionario di polizia ispettore di zona per i funzionari in servizio presso l'ispettorato e per i comandanti del reparto; dal vice capo vicario del Corpo di polizia per i funzionari ispettori di zona;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia ispettore di zona ove il rapporto e la scheda valutativa siano compilati dal fun-

zionario di polizia comandante del reparto; dal vice capo vicario della polizia ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal funzionario di polizia ispettore di zona; dal capo del Corpo di polizia ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal vice capo vicario della polizia;

6) medici del corpo:

a) il giudizio complessivo e la scheda valutativa sono compilati dal medico di zona per i medici da lui dipendenti; dal dirigente del servizio sanitario per i medici di zona;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal dirigente del servizio sanitario presso la direzione generale di pubblica sicurezza, ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal medico di zona; dal capo della polizia, ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal dirigente del servizio sanitario;

7) personale in servizio presso la direzione generale di pubblica sicurezza:

I) agenti di polizia:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia direttore della sezione e comandante del reparto dal quale l'agente direttamente dipende per il servizio;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia direttore della divisione o dal funzionario di polizia superiore gerarchico del compilatore del rapporto o della scuola valutativa;

II) funzionari di polizia:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente o grado equivalente da cui il funzionario dipende direttamente per il servizio;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia dirigente superiore o grado equivalente preposto al coordinamento della divisio-

ne presso cui il funzionario presta servizio. Ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal dirigente superiore, il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal capo del Corpo di polizia.

Art. 60.
(*Gravami*).

I funzionari e gli agenti di polizia hanno diritto di prendere visione del giudizio complessivo e di revisione.

Entro trenta giorni dalla presa visione o dalla comunicazione, i funzionari e gli agenti di polizia possono proporre ricorsi, anche in plichi chiusi:

al consiglio di amministrazione, se appartenenti al ruolo dei funzionari, delle ispettrici e delle assistenti del Corpo di polizia;

alla commissione d'avanzamento competente secondo il grado rivestito, se appartenenti ai ruoli degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo di polizia di Stato.

Il consiglio di amministrazione o la commissione di avanzamento, sentiti l'ufficio del personale e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo o di revisione, formula il giudizio definitivo.

La deliberazione del consiglio di amministrazione o della commissione di avanzamento è provvedimento definitivo.

Art. 61.
(*Gestione amministrativa del Corpo di polizia*)

Sino all'emanazione delle norme di amministrazione e di contabilità del Corpo di polizia, restano operanti le norme di contabilità previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché quelle sulla contabilità generale dello Stato e ogni altra norma di contabilità applicata nei confronti del Corpo stesso. Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono destinati alle corrispondenti spese del Corpo di polizia.

Con decreto del Ministro dell'interno, sono determinati i funzionari di polizia ai quali competono, ai sensi delle norme di contabilità predette, le funzioni di comandante del Corpo e di funzionario delegato.

Cessano di avere efficacia le norme regolamentari che pongono a carico del personale accasermato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza le spese relative al personale addetto alla pulizia delle caserme ed alle mense. A tal fine è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione delle spese del Ministero dell'interno, da destinare al pagamento di tali prestazioni lavorative.

Art. 62.

(*Congedo ordinario e straordinario*)

Ai funzionari ed agenti di polizia si applica il regolamento sulle licenze vigente per gli ufficiali, i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno apportate a regolamento sulle licenze le necessarie modifiche ed integrazioni, allo scopo di renderle compatibili con l'organizzazione del Corpo di polizia e con i doveri dei suoi componenti.

Art. 63.

(*Matrimonio per gli appartenenti al Corpo di polizia*)

Le norme che disciplinano al personale del Corpo la facoltà di contrarre matrimonio sono abrogate.

Art. 64.

(*Norme transitorie in materia di giurisdizione*)

I procedimenti penali pendenti a carico del personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza davanti ai tribunali

militari sono trasferiti all'autorità giudiziaria competente per materia e per territorio.

I procedimenti pendenti presso il tribunale supremo militare sono trasferiti alla Corte di appello o alla Corte di assise di appello competenti per territorio.

Art. 65.

*(Norma transitoria
in materia di subordinazione)*

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del Corpo di polizia, gli appartenenti al Corpo hanno i doveri di subordinazione gerarchica oltre che verso le autorità e gli appartenenti al Corpo indicati nell'articolo 39 della presente legge, anche nei confronti di coloro ancorchè appartenenti a funzioni di base, o qualifiche pari o inferiori, che siano investiti di funzioni direttive o di comando, nell'ambito del servizio o reparto in cui tali funzioni vengono esercitate.

Art. 66.

(Condono disciplinare)

Le sanzioni disciplinari e di stato inflitte agli appartenenti al Corpo di polizia per fatti commessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela dei diritti e degli interessi del personale sono condonate con provvedimenti del Ministro dell'interno, sentite le competenti commissioni di disciplina, e ne cessa ogni effetto giuridico.

Sono escluse dal condono le sanzioni connesse a procedimenti penali.

Art. 67.

(Limiti di età)

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del Corpo di polizia gli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello incluso, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie, che debba-

no cessare dal servizio permanente e dal servizio continuativo perchè raggiunti dai limiti di età, possono, a domanda, essere trattenu- ti in servizio o collocati in soprannumero, comunque non oltre il compimento del ses- santesimo anno di età, sempre che negli ul- timi due anni non siano stati assenti dal servizio, per malattia o per altre cause, per un periodo superiore a dodici mesi.

Art. 68.

(Avanzamento)

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordi- namento del personale del Corpo di polizia, la commissione di avanzamento ed il consi- glio di amministrazione sono sostituiti da un unico consiglio di amministrazione presie- duto dal Ministro dell'interno o, per delega, da un Sottosegretario di Stato, e composto:

a) dal capo del Corpo di polizia, dai vice capi, dal tenente generale ispettore;

b) da quattro rappresentanti eletti dal personale.

Il consiglio esercita le proprie attribuzioni secondo le norme di cui agli articoli 146 e 147 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; svolge le funzioni di segretario un funzionario di polizia addetto all'ufficio del personale con qualifica non inferiore a vice questore o di grado corrispondente.

Per la promozione dei funzionari di po- lizia alla qualifica di dirigente generale o grado corrispondente, le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei ministri.

Art. 69.

(Commissione di disciplina)

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordi- namento del personale del Corpo di polizia, la commissione provinciale di disciplina di

cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 1956, n. 288, è composta dal questore che la convoca e la presiede, dall'ispettore di zona, da un funzionario di polizia avente qualifica non inferiore a commissario capo o grado equivalente, da un appartenente al ruolo dei sottufficiali, da un appartenente al ruolo degli appuntati, guardie scelte e guardie elette dal personale. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del ruolo degli ufficiali del Corpo di polizia designato dall'ispettore di zona, di grado non inferiore a capitano.

Art. 70.

(Passaggio a ruolo unico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per l'eventuale passaggio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri degli attuali appartenenti al Corpo di polizia provenienti dal soppresso ruolo di funzionari di pubblica sicurezza e dai soppressi Corpi di polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza che ne facciano richiesta entro tre mesi dall'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 19 della presente legge.

TITOLO II

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ
DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICI

Art. 71.

(Attribuzioni del Ministro dell'interno)

Il Ministro dell'interno è l'autorità nazionale di pubblica sicurezza ed è responsabile dell'ordine e della sicurezza pubblici.

Il Ministro dell'interno ha l'alta direzione delle forze e dei servizi di polizia, ne coor-

dina l'attività ed emana i provvedimenti, le disposizioni e le direttive necessarie. Egli espleta le sue attribuzioni a mezzo delle altre autorità di pubblica sicurezza e delle forze di polizia, secondo le funzioni ad esse assegnate dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 72.

(Comitato nazionale per la sicurezza pubblica)

Nel Ministero dell'interno è costituito un Comitato nazionale della sicurezza pubblica quale organo di consulenza del Ministro dell'interno, per l'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento ai fini della direzione unitaria delle forze di polizia.

Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno; di esso fanno parte un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro con funzioni di vice presidente; il capo del Corpo di polizia; il comandante generale dell'Arma dei carabinieri; il comandante generale del Corpo delle guardie di finanza; il segretario generale della pubblica sicurezza.

Il Ministro dell'interno può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato i responsabili di altri settori dell'amministrazione dello Stato e delle Forze armate.

Art. 73.

(Attribuzioni del Comitato nazionale della sicurezza pubblica)

Il Comitato nazionale della sicurezza pubblica esamina ogni questione relativa alla organizzazione e alla attività delle forze di polizia e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici ad esso sottoposta dal Ministro dell'interno.

Spetta al Comitato esprimersi:

1) sui piani per la distribuzione dei compiti e delle funzioni fra le forze di polizia nell'ambito delle competenze generali loro attribuite dalla legge; per la dislocazione territoriale delle forze stesse e dei loro servizi;

per il coordinamento della loro utilizzazione, impiego ed intervento:

sui piani dei servizi logistici e amministrativi comuni alle forze di polizia;

sui piani per l'istruzione, addestramento, formazione e specializzazione delle forze di polizia;

sui piani per la ricerca scientifica e tecnologica;

sugli schemi di provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia e l'organizzazione generale delle stesse;

2) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia.

Il Comitato può altresì formulare proposte per l'attuazione operativa degli indirizzi in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici.

Art. 74.

(Segretariato generale della sicurezza pubblica)

Nel Ministero dell'interno è istituito il Segretariato generale della sicurezza pubblica quale ufficio centrale alle dirette dipendenze del Ministro che se ne avvale per la elaborazione delle direttive necessarie all'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento per la direzione unitaria delle forze di polizia.

Al Segretariato generale della sicurezza pubblica è preposto il segretario generale nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, tra dipendenti civili o militari delle amministrazioni dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata, o tra estranei alle amministrazioni dello Stato in possesso di particolari requisiti di capacità e di competenza.

Al segretario generale sono attribuiti la posizione giuridica e il trattamento economico previsto per i dirigenti generali di livello B.

Art. 75.

(Compiti e struttura del Segretariato generale della sicurezza pubblica)

Il Segretariato generale della sicurezza pubblica agli effetti e nei limiti di cui all'articolo 74 comprende uffici e servizi per le seguenti attività di coordinamento:

1) pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;

2) pianificazione per la distribuzione dei compiti e delle funzioni fra le forze di polizia nell'ambito delle competenze generali loro attribuite dalla legge per la dislocazione territoriale delle forze stesse e dei loro servizi e per il coordinamento della loro utilizzazione, impiego ed intervento;

3) pianificazione dei servizi logistici e amministrativi comuni alle forze di polizia;

4) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;

5) relazioni internazionali nell'ambito delle competenze del Ministro dell'interno;

6) pianificazione dell'istruzione, addestramento, formazione e specializzazione del personale delle forze di polizia;

7) elaborazione delle proposte di provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia e la loro organizzazione;

8) emanazione delle istruzioni e direttive del Ministro nelle materie di sua competenza ai sensi della presente legge.

Al Segretariato generale è assegnato personale appartenente alle forze di polizia secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno. Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione.

L'ordinamento interno del Segretariato generale è stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 76.

(Attribuzioni del prefetto)

Il prefetto è l'autorità provinciale di pubblica sicurezza e sovrintende nella provincia alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici; all'attuazione delle disposizioni in materia; all'utilizzazione e all'impiego delle forze di polizia e delle altre forze eventualmente poste a disposizione in base alle leggi vigenti e al coordinamento delle loro attività.

Art. 77.

(Attribuzioni del questore)

Il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza e dirige e coordina a livello tecnico operativo i servizi di sicurezza e ordine pubblici e l'impiego, a tale fine, delle forze di polizia e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione.

Art. 78.

(Camere operative comuni)

Il Ministro dell'interno può istituire con proprio decreto, presso le questure, sale operative comuni con contingenti provenienti dalle forze di polizia che vi partecipano.

Art. 79.

(Autorità locali di pubblica sicurezza)

Sono autorità locali di pubblica sicurezza gli appartenenti al Corpo di polizia preposti ad uffici aventi competenza territoriale a livello comunale.

Nei comuni ove non siano istituiti uffici del Corpo di polizia, è autorità locale di pubblica sicurezza il sindaco.

Art. 80.

(Rapporti con le rappresentanze elettive)

Le autorità locali di pubblica sicurezza, ai fini dell'ordinamento della sicurezza pubblica e della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, mantengono sistematici rap-

porti con i sindaci dei comuni ove esercitano la loro autorità.

Il sindaco viene preventivamente ascoltato in qualunque caso in cui sia necessario porre divieti o prescrizioni limitative allo svolgimento delle riunioni e manifestazioni pubbliche.

Art. 81.

(Scuola superiore di perfezionamento)

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla istituzione presso il Segretariato generale della sicurezza pubblica di una scuola superiore di perfezionamento per le forze di polizia secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) previsione che i corsi presso la scuola abbiano il compito dell'aggiornamento dei quadri direttivi delle forze di polizia ai fini di una comune e adeguata preparazione nelle materie attinenti alla sicurezza, alla prevenzione e alla repressione dei reati;

2) previsione che presso la scuola vengano svolti corsi di perfezionamento anche a livello di base ed intermedi per materie comunque attinenti alla sicurezza, prevenzione e repressione dei reati;

3) determinazione delle strutture e dell'ordinamento della scuola che assicurino la massima rispondenza agli obiettivi sopra indicati;

4) individuazione dei criteri e delle modalità di accesso ai corsi;

5) previsione delle modalità di svolgimento dei corsi e di selezione dei docenti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 82.

(Procedimento per le deleghe)

Le norme delegate sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e di concer-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to con il Presidente del Consiglio e con il Ministro del tesoro, previo parere di un'apposita Commissione parlamentare composta da 15 deputati e 15 senatori. Dal parere della Commissione parlamentare si può prescindere qualora esso non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Acquisito il parere della Commissione o trascorsi sessanta giorni, le norme delegate sono sottoposte all'esame preliminare del Consiglio dei ministri e inviate alla Commissione parlamentare per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo. Acquisito tale parere o trascorsi i trenta giorni, le norme sono approvate dal Consiglio dei ministri in via definitiva.

Art. 83.

(Relazione al Parlamento)

Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione sullo stato dell'ordine pubblico, sull'attività e sullo stato del Corpo di polizia.

Le Commissioni parlamentari possono chiedere l'intervento del capo del Corpo di polizia per fornire chiarimenti anche su aspetti specifici dell'organizzazione e dell'attività del Corpo.

Art. 84.

(Centro per la raccolta dei dati)

Con apposita legge saranno definiti, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione e il funzionamento di un centro per la raccolta e la classificazione dei dati necessari per la lotta contro la criminalità organizzata.

Art. 85.

(Abrogazione di norme)

Il regio decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178, e tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogati.

DISEGNO DI LEGGE n. 898

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FLAMIGNI ED ALTRI

Art. 1.

Sono abrogate tutte le norme che, per il personale in servizio nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e della polizia femminile, nell'Arma dei carabinieri e nelle Forze armate, stabiliscono particolari condizioni di età o di anzianità di servizio per contrarre matrimonio in deroga all'articolo 84 del codice civile.

L'aver contratto matrimonio non può comportare il proscioglimento o la decadenza

dal servizio del personale di cui al comma precedente.

Per l'ammissione in servizio, l'assunzione e l'avanzamento del personale non è richiesto il requisito del celibato o della vedovanza senza prole.

Art. 2.

Gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo degli agenti di custodia collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio possono, a domanda, essere riammessi in servizio purchè non abbiano superato il 35° anno di età e siano in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nei rispettivi Corpi, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.